XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Giunta delle elezioni	»	6
Commissioni Riunite (II e XII)	»	7
Commissioni Riunite (III e VI)	»	8
Commissioni Riunite (VI e XII)	»	9
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	11
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	12
Commissioni Riunite (X e XI)	»	38
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	40
Giustizia (II)	»	59
Affari esteri e comunitari (III)	»	73
Difesa (IV)	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	87
Finanze (VI)	»	119
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	120
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	124
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	126

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

Lavoro pubblico e privato (XI)	Pag.	136
Affari sociali (XII)	»	141
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	143
INDICE GENERALE	Pag.	149

3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 26 aprile 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 17.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1112 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 69 commi; il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 69 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un unico caso è previsto il coinvolgimento del CNEL, del sistema delle autonomie territoriali e delle commissioni parlamentari competenti;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, nel sostituire il comma 1-bis dell'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero,

dispone che, al compimento della maggiore età, al minore non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato per il periodo massimo di un anno; in relazione all'introduzione di tale durata massima, si valuti l'opportunità di chiarire, al fine di evitare contenziosi, i suoi effetti in relazione alla possibilità di rinnovo ovvero di una conversione in altra tipologia di permesso, quando alla scadere della sua durata il titolare abbia i requisiti al rinnovo o alla conversione per le tipologie di permesso sopra richiamate; la medesima disposizione, inoltre, specifica che, per i minori non accompagnati, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno per minore in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento della disposizione introdotta con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 32, secondo cui il permesso di soggiorno che è possibile rilasciare per accesso al lavoro ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, relativo ai corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine; l'articolo 5-bis, al comma 3, modifica l'articolo 10-ter del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, attribuendo al Ministro dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi (cosiddetti "hotspot") in "strutture analoghe" sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività di soccorso, prima assistenza e identificazione svolte nei punti di crisi; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se per tali "strutture analoghe" trovi applicazione, come sembra doversi desumere, il medesimo regime giuridico previsto per i punti di crisi; l'articolo 7, al comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina riguardante il rilascio dei permessi per protezione speciale, molte delle quali introdotte durante l'iter di conversione al Senato; il successivo comma 2

prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decretolegge ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; inoltre, il comma 2-bis prevede che ai procedimenti di competenza della commissione centrale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge continui ad applicarsi la disciplina previgente; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare, anche al fine di evitare contenziosi, quale sia il regime applicabile a istanze e procedimenti che non risultino pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma che invece lo risultino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in particolare per le fattispecie oggetto di modifica nel corso dell'iter di conversione; inoltre, il comma 3 prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a fini di tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo del Testo unico dell'immigrazione, abrogato dall'articolo 7 del comma 1 del testo vigente del decreto-legge siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale; al riguardo si valuti l'opportunità, quindi, di specificare quale sarà la durata dei permessi di soggiorno di tale tipologia eventualmente rilasciati all'esito di procedimenti pendenti oggetto di "salvaguardia" ai sensi del comma 2; l'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, alla lettera d), nel sostituire il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, circoscrive il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale o della commissione nazionale esclusivamente alle decisioni di rigetto, di cui all'articolo 32 del testo novellato; in proposito, si ricorda che l'attuale disposizione vigente, sostituita dall'articolo in esame, dispone che avverso ogni decisione della Commissione territoriale o nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, ricomprendendovi quindi anche le decisioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008; si valuti pertanto l'opportunità di specificare

se la modifica debba essere interpretata nel senso che il ricorso avverso le decisioni di inammissibilità sia realmente precluso ovvero se debba ritenersi che tale possibilità di impugnazione rimanga percorribile in quanto ricompresa nella generale possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi (si segnala in proposito che la Corte di Cassazione nel pronunciarsi su ricorsi contro decisioni di inammissibilità ha affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttosto l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata"; si veda ad esempio Cass. Ord. n. 37275/2022; Cass. Ord. n. 6374/2022; Cass. Ord. n. 20492/2020);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, modificato dal Senato, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui per il triennio 2023-2025 sono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e che, decorso tale termine, il decreto è comunque adottato; in proposito si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

il provvedimento, nel testo originario, risulta corredato di analisi tecnico normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse dalla Presidenza del Consiglio al Senato successivamente all'inizio dell'iter di conversione, in data 3 aprile 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4-bis; dell'articolo 5-bis, comma 3; dell'articolo 7, commi 2, 2-bis e 3 e dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera d);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AVVERTENZA	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.30 alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBI-LITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio .

7

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 aprile 2023.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

8

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 aprile 2023.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e

abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia	
elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo	
(Seguito dell'esame e rinvio)	9
ERRATA CORRIGE	10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Comunica che sono stati presentati diversi ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità rese nella seduta di giovedì 20 aprile.

A seguito di una ulteriore valutazione degli emendamenti, anche alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi presentati, le presidenze ritengono di riammettere le seguenti proposte emendative: Rubano 5.03; Carloni 6.03 e gli identici Gadda 6.01 e Nevi 6.02; Comaroli 7.038; Gusmeroli 7.057; Iaia 23.034; De Palma 24.11; e per analogia di materia trattata, Todde 4.010, gli identici Gadda 4.35, Schullian 4.37 e Nevi 4.38, gli identici Squeri 5.01 e Cannata 5.02, nonché gli identici Gusmeroli 7.058 e Zucconi 7.059, in quanto volti ad assicurare, in coerenza con gli obiettivi generali del provvedimento, il rafforzamento di interventi e iniziative che possano favorire una riduzione strutturale dei costi dell'energia, con particolare riferimento al sostegno delle politiche energetiche ambientalmente sostenibili.

Sono altresì riammesse le seguenti proposte emendative: Quartini 8.19, Benigni 9.09 e 9.012, Stefanazzi 11.016 e, per analogia di materia trattata, Furfaro 16.023, in quanto comunque connessi alle finalità sottese all'articolo 8 del provvedimento e, dunque, all'esigenza di sostenere il bilancio delle regioni, incluse quelle sottoposte a piano di rientro e quelle in disequilibrio economico-finanziario, razionalizzando la spesa sanitaria, nonché le proposte emen-

dative Rosso 10.25, Casasco 15.02 e Comaroli 16.010, in quanto riconducibili a materie trattate nell'ambito del Capo II del provvedimento quali le condizioni di lavoro degli operatori sanitari presso i servizi di emergenza-urgenza, la carenza di personale medico e sanitario e la tutela delle professioni sanitarie maggiormente esposte, anche in conseguenza dell'emergenza pandemica.

Sono inoltre riammessi gli identici emendamenti Colosimo 14.12, Ciancitto 14.14 e Matone 14.15, in quanto, intervenendo in materia di contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione specialistica, appaiono consequenziali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 14, che rende permanente la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere i medici specializzandi.

Sono altresì riammessi l'emendamento Marianna Ricciardi 16.7, gli identici articoli aggiuntivi De Palma 16.01 e Marianna Ricciardi 16.02 e l'articolo aggiuntivo Tenerini 16.016, in quanto intervengono sul rapporto tra medico e paziente, incidendo sulle tutele in favore del personale sanitario sotto il profilo della responsabilità penale, in considerazione della situazione emergenziale del sistema sanitario nazionale.

Sono, infine riammessi gli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04, nonché gli articoli aggiuntivi De Palma 20.01 e Stefani 20.04, in quanto prevedono ulteriori forme di definizione agevolata, specificamente indirizzate a debiti tributari e contributivi, e l'emendamento Guerra 23.01, in quanto introduce misure che possono interpretarsi come consequenziali alle disposizioni agevolative contenute nel Capo III, al fine di potenziare le attività di analisi del rischio e stimolo all'adempimento spontaneo.

Sono confermate le pronunce di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 97 del 20 aprile 2023, a pagina 11, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: «Rizzetto 7.14 » sono sostituite dalle seguenti «Rizzetto 7.066 ».

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Inizia-	
tive normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di rappresentanti: di	
« Attrici Attori Uniti » – Comunità di lavoratrici e lavoratori professionisti dello spettacolo,	
del Coordinamento «La Musica che gira», dell'Unione Nazionale interpreti teatro e	
audiovisivo-UNITA, dell'Associazione di Promozione Sociale Registro Attrici Attori Italiani	
- RAAI	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di rappresentanti: di « Attrici Attori Uniti » – Comunità di lavoratrici e lavoratori professionisti dello spettacolo, del Coordinamento « La Musica che gira », dell'Unione Nazionale interpreti teatro e au-

diovisivo-UNITA, dell'Associazione di Promozione Sociale Registro Attrici Attori Italiani - RAAI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e	
la Calabria. C. 1067 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	12
ALLEGATO (Proposte emendative)	14
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 18.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state presentate 138 proposte emendative (vedi allegato).

Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati l'emendamento Almici 3.22 e gli articoli aggiuntivi Almici 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05.

Fa presente che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In propo-

sito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decretilegge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce alla presidenza la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

Segnala che il decreto-legge in esame reca disposizioni volte alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, anche al fine di consentire la realizzazione delle connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale. La Presidenza ha pertanto ritenuto ammissibili le proposte emendative riferite alla

realizzazione dell'opera e al potenziamento della rete infrastrutturale connessa, nonché quelle recanti misure per lo sviluppo dei territori direttamente interessati dalla realizzazione dell'opera stessa.

Alla luce di tali criteri, sono pertanto da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: Ghirra 1.3, limitatamente ai commi da 1 a 3 e alla lettera b) della parte consequenziale, che destinano risorse alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità ferroviaria nel territorio nazionale e ridurre il divario infrastrutturale, e prevedono il trasferimento a titolo gratuito della linea ferroviaria Nuoro-Macomer a RFI; Ghirra 1.4, limitatamente ai commi da 1 a 3 e alla lettera b) della parte consequenziale, che istituiscono un Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale volto a ridurre il divario infrastrutturale ferroviario tra la regione Sardegna e il resto del territorio nazionale.

Propone pertanto di stabilire il termine delle 9,30 della giornata di domani per la presentazione di eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità testé dichiarata, il cui esito sarà comunicato in una seduta che la presidenza si riserva di convocare domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.05 alle 18.15.

ALLEGATO

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

DIS.1.

Sopprimerlo.

Dis.1.1. Ghirra, Bonelli.

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Misure per favorire la continuità territoriale della Sicilia)

- 1. In coerenza con il programma A1008 previsto nell'ambito del Contratto di Programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, di rinnovo e upgrading della flotta volto a garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari e marittimi per la Sicilia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato alla spesa di ulteriori 500 milioni per l'anno 2023 volti all'acquisto di nuovo materiale rotabile adeguato alle navi ferroviarie da 230 metri nonché di tre navi veloci adibite al trasporto passeggeri.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche

per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

01.01. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Sopprimerlo.

- * 1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.
- * 1.2. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate).

- 1. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità ferroviaria nel territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 50 milioni delle risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
- 2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto

linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.

- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:
- a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria nei territori regionali indicati. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;
- b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera a), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.
- 4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493, sono soppressi.

Conseguentemente:

- a) sopprimere gli articoli 2, 3 e 4;
- b) sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate.

1.3. Ghirra.

(Inammissibile limitatamente commi da 1 a 3 e alla lettera b) della parte consequenziale) Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di efficientamento ecosostenibile dei collegamenti ferroviari in Sardegna)

- 1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale ferroviario tra la Regione Autonoma della Sardegna e il resto del territorio nazionale, nonché di garantire il diritto alla mobilità delle persone e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della regione sarda, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023.
- 2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:
- a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria sarda, con particolare riguardo ai collegamenti Nuoro-Macomer e Nuoro Olbia;
- b) i contributi che sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, degli interventi indicati alla lettera a) destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

- c) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e b), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.
- 4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493, sono soppressi.

Conseguentemente:

- a) sopprimere gli articoli 2, 3 e 4;
- b) sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari in Sardegna.
- 1.4. Ghirra.

(Inammissibile limitatamente commi da 1 a 3 e alla lettera b) della parte consequenziale)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.5. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale ultimo con le seguenti: ai quali, congiuntamente,.

1.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.9. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo:

a) sostituire le parole: che ricoprono con le seguenti: che ricopre;

- b) dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: , un membro designato congiuntamente dai comuni di Villa San Giovanni e di Messina.
- **1.12.** Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, che svolgono l'incarico a titolo gratuito.

1.13. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali interessati dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera.

1.14. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto della società prevede che, anche su richiesta di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di amministrazione inviti a partecipare alle singole riunioni, come osservatori, i sindaci dei comuni di Messina e di Villa San Giovanni.

1.15. Gallo.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La società concessionaria è dotata di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150. Tale organismo è composto da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, per il quale è richiesta l'iscrizione nella fascia professionale 3; gli altri due componenti possono appartenere a una delle fasce professionali 1, 2 e 3. I compensi del Presidente e degli altri due componenti sono equiparati rispettivamente ai compensi del Presidente e dei membri effettivi del Collegio sindacale. »;

1.16. Faraone, Ruffino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

- * 1.17. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.
- * 1.18. Ghirra, Bonelli.
- * 1.20. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito.

1.23. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito fino alla data di inizio dei lavori dell'opera e comunque nei limiti previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166.

1.22. Stumpo, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Marino, Iacono.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: Alla remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1.21. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.26. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.28. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.29. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al periodo precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'ar-

ticolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1.30. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La Stretto di Messina S.p.A., al fine di assicurare il coordinamento delle attività affidate, si può avvalere, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, utilizzando risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.31. Faraone, Ruffino.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

- * **1.32.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.
- * 1.33. Bonelli, Ghirra.
- * 1.35. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 5.

- ** 1.36. Bonelli, Ghirra.
- ** 1.37. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.38. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, primo periodo, dopo la parola: concessionaria aggiungere le seguenti: nel limite massimo di 500 mila euro annui.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: scelti fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui 5 indicati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, 3 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 1 dal Ministero della cultura, scelti tra esperti dotati di adeguata e comprovata specializzazione ed esperienza nella realizzazione di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e geologiche marine, ambientali e paesaggistiche.

1.39. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e assistito con funzioni di Segretario dal Provveditore alle opere pubbliche per la Calabria e Sicilia.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo:

- a) dopo le parole: 9 membri aggiungere le seguenti: , oltre il Presidente e il Segretario,;
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui almeno 3 membri dovranno essere, all'atto di nomina, in servizio presso istituzioni accademiche o enti di ricerca di rilievo internazionale.
- **1.40.** Faraone, Ruffino.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: 9 membri fino alla fine del periodo con le seguenti: 11 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione, con criteri di multidisciplinarietà, e dotati di elevata e riconosciuta esperienza.

1.41. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, dopo la parola: scelti aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni Calabria e Sicilia.

1.42. Semenzato, Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.43. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Sopprimere il comma 1.

2.2. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Sopprimere il comma 2.

2.3. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della Regione Siciliana, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo contribuiscono a incrementare la dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie siciliane, e alla gestione della circolazione in sicurezza della rete ferroviaria regionale.

9-bis. Alla relativa copertura si provvede per 320 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per 50 milioni utilizzando le risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è conseguentemente soppresso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.4. Ghirra, Bonelli.

Sopprimere il comma 3.

2.5. Traversi, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Sopprimere il comma 4.

2.6. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Sopprimere il comma 5.

2.7. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Sopprimere il comma 6.

2.8. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Sopprimere il comma 7.

2.9. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Sopprimere il comma 8.

2.10. Traversi, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera.

- * **2.11.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.
- * 2.12. Ghirra, Bonelli.
- * **2.13.** Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole da: con la previsione fino alla fine della lettera con le seguenti: predisposto dal concessionario e sottoscritto dal contraente generale, che riguardi l'arco temporale dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2031 e preveda l'approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4.

2.14. Faraone, Ruffino.

Al comma 8, lettera c), numero 2), dopo la parola: aggiornato, aggiungere le seguenti: che consideri un arco temporale di esercizio di almeno venti anni e sia redatto da istituzioni o enti di ricerca iscritti all'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca,.

Conseguentemente, al medesimo comma 8, lettera c), al numero 5), dopo le parole: costo complessivo dell'opera aggiungere le seguenti: , inclusi i costi di realizzazione della opere infrastrutturali complementari in Calabria e Sicilia.

2.15. Faraone, Ruffino.

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la vigilanza ed il controllo sulle attività di gestione dell'opera da parte della concessionaria in relazione, in particolare, agli investimenti per manutenzione e sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione nel quadro di un comprovato interesse pubblico, che sono assicurati attraverso la istituzione di una specifica Direzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso il Ministero dell'economia e delle finanze o altro specifico organismo ministeriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze presentano alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione annuale sulla attività di vigilanza e controllo sulla manutenzione, la sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione.

2.16. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tal fine, sono applicati ai prezzi contrattuali, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati ed è quantificato, con riferimento ai corrispettivi del contraente

generale per le attività diverse dalla acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari alla esecuzione dell'opera, l'ulteriore adeguamento dei prezzi, la cui spettanza è subordinata alla stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dal 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2014/24/UE.

8-ter. L'ulteriore adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari alla differenza tra l'incremento dei corrispettivi ottenuto applicando l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater, a far data dal 1 gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e l'aggiornamento dei prezzi conseguente all'applicazione, nel medesimo periodo, degli indici di rivalutazione monetaria di cui al comma 8-bis.

8-quater. A tal fine, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da RFI e ANAS nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. La variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo è rappresentata dal rapporto tra:

- a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara le tariffe vigenti alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8;
- *b*) il valore ottenuto con l'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:

- a) all'alinea, dopo la parola: rinunzie aggiungere la seguente: e condizioni;
- b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
- « *b-bis*) l'accettazione espressa e incondizionata da parte del contraente gene-

rale dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater;

b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera delle anticipazioni e delle clausole di revisione prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ».

2.17. Zinzi, Mattia, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Mazzetti, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Pizzimenti, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Maccanti, Raimondo, Caroppo, Cesa, Dara, Amich, Sorte, Marchetti, Baldelli, Tosi, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Realizzazione dell'Alta Velocità in Sicilia e Calabria)

- 1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono realizzate le tratte ferroviarie AV Salerno-Villa San Giovanni e l'AV Messina-Catania-Palermo.
- 2. Le opere sono inserite nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.
- **2.02.** Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * 3.1. Bonelli, Ghirra.
- * **3.2.** Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera)

- 1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.
- 2. Il progetto del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative.
- 3. Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. Il dibattito pubblico si avvia sul documento di fattibilità tecnico-economica delle alternative progettuali, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento. Nell'ambito del dibattito pubblico è valutata, altresì, la compatibilità di ciascuna alternativa progettuale con le opere finanziate in tutto o in parte con il PNRR e il PNC relative all'adeguamento delle infrastrutture portuali soprattutto in termini di pescaggi e ormeggi, onde consentire a vettori di maggiori dimensioni di operare in condizioni di piena funzionalità e sicurezza.
- 4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di

servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

3.3. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai fini della realizzazione dell'opera, deve essere preventivamente indicato il costo complessivo della medesima comprensivo delle opere compensative e delle opere complementari stradali, le relative coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e il fabbisogno residuo.

1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 487 è soppresso.

3.4. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere le parole: disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: , e del fabbisogno residuo.

3.5. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 2, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza dello stesso alle prescrizioni ottemperate o non ottemperate dettate dal parere n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla Verifica di ottemperanza sul Progetto Definitivo e approvazione Varianti Sostanziali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3.6. Bonelli, Ghirra.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e.

Conseguentemente:

- a) al medesimo comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
- « 0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo »;
- b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: che non modificano fino alla fine del periodo;
- c) al comma 5, sopprimere il quarto periodo;
- d) al comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo.
- **3.7.** Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: dal progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera e.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 7.

3.8. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: da una relazione del progettista fino alla fine del periodo con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente:

- a) sostituire il comma 3 con il seguente:
- « 3. Il progetto definitivo integrato corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2 è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica »;
- b) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale;
- c) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
- **3.9.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da una relazione del con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta dal.

Conseguentemente:

- a) al medesimo comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro per le infrastrutture e trasporti;
- b) al comma 3, sostituire le parole: La relazione di cui al comma 2, con le seguenti: Il progetto definitivo integrato,;
- c) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto con il contraente generale:
- d) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
- **3.10.** Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: del progettista con le seguenti: dei progettisti.

- * 3.11. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
- * 3.12. Ghirra, Bonelli.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: definitivo.

3.13. Morfino, Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: stesso aggiungere le seguenti: e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali.

3.14. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: alla compatibilità ambientale aggiungere le seguenti: , alla sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico, alla vulnerabilità sismica.

3.15. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: e alla localizzazione dell'opera con le seguenti: , alla localizzazione dell'opera e all'altezza della stessa rispetto alla superficie marittima, che non può in ogni caso essere inferiore a settanta metri.

3.16. Faraone, Ruffino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: modifiche aggiungere le seguenti: alla modellazione geologica e.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

- a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera;
- b) alla lettera e), dopo la parola: tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici..
- **3.17.** Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: modifiche aggiungere le seguenti: alla modellazione geologica e.

- * 3.18. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
- * 3.19. Ghirra, Bonelli.
- * 3.20. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Cesa, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, per le azioni sismiche, accelerazioni di picco al suolo almeno pari all'accelerazione di gravità (PGA di 1g).

3.21. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Orrico.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa quella relativa ai materiali da utilizzare per la realizzazione dell'infrastruttura.

Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) le prescrizioni relative all'inserimento tra i criteri di valutazione dell'offerta dell'approvvigionamento di materiali prodotti per almeno il 90 per cento da impianti appartenenti ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, privilegiando la minore distanza dal luogo di produzione di detti materiali; ».

3.22. Almici.

(Ritirato)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche alla luce del

cambiamento climatico in atto, secondo i modelli predittivi più sfavorevoli all'opera.

3.23. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE.

3.25. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE in relazione alla protezione delle risorse marine.

3.24. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: evoluzione tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,.

- * **3.26.** Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
- * 3.27. Bonelli, Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) al fenomeno del gigantismo navale.

3.28. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2, sono acquisiti i seguenti documenti:
- *a)* i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000

(Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

- b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore.
- **3.29.** Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al progetto di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico.

3.30. Ghirra, Bonelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Il progetto definitivo integrato e corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto, in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica.
- 3.31. Ghirra, Bonelli.

Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

3.32. Stumpo, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Marino, Iacono.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la relazione di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione di un nuovo parere entro 90 giorni dalla ricezione e.

3.33. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo,

3.34. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.35. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3.36. Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 5, settimo periodo, sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del comma.

3.37. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici.

3.38. Bonelli, Ghirra.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 2-bis,.

3.39. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

3.40. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: è limitata ai contenuti fino alla fine del comma con le seguenti: è effettuata su tutti i contenuti del progetto definitivo integrato. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o istruttorie. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.41. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.

3.42. Fede, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i progetti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3.43. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasmette il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8, e le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro il termine di sessanta giorni.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri parlamentari di cui al comma 6-bis,.

3.44. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: al Consiglio superiore dei lavori pubblici e.

3.45. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Orrico.

Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: per l'approvazione aggiungere le seguenti: , entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

3.46. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) i progetti di fattibilità tecnico economica delle infrastrutture complementari, di tipo stradale e ferroviario, da realizzare in Calabria e Sicilia in concomitanza con la durata del cantiere dell'intervento.

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima approvazione riguarderà i progetti delle infrastrutture complementari per le quali ne scaturisce la localizzazione e si provvede all'assegnazione della dotazione finanziaria mediante successive deliberazioni e dispositivi legislativi.

3.47. Faraone, Ruffino.

Al comma 8, dopo la parola: maggioranza aggiungere le seguenti: di almeno i due terzi.

3.48. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

Sopprimere il comma 9.

3.49. Ghirra, Bonelli.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale.

3.50. Bonelli, Ghirra.

Al comma 11, dopo le parole: del progetto esecutivo aggiungere le seguenti: e delle relative varianti.

3.51. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Cesa, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.

3.52. Bonelli, Ghirra.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021.

3.53. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Garanzie per l'esecuzione delle opere infrastrutturali)

- 1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
- 2. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le for-

niture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

- 3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- *a)* quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- *b)* in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- *c)* su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- 4. La società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- 5. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 6. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
- 7. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

3.01. Almici.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Garanzie per l'esecuzione delle opere infrastrutturali)

- 1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
- 2. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
- 3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- *a)* quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- *b)* in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- *c)* su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- 4. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da

parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

5. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.

3.02. Almici.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e coinvolgimento delle imprese di fornitura italiane nella realizzazione dell'opera)

- 1. La stazione appaltante inserisce tra i criteri di valutazione delle offerte l'approvvigionamento di materiali prodotti in impianti ricadenti in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta e privilegiando altresì la minore distanza dal luogo di produzione di detti materiali.
- 2. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, gli operatori economici, ivi compresi i subappaltatori e le società di esecuzione da essi costituite, si impegnano in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresen-

tante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali utilizzati rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/ 87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario non sia temporaneamente in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta.

3.03. Almici.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di finanza di progetto)

1. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'ente concedente e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

3.04. Almici.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di semplificazione in ambito di finanza di progetto)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Se il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente ovvero se il provvedimento autorizzatorio sia già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento. ».

3.05. Almici.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Accordo di programma)

- 1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, di durata pluriennale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Regione Calabria, la Regione Siciliana, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni.
- 2. L'accordo di programma di cui al comma 1 disciplina le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei se-

guenti obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera e coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, nei territori di cui al comma 1:

- 1) interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica;
- 2) previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria;
- 3) previsione di opere mitigatrici, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale;
- 4) favorire la stipulazione tra la società concessionaria, il contraente generale e le regioni Siciliana e Calabria, anche con la partecipazione delle organizzazioni di settore, di appositi accordi finalizzati sia alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia alla progettazione esecutiva, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.
- 3. L'accordo di programma deve includere il cronoprogramma degli interventi ivi previsti e lo stanziamento delle relative risorse.
- **3.06.** Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Procedure espropriative relative all'opera)

1. Con riguardo alle procedure espropriative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio *internet* ad accesso riservato, deno-

- minato « cassetto virtuale », finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonché uno spazio *internet* a libero accesso, denominato « fascicolo virtuale », finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.
- 2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale, del deposito degli atti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notifica degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 - 3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:
- a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;
- *c)* il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;
- *d)* i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
- *e)* una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;
- f) le comunicazioni di avvio del procedimento;
- g) i decreti di accesso, occupazione, esproprio;

- *h)* le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
- 3.07. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Cesa, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

- * **4.2.** Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.
- * 4.3. Bonelli, Ghirra.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 implica quanto segue:
- a) che saranno a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre gli saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;
- *b)* l'obbligo per il contraente generale di fare fronte a eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;
- c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;
- d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che saranno stipulati che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:
- e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

- ** **4.4.** Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.
- ** **4.5.** Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

4.6. Bonelli, Ghirra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 3-*bis*. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) sono a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;
- b) l'obbligo per il contraente generale di far fronte ad eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;
- c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;
- d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare di rafforzare il

controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

- e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita all'articolo 30 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- 4.7. Ghirra, Bonelli.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle relazioni tecniche specialistiche.

- * **4.8.** Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
- * 4.9. Ghirra, Bonelli.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e degli studi geologici.

4.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- 4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, del rilevante contenzioso tuttora in corso tra la concessionaria e le parti private, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.
- **4.11.** Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Al comma 5, sostituire le parole: Consiglio e, con le seguenti: Consiglio, con particolare riguardo al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 72, in materia di obbligo di nuova procedura d'appalto in caso di aumento di prezzo eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché.

4.12. Ghirra, Bonelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive un accordo di programma quadro con la regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria e il comune di Villa San Giovanni volto a prevedere lo sviluppo integrato del territorio del comune di Villa San Giovanni sotto il profilo urbanistico, trasportistico e ambientale, con particolare riguardo alla ridefinizione dei servizi di mobilità intermodale, viabilità congruente con le opere di collegamento e di mobilità dinamica, allo sviluppo del porto turistico, delle attività commerciali, fieristiche, e alla riqualificazione dell'area costiera, allo spostamento degli approdi a Sud, già oggetto degli accordi di programma del 1990, nonché alla riqualificazione e valorizzazione delle aree collinari cittadine.

4.13. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di

libera concorrenza e di non discriminazione.

4.14. Bonelli, Ghirra.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di riqualificazione dell'Autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Con il decreto di cui al primo periodo, è stabilito il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. Con il medesimo decreto è, altresì, stabilita una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.15. Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione Sicilia e la Regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera.

4.16. Cannizzaro, Zinzi, Mattia, Semenzato, Mazzetti, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cortelazzo, Arruzzolo, Caroppo, Maccanti, Raimondo, Cesa, Sorte, Dara,

Amich, Tosi, Marchetti, Baldelli, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti esistenti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine l'Autorità di sistema portuale verifica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, quelle che possono essere destinate alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture di cui al primo periodo.

4.17. Cannizzaro, Semenzato, Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: del personale di amministrazioni pubbliche, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 8, secondo periodo, dopo le parole: modalità del distacco aggiungere le seguenti: , comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, organi, enti o istituzioni di appartenenza.

4.18. Maccanti, Mattia, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Mazzetti, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Piz-

zimenti, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Zinzi, Raimondo, Caroppo, Cesa, Dara, Amich, Sorte, Marchetti, Baldelli, Tosi, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo. Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cento con la seguente: cinquanta.

4.19. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli: Iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa (Discussione congiunta e rinvio)

38

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente della XI Commissione, Tiziana NISINI, indi del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli: Iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, invita i presentatori ad illustrare gli atti di indirizzo in titolo.

Marco SARRACINO (PD-IDP) illustra la risoluzione 7-00011 Peluffo, di cui è cofirmatario, osservando come la vicenda della Dema Spa testimonii che è in atto un processo di desertificazione industriale nel Meridione, che rischia di penalizzare seriamente tali territori dal punto di vista occupazionale e produttivo.

Fa notare che, dagli ultimi incontri svolti presso il Ministero con le organizzazioni

sindacali, non sembra vi siano incoraggianti sviluppi, facendo presente che tale immobilismo rischia di condurre ad uno svuotamento di competenze all'interno dell'azienda, tenuto conto che i lavoratori saranno portati ad accettare altre offerte di lavoro. Fatto notare che il suo gruppo intende monitorare con attenzione anche la situazione relativa all'individuazione di altri possibili acquirenti, al fine di scongiurare eventuali passaggi di proprietà non adeguati a salvaguardare i lavoratori interessati, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni, in particolare ascoltando le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sull'argomento in discussione.

Auspicando che sul tema in oggetto possa registrarsi il consenso di tutte le forze politiche, osserva, da ultimo, che la risoluzione in oggetto impegna il Governo ad adottare, d'intesa con tutti gli attori istituzionali coinvolti in questa vicenda, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile per l'attivazione di uno specifico tavolo di crisi per la società Dema, al fine di trovare soluzioni utili per una prospettiva industriale finalizzata a salvaguardare i siti produttivi, i livelli occupazionali e il patrimonio di professionalità della manodopera impiegata.

Emma PAVANELLI (M5S) ricorda che la posizione della società Dema, che conta alcuni siti produttivi in Campania e Puglia con significativi livelli occupazionali, è assai critica nonostante i non trascurabili aiuti ricevuti nel corso degli ultimi anni che, tuttavia, non sono stati in grado di cambiare la situazione.

La persistenza di tali gravi condizioni è il motivo che sta alla base della risoluzione a sua prima firma, oggi in discussione congiunta. Ritiene peraltro utile svolgere un breve ciclo di audizioni, ascoltando la parte imprenditoriale e le organizzazioni sindacali, per gli opportuni approfondimenti istruttori volti a far emergere con maggiore chiarezza tutte le criticità nonché a conoscere quale sia la visione dell'azienda circa il suo futuro produttivo e occupazionale. Crede, infatti, che sia necessario poter avere un quadro più ampio ed esaustivo delle reali condizioni per favorire la ricerca e la definizione di soluzioni condivise e affinché i lavoratori coinvolti possano avere un'idea delle azioni concrete che l'azienda è in grado di attuare.

Ritiene, peraltro, che una crisi occupazionale che ancora una volta colpisse il Mezzogiorno sarebbe un colpo ancora più grave se contestualizzata al momento di estrema crisi economica che vive l'intero Paese, tanto più se si considera che il

settore produttivo in questione risulta in espansione nel resto dell'Europa.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter* di discussione, anche alla luce della richiesta di svolgere un ciclo di audizioni su un tema ritenuto di particolare urgenza, considerati i rischi di depauperamento di competenze professionali che potrebbe essere determinato da una fuga dei lavoratori in altri territori.

Walter RIZZETTO, presidente, alla luce del presente dibattito, condivisa l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni in titolo, ritiene opportuno fissare alle ore 18 di venerdì 28 aprile il termine entro il quale i gruppi possono indicare i soggetti da audire.

Fa presente, in ogni caso, che le modalità di prosecuzione della discussione saranno definite più puntualmente nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato ai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, auspicando che si giunga in tempi rapidi all'approvazione di un atto di indirizzo al Governo.

Rinvia, dunque, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.	
Audizione di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del <i>lobbying</i> presso l'Università LUISS (in videoconferenza), e di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (in videoconferenza) (Svolgimento e conclusione)	57
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i> –	
Nulla osta)	57

AVVERTENZA

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia del provvedimento.

58

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che – secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – oggi si svolgerà e concluderà l'esame preliminare.

Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, già approvato dal Senato, che ha introdotto nel testo significative modifiche. Segnala, preliminarmente, che il provvedimento si prefigge di rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, di potenziare i flussi regolari, di intensificare i corridoi umanitari e di contrastare le reti criminali degli scafisti.

Passando quindi alla descrizione dei contenuti del provvedimento, che a seguito dell'esame del Senato risulta composto da 25 articoli in luogo degli originari 12, fa presente che l'articolo 1 interviene in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale. In particolare, il comma 1 prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Ciò in deroga, precisa il comma, all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ricorda che tale articolo 3 del testo unico prevede, in sintesi, la seguente procedura per la programmazione dei flussi di ingresso: predisposizione ogni tre anni - salva la necessità di un termine più breve - del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione; il documento è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica; il documento individua tra l'altro i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso; definizione con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri delle quote di ingresso, con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso

d'anno, sulla base dei criteri generali adottati nel documento programmatico; in caso di mancata adozione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio può provvedere in via transitoria. Anche sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro delle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri - di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, - nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il decreto è comunque adottato. Il comma 3 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve indicare i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché le quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri. Fa presente a tale proposito che, rispetto all'articolo 3 del testo unico dell'immigrazione, la procedura speciale introdotta per il triennio 2023-2025 prevede quindi – salva la possibilità di aggiornamenti di cui al successivo comma 4 - un unico documento che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia. Il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l'opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3: le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminate nell'ambito degli ulteriori decreti adottati. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Il comma 5 prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Si ricorda che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. A tale previsione si collega quella recata dal comma 5-ter, inserito in sede di esame da parte del Senato. Tale comma modifica, per le medesime finalità di cui al comma 5, l'articolo 21 del testo unico delle leggi in materia di immigrazione, inserendovi il nuovo comma 1-bis. Secondo tale comma, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del medesimo (le quali presuppongono la presentazione di apposita istanza da parte dei datori di lavoro), in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Tale disposizione appare dunque volta ad introdurre a regime, nel testo unico delle leggi in materia di immigrazione, una previsione analoga a quella di cui al comma 5. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto anche il nuovo comma 5-bis che stabilisce che, nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 2 reca alcune modifiche al citato decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, con riguardo alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta. Nel dettaglio, evidenzia che le novelle di cui alla lettera a) del comma 1, oltre ad introdurre modifiche di coordinamento del testo, intervengono sui profili temporali della suddetta procedura nonché sui casi di accertamento di elementi ostativi successivo al nulla osta e introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (e del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. Viene inoltre stabilito che al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La successiva lettera b) reca, con riferimento al lavoro stagionale, una novella di coordinamento con quella introdotta dalla suddetta lettera a). La novella di cui alla lettera c) pone a regime una disciplina transitoria, già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023. Tale disciplina, in primo luogo, demanda la verifica – all'interno della procedura di rilascio di nulla osta - dei requisiti concernenti l'osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro (verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro) ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato). In ordine alla predetta verifica, sono inoltre introdotti ulteriori criteri specifici, relativi alla capacità patrimoniale, all'equilibrio economico-finanziario, al fatturato e al numero dei dipendenti e al tipo di attività svolta dall'impresa. In secondo luogo, la disciplina in oggetto esclude la necessità di tale verifica per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa. La novella di cui alla lettera c) reca altresì una disposizione di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera a).

L'articolo 3 interviene in materia di riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione. Nel dettaglio, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse, mentre la lettera b), oltre ad adeguare il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute, integra l'ambito delle attività dei programmi ministeriali, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica. La lettera c) introduce il principio che il lavoratore straniero, l'apolide e il rifugiato, dopo la completa partecipazione alle attività di istruzione e di formazione che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri. Per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi (secondo la novella di cui alla lettera d)), in favore dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti dalla precedente disciplina. Sempre la lettera c) richiede, al fine del beneficio dell'esclusione dalle quote suddette, che la domanda di visto di ingresso sia presentata (a pena di decadenza) entro sei mesi dalla conclusione del corso e che la medesima istanza sia corredata dalla conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro. Resta fermo che, per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla osta - in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate -, hanno luogo la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La lettera e) prevede la possibilità di promozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 dell'articolo 3 - intervenendo sul comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 – prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche al di fuori delle quote.

L'articolo 4, composto da un unico comma, apporta alcune modifiche all'articolo 5 del testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo. Per le tre tipologie di permessi sopra richiamate si supera infatti l'attuale previsione generale (di cui all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del testo unico) secondo la quale il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale (che è fissata in un massimo due anni per le tre tipologie indicate dalla norma). Come si legge nella relazione illustrativa del testo del decretolegge originario, la ratio sottesa alla disposizione sarebbe quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, snellendo al contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

L'articolo 4-bis - introdotto in sede di esame da parte del Senato - interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare, sostituendo integralmente il comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico dell'immigrazione, si prevede che tale permesso di soggiorno può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Si prevede, altresì, che la conversione del permesso per minore età in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accertamento di tali presupposti, il nuovo comma 1-bis continua a distinguere - analogamente a quanto fa la normativa vigente – la posizione dei minori non accompagnati da quella dei minori non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela, prevedendo per le due categorie una differente disciplina. Solo per i primi, il permesso di soggiorno può essere rilasciato a condizione che i minori siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). Per i minori affidati o sottoposti a tutela si richiede invece il parere positivo del Comitato per i minori stranieri. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico non ripropone, rispetto al testo vigente, la previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché la previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del cosiddetto silenzio assenso.

Il comma 1 dell'articolo 5 riconosce ai datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, la possibilità di ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 - ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto in esame - l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. Il comma 2 sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 1 del decretolegge 28 febbraio 2005, n. 22, con l'obiettivo di aggiornarne le disposizioni in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede una serie di misure relative al sistema di prima accoglienza e alle attività di controllo delle frontiere. Nel dettaglio, faccio presente che il comma 1 dispone che fino al 31 dicembre 2025, anche per la realizzazione dei punti di crisi (cosiddetti hotspot) e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico immigrazione e dei centri governativi di prima accoglienza (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), si applichino le facoltà di deroga dell'articolo 10 del decreto-legge al nostro esame. Anticipa qui che tale disposizione introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, dalle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea. Rammenta poi che gli hotspot sono aree di sbarco attrezzate nei pressi (o nelle immediate vicinanze) dei porti selezionati in cui vengono convogliati i flussi migratori in arrivo via mare. Si tratta, pertanto, di strutture di primo soccorso e accoglienza presso le quali i migranti permangono per il tempo stret-

tamente necessario alla definizione delle operazioni di prima assistenza materiale e sanitaria e per le procedure di identificazione. I centri governativi di prima accoglienza sono invece strutture dislocate sull'intero territorio nazionale, istituite per rispondere alle esigenze di prima accoglienza e per il completamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, quando queste non siano state terminate negli hotspot. I Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) sono strutture - istituite dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - ove vengono trattenuti i migranti irregolari che non facciano richiesta di protezione internazionale o non ne abbiano i requisiti, in vista dell'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Per la realizzazione dei soli punti di crisi e delle strutture di cui al citato articolo 10ter del testo unico, il comma 1 consente altresì di utilizzare le risorse già stanziate, ai fini della realizzazione dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il comma 2 dell'articolo 5-bis prevede che, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa a fronte di situazioni di particolare affollamento, fino al 31 dicembre 2025 il Ministero dell'interno possa avvalersi della Croce Rossa Italiana per la gestione della struttura, estendendo anche a tali casi le facoltà di deroga previste dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, già richiamate. La disposizione precisa che, per tale struttura, sono assicurate le prestazioni previste dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2021. Segnala, a tale proposito, che tra le prestazioni previste dallo schema di capitolato, che devono essere assicurate dall'ente gestore figurano: il servizio di gestione amministrativa, il servizio di assistenza generica alla persona, il servizio di

assistenza sanitaria; la fornitura, il trasporto e la consegna di beni. Il comma 3 dell'articolo 5-bis - introducendo il nuovo comma 1-bis all'articolo 10-ter del testo unico delle leggi sull'immigrazione - attribuisce al Ministero dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività. Per consentire una gestione coordinata degli adempimenti delle competenti autorità, la disposizione prevede altresì che l'individuazione di tali strutture laddove siano destinate alle procedure di frontiera con trattenimento - e della loro capienza sia effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia. Il comma 4 dell'articolo 5-bis - introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 – prevede che, nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di prima accoglienza o nelle strutture temporanee appositamente allestite (di cui al comma 1 dello stesso articolo 11), il prefetto può disporre che l'accoglienza avvenga, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 11 del decreto legislativo (vale a dire da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici e, nei casi di estrema urgenza, attraverso procedure di affidamento diretto). La disposizione prevede, altresì, che in tali strutture siano assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12, già richiamato. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi, il comma 5 autorizza il Ministero dell'interno a stipulare uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023, disponendo in merito alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 5-ter - anch'esso introdotto durante l'esame da parte del Senato interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI). In particolare, con una prima modifica al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, i richiedenti la protezione internazionale sono esclusi dall'accesso ai servizi del SAI (comma 1, lettera a), dell'articolo 5-ter). In sostanza si ripropone quanto disposto nella scorsa legislatura per effetto del decreto-legge n. 113 del 2018, successivamente superato dalle disposizioni del decreto-legge n. 130 del 2020. Rammenta a tale proposito che, in base alla normativa vigente, i servizi del Sistema di accoglienza e integrazione sono destinati ai titolari della protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, nonché, nei limiti dei posti disponibili: ai richiedenti la protezione internazionale; ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno per protezione speciale; per cure mediche; per protezione sociale; violenza domestica; per calamità; di particolare sfruttamento lavorativo; per atti di particolare valore civile; per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati; ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. Le successive modifiche recate dall'articolo 5-ter prevedono tuttavia due possibilità di accoglienza nel SAI per i richiedenti la protezione internazionale. In particolare la lettera b) del comma 1 intervenendo sul comma 1-bis del medesimo articolo 1-sexies del citato decretolegge n. 416 del 1989 - prevede che possano continuare ad accedere al SAI quei richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero in seguito a evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Segnala a tale proposito che la relazione di accompagnamento all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo in sede di esame al Senato motiva tale eccezione in relazione al fatto che, per la maggior parte, si tratta di migranti per i quali sono state già espletate all'estero tutte le procedure preliminari alla definizione della loro posizione giuridica. In secondo luogo (comma 2, lettera b), n. 2) dell'articolo 5-ter del decreto-legge in esame) con l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è fatta salva la possibilità di accesso ai servizi del SAI per i richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle categorie di soggetti vulnerabili, individuate ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. A tale proposito ricorda che nell'ambito delle misure di accoglienza, il decreto legislativo n. 142 del 2015 riserva una particolare attenzione ai soggetti « portatori di esigenze particolari » (cosiddette persone vulnerabili), il cui novero è ampliato rispetto al passato e ricomprende: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. Un'ulteriore modifica al Sistema di accoglienza e integrazione è introdotta dalla disposizione recata dalla lettera *c*) del comma 1, la quale – introducendo il comma 1-quater al medesimo articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, già modificato dal decreto-legge in esame, prevede che i titolari di protezione internazionale e i titolari degli altri permessi di soggiorno speciali che valgono ai fini dell'accesso alla rete SAI decadono dalle relative misure di accoglienza ove non si presentino presso la struttura di destinazione entro sette giorni dalla comunicazione che viene loro trasmessa dal servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, attivato dal Ministero dell'interno ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989. È fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario. Segnala a tale proposito che, a differenza della nuova disposizione, che appare configurare una decadenza automatica, con la normativa attualmente vigente la revoca delle misure di accoglienza richiede un apposito provvedimento amministrativo, impugnabile in sede giurisdizionale. Le ulteriori disposizioni del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5-ter recano norme di coordinamento del decreto-legge n. 416 del 1989 e del decreto legislativo n. 142 del 2015, conseguenti alle modifiche descritte. Si limita in questa sede a segnalare il comma 2, lettera a), che modifica l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 in modo da sopprimere la distinzione, ad oggi valevole per tutti i richiedenti protezione internazionale, tra prima assistenza nei centri governativi e seconda accoglienza nella rete SAI. A tal fine il comma 2 dell'articolo 8 è riformulato disponendo che l'accoglienza dei richiedenti asilo è assicurata nei centri governativi, salve le eccezioni già viste. Il comma 3 dell'articolo 5-ter reca una disposizione di carattere transitorio in base alla quale le nuove disposizioni sull'accoglienza integrata non trovano applicazione nei confronti di quei richiedenti protezione internazionale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano presenti nel Sistema di accoglienza e integrazione. I commi 4 e 5 escludono dall'applicazione delle nuove disposizioni i migranti da due diversi contesti internazionali di crisi ed emergenza umanitaria. Si tratta in particolare dei cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità

internazionale che lo coadiuvava, nonché dei profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto. Infine, il comma 6 dell'articolo 5-ter reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5-quater introduce ipotesi di riduzione delle condizioni di accoglienza, a tal fine modificando in più parti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attualmente disciplina le sole ipotesi di revoca dell'accoglienza all'interno dei centri di prima accoglienza (articolo 9) o dei centri di accoglienza straordinaria - CAS (articolo 11). È quindi introdotta nell'articolato la nuova previsione dei casi di riduzione delle misure di accoglienza. In particolare, sostituendo il comma 2 del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (lettera b) del comma 1 dell'articolo 5-quater), si stabilisce che nei casi di violazione grave o ripetuta da parte del richiedente delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto competente, oltre a poter disporre il trasferimento in altra struttura, può adottare i seguenti provvedimenti di riduzione delle misure di accoglienza: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi erogati nei centri di accoglienza, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Evidenzia che il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili - che con le nuove disposizioni è causa di riduzione delle misure di accoglienza - rientra in base alla normativa vigente tra le ipotesi di revoca delle stesse (articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 142 del 2015, soppressa dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame). La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5-quater introduce nell'articolo 23 del richiamato decreto legislativo un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale le misure di revoca o di riduzione sono adottate in modo individuale, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento ad eventuali condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente devono essere inoltre comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Anche il comma 4 dell'articolo 23 viene modificato (lettera d) del comma 1 dell'articolo 5-quater), al fine di prevedere che, nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiami formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure previste, trasmetta tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti. Da ultimo, sono introdotte disposizioni di coordinamento al comma 5 del citato articolo 23, estendendo ai provvedimenti di riduzione dell'accoglienza la disciplina sull'efficacia e sui ricorsi avverso i provvedimenti di revoca (lettera e) del comma 1 dell'articolo 5-quater). È inoltre modificata la rubrica del citato articolo 23, intitolata alla «revoca » delle misure di accoglienza per introdurvi anche il riferimento alla «riduzione » delle misure (lettera f) del comma 1 dell'articolo 5-quater).

L'articolo 6, non modificato nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, nei casi in cui l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. I centri per migranti cui fa riferimento la disposizione sono: i centri governativi di prima accoglienza (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015); le strutture temporanee di accoglienza (previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015); i punti di crisi (cd. hotspot), dove affluiscono, per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, gli stranieri giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare (ai sensi dell'articolo 10-ter del TU immigrazione); i centri di permanenza per i rimpatri, ove sono trattenuti gli stranieri in attesa di esecuzione di provvedimento di espulsione (in base all'articolo 14 del TU). In relazione a questi centri, in caso di gravi inadempimenti nella gestione, il comma 1 prescrive la nomina da parte del prefetto di uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto. I commissari sono scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di « qualificate e comprovate » professionalità. Il richiamo, in quanto compatibili, dei commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 comporta l'attribuzione ai commissari di tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa; l'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. Il comma 2 disciplina un duplice profilo: il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto oggetto della misura straordinaria. Il compenso dei commissari – il quale è detratto da quanto versato come pagamento all'impresa - è quantificato nel decreto prefettizio di nomina, sulla base di parametri individuati da un decreto del Ministero dell'interno, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. L'utile di impresa derivante dal contratto è accantonato - secondo determinazione dei commissari anche in via presuntiva - in un apposito fondo ed è insuscettibile di pignoramento. Esso vale quale garanzia per l'Amministrazione di risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento. Il comma 3 dispone che il prefetto, contestualmente alla misura straordinaria della nomina commissariale, avvii le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto, e che questo avvenga senza previa pubblicazione del bando. L'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentito dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) in taluni casi, tra cui la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. Da ultimo il comma 4 prevede che con l'affidamento e il subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiari la risoluzione per inadempimento del contratto, la quale opera di diritto. Conseguentemente i commissari nominati dal prefetto cessano dalle proprie funzioni.

Passando a trattare dell'articolo 6-bis, inserito nel decreto-legge nel corso dell'esame in Senato, evidenzia che esso prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. In particolare, in base al comma 1, la postazione dovrà essere attivata entro 6 mesi dalla conversione del decreto-legge nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana. Entro il medesimo termine, in base al comma 2, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, dovrà stipulare un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, finalizzato a garantire alla suddetta postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante. Il comma 3 dispone che l'attivazione della postazione medicalizzata avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 6-ter fa presente che la disposizione, introdotta dal Senato, elimina dall'elenco delle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza l'assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. In tali strutture dovranno conseguentemente essere erogate solo prestazioni di assistenza sanitaria e assistenza sociale, oltre a prestazioni di mediazione linguistico-culturale.

L'articolo 7 affronta il tema della protezione speciale ed è stato ampiamente modificato al Senato. Evidenzia, in particolare, che il comma 1 novella alcuni articoli del testo unico immigrazione per prevedere, anzitutto, l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche (lettera a), che modifica l'articolo 6, comma 1-bis, del testo unico). Con una modifica dell'articolo 18-bis del testo unico, la lettera b) del comma 1 inserisce i procedimenti penali per i delitti di induzione al matrimonio (di cui all'articolo 558bis del codice penale) tra quelli per i quali, se sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. La lettera *c*) interviene sui divieti di espulsione e respingimento e sulle disposizioni in materia di categorie vulnerabili di cui all'articolo 19 del testo unico. In particolare, in primo luogo, abrogando il terzo periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico sull'immigrazione, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo, la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, dispone che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inseri-

mento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine (numero 1). Evidenzia, in secondo luogo, che la disposizione sopprime la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno (numero 2). In terzo luogo, il decreto-legge modifica le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di « condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine » e non più in presenza di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie». Inoltre, coerentemente con la modifica di cui al comma 1, lettera a) è soppressa la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (numero 3). La lettera *d*) del comma 1 interviene sul permesso di soggiorno per calamità, previsto dall'articolo 20-bis del testo unico, prevedendo che tale permesso sia rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità « contingente ed eccezionale » e non «grave » (come attualmente previsto) e conseguentemente che il permesso sia rinnovabile se permangono tali condizioni, Si prevede inoltre che il permesso di soggiorno per calamità sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi. Viene poi soppressa la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per calamità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le modifiche apportate all'articolo 20-bis ne ripristinano la formulazione originaria, introdotta dal decretolegge n. 113 del 2018 e successivamente modificata dal decreto-legge n. 130 del 2020. Il comma 2 dell'articolo 7 introduce una disciplina transitoria, in base alla quale alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge (11 marzo 2023), nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente

questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale, continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 1. Rammenta poi che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis, il quale prevede che anche ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il comma 3 prevede un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico (oggetto di abrogazione ad opera del comma 1 dell'articolo in esame) e in corso di validità. Per effetto del comma 3 tali permessi sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza e resta ferma la possibilità di convertirli in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione, il comma 3 è finalizzato a consentire ai titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità.

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, interviene su alcune procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale. Rammenta come il comma 1, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera di cui al decreto legislativo n. 25 del 2008. La lettera a) reca una previsione relativa ai funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la disposizione vigente tale personale, assegnato con compiti istruttori a ciascuna Commissione territoriale, è individuato entro uno specifico contingente di personale altamente qualificato appositamente assunto (nel limite complessivo di 250 unità) per effetto del decreto-legge n. 13 del 2017. La modifica prevista dall'articolo 7-bis svincola l'individuazione dei funzionari amministrativi delle Commissioni da quell'esclusivo specifico contingente di personale, consentendo di attingerli altresì «dall'area dei funzionari o delle elevate professionalità » dell'Amministrazione civile dell'interno, che sia appositamente formato in materia di protezione internazionale, a cura di quella medesima amministrazione, successivamente all'ingresso in ruolo. La lettera b) interviene sulle procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale, enucleando, quale distinta fattispecie, il caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da straniero proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. La novella inoltre prevede per tale domanda che la procedura accelerata di esame possa essere svolta direttamente in loco (frontiera o zona di transito) e che la Commissione territoriale decida nel termine di sette giorni. La lettera c) interviene sulla disciplina dei casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Fa presente che, rispetto alla formulazione attuale - che prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda e non proceda all'esame, allorché il richiedente abbia reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione, e la reiterazione avvenga senza addurre « nuovi elementi » in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine – la novella aggiunge sia la dicitura « o nuove prove » che la previsione (valevole per gli « elementi » e per le « prove » da addurre in caso di reiterazione della domanda) che essi debbano rendere «significativamente più probabile » l'accoglimento della domanda. È peraltro posta – rispetto a siffatta previsione, mirante a rendere più stringente il controllo di ammissibilità della domanda di protezione, in caso di sua reiterazione - una 'esimente'. Essa consiste nella fondata allegazione, da parte del richiedente, di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove, in occasione della sua precedente domanda (o del successivo ricorso giurisdizionale). La lettera d) ri-

guarda le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, e interviene sulla eccezione al principio della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione negativa della Commissione territoriale, conseguente alla proposizione del ricorso da parte dello straniero presentatore della domanda di protezione internazionale. Riformulando il comma 3 dell'articolo 35 si amplia tale eccezione, così da includervi la domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro. La lettera e) introduce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l'articolo 35-ter, avente ad oggetto la sospensione della decisione sulla protezione internazionale, nella procedura di frontiera, quando il richiedente sia trattenuto. La nuova disposizione fissa in 14 giorni il termine per il ricorso (il termine ordinario è di 30 giorni) e per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione si applica il summenzionato articolo 35-bis, comma 3. L'istanza di sospensione dovrà essere proposta con il ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità. Il ricorso è immediatamente notificato (a cura della cancelleria) al Ministero dell'interno, presso la Commissione territoriale (o sua sezione) che abbia adottato l'atto impugnato, nonché al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la Commissione è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, dove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del termine, il giudice (in composizione monocratica) provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione della decisione sul ricorso, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto. L'accoglimento dell'istanza di sospensione determina l'ammissione dello straniero nel territorio nazionale ed il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Viceversa la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato perde efficacia se il ricorso sia rigettato (anche se con decreto non definitivo). Quanto sopra ricordato concerne la decisione sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale. Evidenzia che è su questo terreno che muove la procedimentalizzazione profilata da questo articolo aggiuntivo. Il comma 2 dell'articolo 7-bis amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015. In primo luogo, con le modifiche introdotte dalla lettera a), si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento. Inoltre, viene ampliato il novero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo. Infine, viene introdotta la possibilità di fare ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e alla verifica delle banche dati per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza del richiedente protezione internazionale trattenuto proprio perché non è stato possibile procedere alla sua identificazione. In secondo luogo, con le modifiche recate dalla lettera b), si introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo - al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato - nel caso di presentazione della domanda alla frontiera dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro. In questo caso il trattenimento avviene presso gli hotspot o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, presso i CPR. A tal fine viene inserito nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 6-bis. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 6-bis, il richiedente asilo alla frontiera può essere trattenuto qualora non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. L'individuazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria è demandata a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera e in ogni caso non può essere superiore ad un periodo di quattro settimane, non prorogabile (comma 3 del nuovo articolo 6-bis). Si prevede, infine, l'applicazione, per quanto è compatibile, della procedura di adozione del provvedimento di trattenimento del questore prevista in via generale per i richiedenti asilo dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che offre al richiedente una serie di garanzie. Infine, con l'inserimento nel decreto legislativo n. 142 del nuovo articolo 6-ter si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la c.d. procedura Dublino. Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 6-ter il trattenimento è disposto qualora non possano applicarsi le misure alternative al trattenimento nei CPR previste in via generale dal testo unico immigrazione. Il comma 2 del nuovo articolo 6-ter specifica che il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero in presenza di almeno due delle seguenti circostanze: mancanza di un documento di viaggio; mancanza di un indirizzo affidabile; inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti; mancanza di risorse finanziarie; ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Infine il comma 3 del nuovo articolo 6-ter chiarisce che il trattenimento è effettuato per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento e comunque non può superare un periodo complessivo di sei settimane che il giudice, su richiesta del questore e in presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento, può prorogare il trattenimento per ulteriori 30 giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane.

Per quanto riguarda l'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, fa presente che la disposizione interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolta dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo, disciplinato dal decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, il comma 1, lettera a), intervenendo sull'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisca dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l'espulsione. La lettera b) interviene sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 per modificare le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Da un lato, si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: a) qualora la Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; b) qualora dichiara l'inammissibilità della domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati addotti nuovi elementi. Dall'altro, la novella prevede che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non si applica, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, anche nei seguenti casi: quando la domanda di protezione internazionale non è accolta ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano; quando emergono, nel corso dell'istruttoria, fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Al di fuori di questi casi la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'attestazione dell'obbligo di rimpatrio. La medesima attestazione è prevista anche in caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale (così dispone la lettera c), intervenendo sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 25/2008). Con la lettera d), che novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, viene circoscritto, inoltre, il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità. Infine, con la lettera e) si dispone la possibilità per il difensore di accedere, prima del deposito del ricorso, alla videoregistrazione del colloquio personale sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda (a tal fine viene novellato l'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008).

L'articolo 7-quater, inserito nel decretolegge nel corso dell'esame in Senato, prevede che, ove è possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida dell'esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all'udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero nel CPR, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione. Fa presente che vengono a tal fine novellati gli articoli 13 e 14 del testo unico immigrazione.

L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del più volte citato decreto legislativo n. 25 del 2008. Più nel dettaglio il comma 1 prevede che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021, il difensore, munito di procura speciale (comma 2), può depositare istanza di esame: in via principale della domanda di protezione speciale; in via subordinata della domanda di protezione internazionale. L'articolo fissa, poi, i requisiti dell'istanza di decisione semplificata prevedendo che tale istanza debba motivare e documentare la sussistenza (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) dei presupposti di accoglibilità della domanda di riconoscimento della protezione speciale. In base al comma 4 la mancata produzione di documenti a corredo dell'istanza ne determina l'inammissibilità. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice designato con ordinanza non impugnabile. L'istanza è inoltre immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale, che ha adottato l'atto impugnato, e al PM i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, hanno la facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni (comma 3). La domanda di protezione speciale deve essere esaminata dal giudice in composizione monocratica. Quando ne ricorrono i presupposti il giudice accoglie l'istanza allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata provvedendo sulle spese (comma 5). Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve procedere alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (comma 7). Il comma 6 regola l'eventuale rimessione al collegio per la decisione. Il comma 8 disciplina in regime di impugnabilità del provvedimento adottato dal giudice in composizione monocratica. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo. Il comma 9 infine contiene la clausola di trattazione prioritaria di queste istanze con riserva di compatibilità del lavoro già organizzato dalla sezione specializzata.

Evidenzia alla Commissione che il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 12, reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

In particolare, fa presente che l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, le nuove disposizioni intervengono sul testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale. In particolare, il comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del testo unico immigrazione, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Ciò riguarda anzitutto la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti (comma 1 dell'articolo 12); la novella prevede per tale condotta la pena della reclusione da due a sei anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da uno

a cinque anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). L'innalzamento di pena riguarda inoltre la condotta di chiunque ponga in essere gli atti di cui al comma 1 quando: il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi (comma 3 dell'articolo 12). La novella prevede per tale condotta la pena della reclusione da sei a sedici anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da cinque a quindici anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). Evidenzia inoltre che il comma 1, lettera b) introduce nel testo unico immigrazione l'articolo 12bis, volto a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere - in violazione delle disposizioni del testo unico immigrazione una delle condotte descritte dal comma 1 del nuovo articolo, ossia: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto in qualunque modo di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. Per quanto riguarda la pena, la nuova fattispecie prevede la reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; la reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva – sempre quale conseguenza non voluta - la morte di una singola persona; la reclusione da 10 a 20 anni, quando si verifichino lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone. Il comma 3 dell'articolo 12-bis disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare, l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché per fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite nonché al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto. Il comma 4 dell'articolo 12-bis stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti – salvo quelle della minore età e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica - si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato. Il comma 5 del nuovo articolo 12-bis richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del testo unico, relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina ed in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3-quinquies); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-bis) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-ter). Il comma 6 del nuovo articolo 12-bis introduce, infine, una norma sulla giurisdizione volta a specificare che - fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità - ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, recano talune disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato di cui all'articolo 12-bis del testo unico immigrazione, oltre che a quello di cui all'articolo 12, talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale, relative al divieto di concessione di taluni benefici penitenziari (cd. « reati ostativi »); all'attribuzione della competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero alla procura distrettuale; al maggior termine di durata massima delle indagini preliminari.

Fa presente che l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1, intervenendo sull'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 novella l'articolo 13 del testo unico immigrazione per eliminare la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria. Infine il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, previsto dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).

Per quanto riguarda l'articolo 9-bis, evidenzia che è stato introdotto dal Senato e che prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e inte-

grazione. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico immigrazione.

L'articolo 9-ter, anch'esso inserito dal Senato, modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 251 del 2007) ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Per entrambe le ipotesi si specifica che è rilevante anche il rientro di breve durata e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.

L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A tal fine viene modificato l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, inserendo un nuovo comma 3-bis che semplifica le procedure per la realizzazione dei CPR.

L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Ricorda alla Commissione che secondo la normativa vigente, nei CPR lo straniero è trattenuto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino al massimo di 90 giorni complessivi. Tale periodo di trattenimento può essere ulteriormente prolungato di 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. La disposizione in commento amplia a 45 giorni il termine massimo di tale ulteriore proroga.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto prevede che il provvedimento non determini muovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Rammenta alla Commissione che l'articolo 12 dispone che il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e che dunque il decreto-legge è vigente dall'11 marzo 2023.

Nazario PAGANO, presidente, avendo rilevato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza – alle ore 14 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del *lobbying* presso l'Università LUISS (in videoconferenza), e di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (in videoconferenza).

(Svolgimento e conclusione).

Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Ca-

mera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del lobbying presso l'Università LUISS (in videoconferenza), e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (in videoconferenza), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato Pareri della I Commissione è chiamato, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, a esaminare gli emendamenti e subemendamenti riferiti alla proposta di legge C. 859, approvata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ». Ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

In qualità di relatore, segnala come le proposte emendative e subemendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato pareri approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Carlo Casonato, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trento, Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre, Maria Antonella Pasculli, professoressa aggregata di criminologia presso l'Università degli Studi di Bari e Giovanni Baldini, professore associato di diritto privato e docente di biodiritto presso Università degli Studi di Siena	60
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Silvia Albano, giudice presso la XVIII sezione civile del Tribunale di Roma, Gianluigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano Statale, Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino, Carlo Rugo Riva, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Palermo	60
INTERROGAZIONI:	
5-00614 Testa: Mantenimento delle sedi distaccate di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-00617 D'Orso: Misure per la piena attuazione del nuovo articolo 492-bis c.p.c., riguardante l'accesso ai dati patrimoniali dei debitori presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dell'anagrafe tributaria	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	68
Sull'ordine dei lavori	61
5-00592 Serracchiani: Misure per l'omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle carenze di organico del Tribunale di Gorizia	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	71
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Carlo Casonato, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trento, Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre, Maria Antonella Pasculli, professoressa aggregata di criminologia presso l'Università degli Studi di Bari e Giovanni Baldini, professore associato di diritto privato e docente di biodiritto presso Università degli Studi di Siena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.25.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Silvia Albano, giudice presso la XVIII sezione civile del Tribunale di Roma, Gianluigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano Statale, Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino, Carlo Rugo Riva, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano - Bicocca e Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Palermo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Inter-

viene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.35.

Pietro PITTALIS, presidente, avverte che, essendone fatta richiesta e non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda, quindi, che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del Regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00614 Testa: Mantenimento delle sedi distaccate di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Guerino TESTA (FDI) ritiene particolarmente positiva la risposta resa dal rappresentante del Governo in quanto dalla stessa si evince l'impegno dell'Esecutivo a esaminare attentamente tutte le criticità evidenziate dai territori, specialmente in un ambito sensibile come quello relativo alla riorganizzazione degli uffici giudiziari di alcune zone più interne e disagiate, colpite da eventi tellurici.

Auspica pertanto che gli uffici giudiziari dell'aquilano e del chietino possano continuare a svolgere il proprio lavoro egregiamente, pur nella consapevolezza che sarà necessario continuare a impegnarsi sul fronte della riorganizzazione, razionalizzazione e digitalizzazione.

5-00617 D'Orso: Misure per la piena attuazione del nuovo articolo 492-bis c.p.c., riguardante l'accesso ai dati patrimoniali dei debitori presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dell'anagrafe tributaria.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Valentina D'ORSO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita da rappresentante del Governo, pur apprezzandone lo sforzo di approfondire la tematica.

In primo luogo evidenzia come dal suo tenore si possa ricavare conferma del fatto che anticipare l'entrata in vigore della riforma del processo civile promossa dalla Ministra Cartabia sia stata una scelta scellerata oltre che inopportuna.

In particolare tale anticipazione non ha consentito di mettere a punti i necessari meccanismi applicativi del processo esecutivo – fase alla quale gli investitori riservano particolare interesse – che per sua natura rappresenta il cuore del processo civile in quanto con esso si realizza il credito e quindi tutela gli investitori.

Rammentando quindi che nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero il Ministro Nordio aveva precisato che l'effettività e la celerità del processo civile costituivano una priorità in quanto l'Esecutivo aveva a cuore l'impatto economico che lo stesso produce sugli investimenti del Paese, ritiene sconfortante la risposta ricevuta.

Prende atto che nella risposta si sottolinea come per dare effettività alla nuova scrittura dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile sia stata appena avviata la fase propedeutica, a partire dalla necessaria formazione dedicata agli ufficiali giudiziari che dovranno svolgere un'attività nuova, la cui realizzazione non appare particolarmente agevole.

Si domanda quindi se non fosse stato più efficace completare tale fase propedeutica prima di gettare in confusione avvocati e ufficiali giudiziari, anche perché l'articolo 155-bis del codice di procedura civile viene applicato in maniera non omogenea e sulla questione vi sono addirittura interpretazioni difformi da parte dell'Agenzia delle entrate.

In proposito rammenta come recentemente l'Agenzia delle entrate campana abbia fornito agli ufficiali giudiziari un modello dell'attestazione che gli stessi sono chiamati a rilasciare, suscitando l'allarme del sindacato degli ufficiali giudiziari che ha interrogato il Ministero per comprendere chi deve effettivamente fornire le indicazioni sul tema.

Sull'ordine dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che l'interrogazione De Bertoldi 5-00339 è stata ritirata dai presentatori.

5-00592 Serracchiani: Misure per l'omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle carenze di organico del Tribunale di Gorizia.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), aggiungendo come sia tuttavia notorio che, al di là dei problemi degli organici, si riscontra a volte la indisponibilità del personale a recarsi in determinati uffici. Fa presente quindi che sono allo studio una serie di strumenti volti a facilitare la presenza di personale in tribunali come quello di Gorizia ma evidenzia la complessità del problema ribadendo comunque che il Ministero intraprenderà tutte le iniziative necessarie per ricoprire i ruoli oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo da remoto, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza della risposta ma sottolinea che nonostante gli sforzi effettuati anche nella precedente legislatura per avviare nuovi concorsi e per consentire lo scorrimento delle graduatorie esistenti, il problema per alcuni tribunali come quello di Gorizia, come evidenziato anche dal Viceministro Sisto, è che il personale spesso non ne accetta la destinazione.

In proposito cita il caso, già richiamato nell'interrogazione a sua firma, dei 6 funzionari amministrativi assegnati a Gorizia che non hanno accettato la destinazione.

Sottolinea quindi che l'apparato giudiziario, per poter assolvere alla sua delicata funzione nei confronti degli operatori e dei comuni cittadini, deve dotarsi di un adeguato organico, a tutti i livelli.

Richiama inoltre la difficile situazione di sofferenza in cui versa l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti e quello del giudice di pace di Gorizia, dal quale dipende tra l'altro anche il centro di permanenza e rimpatri di Gradisca e Isonzo che impone un importante carico di lavoro.

Sollecita quindi l'Esecutivo a fare tutto il possibile per individuare i corretti strumenti per incentivare l'arrivo di nuovi operatori di giustizia, anche attraverso la attivazione di protocolli di intesa con le amministrazioni locali e a velocizzare le procedure relative allo scorrimento delle graduatorie una volta acquisita la rinuncia di uno degli assegnatari al servizio.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 2 maggio e pertanto la Commissione ne dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro questa settimana.

In qualità di relatore, sottolinea che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame – originariamente composto da 12 articoli – sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali dei cosiddetti « scafisti ».

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, evidenzia i profili di competenza della Commissione Giustizia.

In primo luogo, segnala che l'articolo 5, comma 2, assegna la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria. La predetta norma specifica che la finalità è quella di dotare l'ispettorato di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, « anche connesse ai flussi migratori irregolari ».

L'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo.

Inoltre, modifica le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: qualora la Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; qualora dichiara l'inammissibilità della domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati addotti nuovi elementi.

Attualmente la disposizione vigente dispone che avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008). Non viene specificato che tipo di decisione.

La lettera *d*), invece, circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente alle decisioni di rigetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e non anche di inammissibilità (articolo 29).

Precisa inoltre che è ammesso ricorso al giudice ordinario anche avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 (revoca e cessazione dello *status* di protezione internazionale).

La lettera *e*) dispone la possibilità per il difensore di accedere alla videoregistrazione del colloquio personale sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda.

L'articolo 7-quinquies prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei quali il ricorso sia stato depositato entro il 31 dicembre 2021, il difensore può depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

L'articolo inoltre fissa i requisiti dell'istanza prevedendo che essa debba motivare e documentare la sussistenza dei presupposti di accoglibilità della domanda di riconoscimento della protezione speciale, a pena di inammissibilità, la quale è dichiarata con ordinanza non impugnabile.

L'istanza è inoltre immediatamente comunicata alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato, e al pubblico ministero i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, hanno la facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni. Si specifica che la domanda di protezione speciale è esaminata dal giudice in composizione monocratica. Quando ne ricorrono i presupposti il giudice accoglie l'istanza allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata provvedendo sulle spese, altrimenti rimette la decisione al collegio. Il comma 7 prevede l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 8 disciplina il regime di impugnabilità del provvedimento adottato dal giudice in composizione monocratica, prevedendo che contro il decreto possa essere proposto ricorso in cassazione, applicandosi le norme previste dal citato articolo 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo.

Infine, il comma 9 contiene la clausola di trattazione prioritaria di queste istanze con riserva di compatibilità del lavoro già organizzato dalla sezione specializzata.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina penale recata dall'articolo 12 Testo unico dell'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.

Il comma 1, lettera *a*), aumenta di un anno, portandoli a due e sei anni, i limiti minimi e massimi di pena detentiva, per chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo unico immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti. Ancora aumenta di un anno, portandoli a sei e sedici anni, la pena detentiva per chiun-

que ponga in essere i medesimi atti quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, oppure la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità, o ancora è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. O ancora se il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti. O infine se gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi.

Per entrambe le fattispecie resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona

La lettera *b*), prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'elemento aggiuntivo che caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte già sanzionate dal Testo unico immigrazione (sopra descritte) è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. A riguardo si prevede: la reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; la reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva la morte di una singola persona; la reclusione da 10 a 20 anni, quando si verifichino lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Il comma 3 del nuovo articolo 12-bis disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare: l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti; l'aumento della pena da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché per i fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavo-

rativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite, oppure al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.

Inoltre, il comma 4 stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti – salvo quelle della minore età (*ex* articolo 98 del codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (*ex* articolo 114 del codice penale) – si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato, non potendo essere ritenute equivalenti o prevalenti con le citate aggravanti.

Il comma 5 richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del testo unico, relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina e in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3-quinquies); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-bis) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-ter).

Il comma 6 introduce infine una norma sulla giurisdizione volta specificare che – fermo quanto disposto dall'articolo 6 c.p. in tema di territorialità – se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano – sussiste la giurisdizione italiana anche quando la morte o le lesioni si verifichino al di fuori del territorio dello Stato italiano.

I commi 2, 3 e 4 recano talune disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale, relative: al divieto di concessione di taluni benefici penitenziari (cosiddetti « reati ostativi »); all'attribuzione della competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero alla procura distrettuale; al maggior termine di durata massima delle indagini preliminari.

L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che l'estensione del termine a sessanta giorni, in luogo a quello ordinari di trenta, per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero.

Il comma 2 elimina l'obbligo di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza ovvero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Nella formulazione finora vigente, la norma prevede l'obbligo della convalida in tutti i casi di espulsione eseguita dal questore con accompagnamento coattivo alla frontiera. La relazione sul punto precisa che la disposizione in esame intende semplificare e velocizzare l'attuale procedura senza incidere sulle garanzie di tutela giurisdizionale in quanto la convalida viene eliminata per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria.

Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. Nella relazione si sottolinea come l'invito previsto dalla disposizione ora abrogata allunghi « irragionevolmente i tempi dell'avvio del procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, la partenza volontaria o coattiva ».

Infine, l'articolo 9-bis estende l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita – già previsto per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose nei centri di permanenza per i rimpatri o nei

cosiddetti *hotspot*, – anche con riguardo ai centri di prima accoglienza o strutture temporanee, nonché in strutture afferenti al « sistema di accoglienza e integrazione ».

Pertanto, si prevede, in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in uno dei centri sopra menzionati, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto (ex articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), che quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video-fotografica, risulta l'autore del fatto. In questi casi è quindi consentito l'arresto entro le quarantotto ore dal fatto.

La disciplina vigente prevede inoltre che in tali casi si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-00614 Testa: Mantenimento delle sedi distaccate di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148/2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli Uffici Giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei Tribunali nei Comuni capoluogo di Provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 Tribunali, e delle relative Procure della Repubblica, in ogni Distretto di Corte di Appello.

L'auspicato obiettivo era all'evidenza di *spending review*, riducendosi il numero degli Uffici Giudiziari con l'allocazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro.

Il tema rimane anche politicamente sensibile, perché ogni qualvolta si ipotizza la soppressione di una struttura giudiziaria emergono inevitabili critiche e contrapposizioni tra chi vuole mantenere lo *status quo* e chi, invece, ritiene che sia più razionale e più efficiente accorpare gli Uffici Giudiziari.

In ogni caso si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.

Stiamo affrontando siffatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dal 1° settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai Comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento per gli Uffici Giudiziari, circostanza che ha accresciuto in misura considerevole gli oneri economici ministeriali relativi al mantenimento dei presìdi stessi.

Di recente, sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario – mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione – con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate (giustizia di prossimità pure supportata dal recente Progetto Polis).

In tale direzione, questo Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei Tribunali dell'Abruzzo (articolo 8 comma 8-ter del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023) e ha all'esame la possibile riapertura di Uffici Giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali.

La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2023 e quindi nel documento di economia e finanza, di recente licenziato dal Consiglio dei ministri.

Va altresì segnalato, per completezza, che nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge del 24 febbraio 2023 n. 13, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune » (AS 564), è stato proposto l'ordine del giorno G/564/22/5 avente ad oggetto la ricostituzione delle piante organiche del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari soppressi ricadenti nei circondari dei Tribunali di L'Aquila e Chieti, sul quale il Ministero della giustizia ha espresso parere favorevole previa riformulazione delle premesse e dell'impegno nei seguenti termini: « premesso che da più parti è stata evidenziata la necessità che i Tribunali soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai sensi degli articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 155 continuino a operare muniti della dotazione di personale necessaria ad assicurarne l'efficiente operatività;

impegna il Governo a ricostituire le piante organiche del personale amministrativo dei suddetti Tribunali ». Gli ordini del giorno proposti, al momento, non sono ancora stati posti in votazione.

ALLEGATO 2

5-00617 D'Orso: Misure per la piena attuazione del nuovo articolo 492-bis c.p.c., riguardante l'accesso ai dati patrimoniali dei debitori presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dell'anagrafe tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che l'attuazione dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, norma che disciplina l'accesso diretto dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati per le ricerche patrimoniali, prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità, informatica dei dati di cui sono titolari, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dalla disposizione di cui all'articolo 155quater comma 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che disciplina le modalità di accesso alle banche dati, si evince che «...sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'Amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Perso-

È di tutta evidenza la complessità di tale tematica, se non altro in ragione del rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, che comporta il coinvolgimento di più realtà istituzionali, nella specie l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché le preposte articolazioni dell'Amministrazione Giudiziaria. In via di maggiore approfondimento, va rimarcato che:

- a) il sistema informativo GSU WEB è già evoluto con specifiche funzionalità per l'interfacciamento con i sistemi del PCT. Gli Uffici NEP hanno a disposizione appositi applicativi dedicati per la gestione delle funzionalità telematiche a supporto delle loro attività;
- b) le funzionalità applicative per la ricezione di richieste da parte degli Uffici Giudiziari e degli utenti abilitati esterni e la trasmissione di notifiche verso l'esterno sono già in produzione; per l'effettiva utilizzazione è necessaria un'attività di configurazione, Ufficio per Ufficio, che è in corso di svolgimento a cura della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che si concluderà su tutto il territorio nazionale entro tempi ragionevolmente brevi;
- c) l'avvio a valore legale delle richieste di notifica da parte degli utenti abilitati esterni sarà preceduto da un provvedimento direttoriale di accertamento della funzionalità per singolo Ufficio emesso ai sensi dell'articolo 35 del decreto ministeriale n. 44/2011. Le propedeutiche attività di test sono già state concluse positivamente presso l'Ufficio NEP di Milano;
- d) le funzionalità relative alle noti fiche telematiche ai sensi dell'articolo 149-bis cpc sono già disponibili sull'applicativo GSU WEB; per l'effettivo utilizzo è necessario provvedere alla configurazione delle relative caselle PEC, che sarà portata a termine sul tutto il territorio nazionale entro tempi ragionevolmente brevi;

e) è in corso di completamento un'attività di *training on the job* per il personale dell'Ufficio NEP di Milano, in qualità di Ufficio pilota, avviata nel mese di novembre dell'anno 2022. Inoltre è già in avvio un progetto di training *on the job* per tutti gli Uffici NEP del territorio nazionale;

 f) va precisato che per tutti gli Uffici per i quali è stato avviato l'applicativo GSU
 WEB è stata già erogata formazione agli utenti, che potranno inoltre beneficiare di un supporto formativo disponibile nella piattaforma e-leaming del Ministero della giustizia;

g) con la circolare del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione del 23 marzo 2023 (prot. 1751.U) si è sottolineato che il sistema di interoperabilità per l'accesso diretto degli Ufficiali Giudiziari alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati. Tale sistema non è in esercizio in quanto non è ancora esecutiva la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle Entrate atta a consentire l'accesso alle banche dati gestite da quest'ultima. È infatti tuttora in corso l'istruttoria tesa ad acquisire l'obbligatorio parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, previsto dall'articolo 155-quater delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. La bozza di tale convenzione in data 6 aprile 2023 è stata trasmessa dal Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Si è quindi in attesa del necessario parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali per procedere alla stipula della convenzione e così dare avvio al sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati gestite dall'Agenzia delle Entrate;

h) il sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate sarà quindi attivato non appena completate, da parte della stessa Agenzia, le modifiche ai sistemi informatizzati in ottemperanza alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

i) nessun disservizio, tuttavia, è in atto nel procedimento di ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata, poiché l'articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto che, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto per qualsivoglia ragione « ...non sono funzionanti... », il creditore istante possa ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, le informazioni contenute nelle banche dati stesse. Difatti, l'articolo 155-quinquies comma 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile recita «...se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutturò tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater primo comma non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile... » Con la novella del citato articolo 155quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile introdotta dall'articolo 4 comma 9 lettera e) del decreto legislativo n. 149 del 2022 si è poi previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, sia l'Ufficiale Giudiziario ad attestare che «...l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile...» per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche. Dunque, nelle more della articolata procedura attuativa, qualora l'Ufficiale Giudiziario non disponesse della strutture tecnologiche idonee a consentire l'accesso diretto alle banche dati o le stesse non siano funzionanti, il creditore può essere autorizzato a consultare personalmente le banche dati telematiche (Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, Pubblico Registro Automobilistico e Banche Dati degli enti di previdenza) in due modi: ai sensi del comma 1 dell'articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile presentando l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario in merito alla non attuabilità dell'accesso diretto a causa del mancato funzionamento delle strutture tecnologiche oppure dietro esibizione del titolo esecutivo e del decreto di autorizzazione del giudice, secondo quanto disposto dall'articolo 155-quinquies comma 2 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. In questo modo il creditore potrà disporre dell'elenco dei beni da pignorare e valutare se proseguire o meno nell'esecuzione.

In senso del tutto conforme il Ministero dell'economia e delle finanze, nella nota estesa in data 18 aprile 2023, rimarcava che « ...l'articolo 492-bis del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, ...per quanto concerne, in particolare, l'accesso alle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate, ...prevede espressamente che l'Ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Giova rammentare, peraltro, che ai sensi dell'articolo 155-quater delle disposizioni attuative del codice di procedura civile...l'accesso alle informazioni utili ai fini della ricerca dei beni da pignorare è consentito previa stipulazione di una convenzione, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra citate, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della giustizia hanno avviato - anche antecedentemente alla novella normativa introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le necessarie interlocuzioni e predisposto uno schema di convenzione per l'accesso diretto da parte degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP), sottoposto ad un primo vaglio del Garante per la Protezione dei Dati Personali nel corso dell'anno 2020...Con l'entrata in vigore delle previsioni introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, l'Agenzia delle Entrate ha posto in essere, fin da subito, ogni iniziativa utile per avviare con tempestività il servizio di interoperabilità tra il sistema informatico dell'Agenzia e i sistemi informatici degli Uffici NEP, al fine di consentire agli Ufficiali Giudiziari, per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, l'accesso telematico ai dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, in un quadro di massima sicurezza e di appropriate misure tecniche, organizzative e di controllo, volte alla protezione dei dati personali. A seguito delle recenti intese raggiunte nei tavoli di approfondimento tra le parti, sono stati messi a punto gli ultimi dettagli tecnici e amministrativi per la regolamentazione del servizio, anche alla luce di un proficuo e prezioso preliminare confronto con gli Uffici del Garante... Una volta ricevuto il parere favorevole del Garante sullo schema convenzionale predisposto, si procederà con la sottoscrizione della stessa convenzione e l'Agenzia delle Entrate procederà alla immediata erogazione del servizio, già realizzato, nei confronti degli Uffici NEP. L'effettivo avvio del collegamento dipenderà poi dai tempi che impiegheranno i singoli Uffici NEP ad avviare le attività necessarie all'effettuazione dello scambio di dati tra il sistema informatico del Ministero e quello dell'Agenzia. Tanto premesso, si evidenzia che nelle more dell'attivazione del collegamento diretto, l'Agenzia – in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile - ha continuato e continuerà ad assicurare ai creditori l'accesso alle informazioni contenute nelle proprie banche dati... ».

ALLEGATO 3

5-00592 Serracchiani: Misure per l'omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle carenze di organico del Tribunale di Gorizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti, lamentando la grave scopertura nell'organico del personale amministrativo del Tribunale di Gorizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, domandano al Ministro della giustizia « ...se...non ritenga di dovere adottare ogni iniziativa necessaria a garantire una omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione agli Uffici gravati da particolari situazioni di scopertura di organico, quali quelli del Tribunale e della Procura di Gorizia... ».

Al riguardo deve essere innanzitutto sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 21,76 per cento, con riferimento alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.

Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per fare fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 8.623 risorse umane nell'intero territorio nazionale.

Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può definirsi per difetto in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli Addetti all'Ufficio per il Processo.

Di conseguenza, alle citate 8.623 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 11.408 unità relative al profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, giungendo così a un totale di 20.031 assunzioni.

Venendo adesso alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nel Tribunale di Gorizia (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 20 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 39 unità, prestano servizio 23 risorse umane, registrandosi una scopertura del 41,03 per cento.

Nel computo complessivo delle risorse impiegate nel menzionato Ufficio Giudiziario non sono considerate le 36 unità assunte a tempo determinato nell'ambito dei reclutamenti di personale Addetto all'Ufficio per il Processo (nel numero di 28) e di personale a supporto dell'Ufficio per il Processo (nel numero di 8).

In proposito giova rammentare che tra gli scopi dell'Ufficio per il Processo vi è, in primis, quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale a un più concreto efficientamento del comparto Giustizia.

L'obiettivo auspicato, pur trattandosi di assunzioni a tempo determinato, è quello di riuscire a raggiungere – nell'arco temporale considerato – una *performance* degli Uffici Giudiziari idonea a consentire una più ottimale gestione dei carichi di lavoro anche per il futuro.

Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: funzionario giudiziario (6 vacanze su 9 posti in organico), cancelliere (1 su 6), assistente giudiziario (5 su 10) e ausiliario (4 su 5).

Si segnala, inoltre, la totale copertura del profilo di direttore, di operatore giudiziario e di conducente di automezzi, oltre alla presenza di 1 centralinista telefonico non previsto in organico. La posizione dirigenziale risulta scoperta e sarà resa disponibile nel prossimo interpello.

Passando, poi, alla situazione del personale amministrativo nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, deve essere segnalato che in tale Ufficio Giudiziario (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 11 assunzioni) a fronte di una dotazione organica di 28 unità prestano servizio 14 risorse umane, registrandosi una scopertura del 50 per cento.

Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), cancelliere (1 su 4), assistente giudiziario (2 su 4), operatore giudiziario (4 su 6), conducente di automezzi (1 su 4) e ausiliario (1 su 3). La figura professionale del funzionario giudiziario risulta completamente scoperta.

Rafforzamenti dell'organico si avranno con l'assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle graduatorie dei concorsi per 300 posti di direttore e 2.700 posti di cancelliere esperto. Invero, con nota inviata al competente Dipartimento della Funzione Pubblica, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizza-

zione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero ha chiesto lo scorrimento integrale delle graduatorie capienti delle predette procedure (345 idonei direttori e 686 idonei cancellieri esperti), a fronte di una pari scopertura nel profilo di direttore nonché a parziale copertura delle vacanze nel profilo di cancelliere esperto, di cui gioveranno anche gli Uffici Giudiziari innanzi indicati.

Si evidenzia, infine, che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità, di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia eccetera), l'organico del personale amministrativo del Tribunale di Gorizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'Accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:	
7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.	
7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.	
7-00072 Rosato: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh (Discussione congiunta e rinvio)	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Brunelli, docente di storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e di gestione dei conflitti e processi di democratizzazione presso l'Università degli studi di Bergamo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh .	74
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Francesco Anghelone, docente di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia	74
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della Rete parlamentare globale istituita nell'ambito dell'organizzazione non governativa « <i>United for Ukraine</i> »	74
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	74

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 11.58.

7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

7-00072 Rosato: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 15 marzo scorso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che lo scorso 17 marzo è stata presentata dal collega Rosato la risoluzione 7-00072 che, vertendo su identica materia, potrà essere discussa congiuntamente alle risoluzioni 7-00039 Porta e 7-00046 Onori.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), rinuncia ad illustrare la proposta di risoluzione a sua prima firma.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Brunelli, docente di storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e di gestione dei conflitti e processi di democratizzazione presso l'Università degli studi di Bergamo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale di Francesco Anghelone, docente di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Rete parlamentare globale istituita nell'ambito dell'organizzazione non governativa « *United for Ukraine* ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 17.05.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 2 maggio 2023. La Commissione dovrà trasmettere il parere alla prima Commissione entro la giornata di domani.

Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Osserva che si tratta, come a tutti noto, di un complesso di misure urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Il testo è stato oggetto già dell'esame del Senato, che lo ha approvato il 20 aprile 2023, inserendo numerose modifiche, di cui si dà conto in maniera puntuale nella documentazione fornita dagli Uffici.

Osserva, inoltre, che la parte di competenza della Commissione Esteri è piuttosto

limitata. Si limita perciò a cenni sommari sulla struttura del provvedimento con un'analisi più specifica delle parti di competenza.

Il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, è composto da 26 articoli (12 quelli del testo originario).

L'articolo 1, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso, prevede che per il triennio 2023-2025 le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con una procedura che deroga a quella prevista a legislazione vigente.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Il successivo articolo 3 dispone circa il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote per gli stranieri che abbiano frequentato le attività di studio o di formazione organizzate nei Paesi di origine, organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

Rileva che gli aspetti di interesse per la Commissione Esteri si rinvengono principalmente proprio nell'articolo 3, per il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione.

In particolare, le lettere da *a)* a *d)* e il capoverso 4-*bis* della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 recano alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). Le novelle, in particolare, integrano l'ambito

di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica; introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame, organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c, nella quale il Senato ha inserito uno specifico riferimento agli apolidi e ai rifugiati); prevedono la possibilità di promozione, da parte del citato Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (capoverso 4-bis della lettera e)).

Osserva, poi, che il capoverso 4-ter inserito dal Senato - della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini - da definire in via regolamentare - per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro con determinati soggetti. Correlativamente il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri rileva, come già detto, soprattutto la citata lettera *c*) dell'articolo 3 del decreto, che modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa stabilisce che i cittadini stranieri che hanno partecipato a programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, per poter usufruire del beneficio dell'esclusione dalle quote relative ai flussi

di ingresso, presentino (a pena di decadenza) entro sei mesi dalla conclusione del corso domanda di visto di ingresso - domanda successiva al rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione - e che alla medesima istanza sia allegato un atto di conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro. La stessa lettera c) prevede inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, al fine di verificare che non vi siano elementi ostativi.

Gli altri articoli del decreto-legge non intervengono in ambiti di competenza primaria della Commissione.

Gli articoli 4 e 4-*bis* apportano alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per minori non accompagnati e per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.

L'articolo 5 reca norme in materia di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle agromafie, mentre i successivi articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, recano, rispettivamente, misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, nonché modifiche relative al sistema di accoglienza e alla riduzione o alla revoca delle condizioni di accoglienza. In particolare, l'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Al contempo si prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili. In secondo luogo, è individuata quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore.

I successivi articoli 6, 6-bis e 6-ter contengono misure straordinarie per la gestione dei centri per i migranti e modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza. Si prevede, tra l'altro, l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa.

L'articolo 7 e i seguenti 7-bis, 7-ter, 7-quater ridefiniscono alcuni aspetti della protezione speciale, le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e contengono disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento. Va sottolineata in particolare l'importanza dell'articolo 7-bis, comma 2, che amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

In primo luogo, si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento. Inoltre, viene ampliato il numero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga, che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo.

In secondo luogo, si introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato – nel caso di presentazione della domanda alla frontiera dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro.

Infine, si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la cosiddetta procedura Dublino.

Dall'articolo 8 all'articolo 9-bis il decreto, come modificato dal Senato, contiene disposizioni penali volte ad inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione irregolare, nonché a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione irregolare, nonché norme in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale e infine norme in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Chiudono il decreto gli articoli per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 10) e per l'estensione dei termini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), applicabili allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri (articolo 10-bis). Gli articoli 11 e 12 contengono poi la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Alla luce delle considerazioni sommariamente svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), osserva che la genesi del decreto in esame si colloca nella tragedia avvenuta il 26 febbraio 2023, quando un'imbarcazione partita dalla Turchia con a bordo circa 200 persone si è spezzata in due a pochi metri dalla riva del litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Proprio per questo motivo, ci si sarebbe potuti aspettare un provvedimento che aumentasse i canali legali di ingresso nel Paese di migranti, come ad esempio i corridoi umanitari, o che definisse flussi di

ingresso di lavoratori stranieri adeguati ai fabbisogni dei nostri settori produttivi. Il decreto in esame si presenta invece come una norma contro gli « scafisti », trascurando il fatto che chi trasporta immigrati via mare non è, spesso, implicato nei traffici di migranti, ma è egli stesso un migrante.

Esemplifica poi le numerose criticità del provvedimento, ed in primo luogo la revisione della disciplina della protezione speciale, in contrasto con la CEDU. Sottolinea inoltre che le norme in discussione stravolgono le consolidate procedure relative alla richiesta di asilo, impedendo la mobilità dei richiedenti asilo e condannandoli a una sorta di reclusione. Discutibile appare pure il concetto di Paese sicuro di provenienza, quando esso venga applicato a realtà politiche che sicure non sono, come la Nigeria o la Tunisia.

Osserva conclusivamente che la finalità inespressa del provvedimento è quella di diminuire, con misure spesso vessatorie, il numero di richiedenti asilo. Tale finalità, peraltro, non potrà essere conseguita perché i movimenti migratori sono legati a condizioni drammatiche dal punto di vista economico e politico e non potranno essere arrestati se non andando alla radice delle situazioni che li originano. Dichiara quindi sin d'ora il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere preannunciata dal relatore.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 17.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37 (<i>Esame e rinvio</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	80
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	83
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare (Deliberazione)	82
ALLEGATO 2 (Programma)	84
HEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	82

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola Maria CHIESA (FDI), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto SMD 16/2022 osservando che il provvedimento è finalizzato alla realizzazione del terzo e del quarto sottomarino di tipo U212 Near Future Submarine (NFS), con relativo sostegno tecnico-logistico decennale, e rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD 02/2019, approvato nella passata legislatura.

Rileva, quindi, che la scheda illustrativa che accompagna l'atto del Governo evidenzia come l'acquisizione delle predette unità sottomarine risponda alla necessità di preservare un'adeguata capacità di sorveglianza degli spazi marittimi e subacquei da parte dello Strumento marittimo di Difesa nazionale mediante il rinnovamento della flotta subacquea, reso necessario dalla

obsolescenza delle unità della classe Sauro oramai prossime alla fine della loro vita operativa. Al riguardo, ricorda che la Marina militare può attualmente contare su una componente di sommergibili attestata su otto unità, di cui quattro della classe Sauro e quattro della classe Todaro tipo U212A.

Evidenzia, poi, che il programma in esame, che rappresenta la diretta evoluzione tecnologica del progetto realizzato per i sommergibili classe Todaro U212A, eviterebbe la perdita di *know-how* industriale in un settore strategico e la conseguente perdita di un vantaggio tecnologico acquisito nel tempo dall'Italia che rischierebbe di rimanere esclusa dalla ristretta cerchia di Paesi al mondo capaci di costruire sottomarini.

Passando alle caratteristiche tecniche del programma osserva che, rispetto ai precedenti battelli U212A, i nuovi sottomarini U212NFS rispondono al requisito di: assicurare l'implementazione ed il miglioramento della capacità di comando e controllo; permettere una più lunga permanenza in mare; incrementare la capacità antisommergibile e antinave attraverso un'ulteriore riduzione della segnatura acustica; assicurare il potenziamento delle difese anti-siluro. Essi, inoltre, saranno dotati di sistemi radar a bassa probabilità di contro-scoperta, di un nuovo siluro pesante e di missili a variazione di ambiente antinave di medio-lungo raggio, nonché della capacità raccolta e valutazione dati grazie all'installazione di una nuova sensoristica opto-elettronica di capacità avanzata nel campo dell'intercettazione di comunicazioni e di emissioni elettromagnetiche.

Fa presente, inoltre, che il programma rappresenta un punto di forza nell'ottica di un futuro progetto di Difesa comune europea ed è integrato nell'ambito del *procurement* internazionale dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

L'onere previsionale complessivo del programma è di 1.332,39 milioni di euro, ma lo schema di decreto in esame si riferisce unicamente alla prima fase del programma, il cui avvio è previsto nel 2023 e destinata

a protrarsi fino al 2036, finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dallo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per un valore stimato di 673,39 milioni di euro. Essa garantirà l'acquisizione del terzo sottomarino con il relativo supporto logistico iniziale e alcune dotazioni a beneficio dell'intera Classe U212NFS, mentre il completamento del programma, per gli ulteriori 659 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione del quarto sottomarino, al completamento delle dotazioni e al supporto tecnico-logistico per tutti i sottomarini U212NFS. Al riguardo, segnala che nella premessa dell'atto si specifica che lo schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase dell'impresa e che il completamento del medesimo programma sarà successivamente oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Con riferimento alle ricadute industriali, osserva che con l'avvio della costruzione della terza e della quarta unità, verrà fornito ulteriore slancio all'industria nazionale, anche in chiave export, consentendo al polo cantieristico italiano di incrementare ulteriormente il proprio valore industriale, in termini di competitività e penetrazione nei mercati esteri. In particolare, il programma prevede il coinvolgimento di un vasto e ramificato complesso di filiere tecnologiche riconducibili alla Design Authority italiana (Fincantieri), coinvolgendo importanti realtà industriali nazionali, oltre a piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale. Particolare rilievo viene fra l'altro attribuito alla creazione di una partnership industriale associata allo sviluppo di una batteria di propulsione al litio di nuova generazione, che rappresenta una innovazione tecnologica e prestazionale fortemente appetibile per tutto il panorama mondiale della cantieristica subacquea.

Un altro aspetto di rilevante importanza riguarda l'interoperabilità con gli assetti non organici alla Marina, in particolare con altre Unità e sistemi in dotazione alle altre Forze armate italiane, della NATO, UE e di coalizione. I sistemi di piattaforma e di combattimento saranno, infatti, caratterizzati dalla massima comunanza con i sistemi di più recente introduzione nella Marina militare e con quelli delle altre organizzazioni.

Da ultimo segnala che nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2022-2024 si fa espressamente riferimento al programma - già operante – di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento di adeguate capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza strategica (pag. 118), con un profilo programmatico degli stanziamenti non del tutto coincidente con quello dello schema di decreto in esame (823,4 milioni complessivi di euro rispetto ai 673,39 milioni), in ragione del fatto che il DPP si riferisce all'intero programma di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento delle capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea, che, come detto, è stato già avviato in precedenza e ha disposto risorse anche per il 2022.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO sottolinea come il 98 per cento delle comunicazioni dati sia fornita attraverso le dorsali sottomarine e rimarca l'importanza di dotarsi di sommergibili tecnicamente all'avanguardia al fine di permettere alla nostra Marina di assolvere i compiti ad essa assegnati di presidio e vigilanza delle reti. Evidenzia, poi, la rilevanza che il programma riveste sotto il profilo delle capacità industriali e delle ricadute occupazionali e conclude aggiungendo che una celere conclusione del programma consentirebbe di evitare i maggiori costi connessi ad una produzione assai più dilatata nel tempo.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, composto da 24 articoli più l'entrata in vigore, è suddiviso in quattro Capi ed interviene sui prezzi dell'energia e in materia di salute al fine di introdurre una serie di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese.

In particolare, il Capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articolo 1-7). Tra le varie misure si prevede: l'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico; viene prorogata anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023; vengono riconosciuti, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Il Capo II (articoli 8-16) reca disposizioni in materia di salute che intervengono, innanzitutto, a sostegno delle imprese fornitrici di dispositivi medici istituendo un fondo apposito che si farà carico di sostenere, con risorse pubbliche, i bilanci regionali e consentono alle imprese fornitrici di portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati alle regioni. Vi sono poi disposizioni in materia di personale sanitario finalizzata a fornire agli enti del SSN ulteriori strumenti per superare l'attuale fase di carenza di personale ed altre volte a far fronte alla carenza di personale nei servizi di emergenza-urgenza; è altresì previsto lo stanziamento di 170 milioni di euro per l'anno 2023 per incrementare il trattamento retributivo del personale di pronto soccorso. È anche compresa una norma concernente il regime sanzionatorio previsto per il reato di lesioni personali poste in essere a danno del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Il Capo III reca misure in materia di adempimenti fiscali (articoli 17-23), mentre il Capo IV (articoli 24-25) contiene le disposizioni finali e finanziarie.

Venendo alla disposizione che interessa i profili di competenza della Commissione Difesa ai fini del prescritto parere, segnala che il comma 1 dell'articolo 24 incrementa di 44 milioni di euro, per l'anno 2023, il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ricorda che tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali e la sua dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi (articolo 4, comma 1, della legge quadro sulle missioni internazionali n. 145 del 2016).

Segnala, quindi, che nella legge di bilancio 2023-2025, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca, per il 2023, fondi pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023 e 276.900.000 euro per l'anno 2024. Poiché l'onere complessivo per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento, calcolato sulla base delle schede inoltrate è pari a 1.713 milioni di euro, mentre la disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri iscritte a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145/2016 è pari a complessivi 1.669 milioni di euro, è necessario dunque coprire la differenza di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, con la presente disposizione.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO coglie l'occasione per ringraziare le nostre Forze armate presenti nei teatri operativi all'estero e, in particolare, nella missione alla base di Gibuti per avere assicurato il rimpatrio dei cittadini italiani e di altri Paesi europei in seguito all'intensificarsi degli scontri nel Sudan. Si tratta di un'importante testimonianza del valore della partecipazione italiana alle missioni internazionali e, pertanto, condivide il parere favorevole del relatore.

Marco PELLEGRINI (M5S) osserva che il tema da dibattere non può ravvisarsi nel fatto che sia giusta o meno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali ed invita a riportare la discussione sull'oggetto proprio della disposizione di interesse della Commissione, che incrementa di 44 milioni di euro il fondo per le missioni internazionali senza specificare, nemmeno nella relazione tecnica, le motivazioni di tale aumento. Sottolinea, inoltre, come la disposizione sia eterogenea rispetto alle altre norme del decreto-legge e si rammarica per il fatto che il Governo non abbia fornito alcuna spiegazione nemmeno in altre commissioni parlamentari. Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) condivide le considerazioni riguardo l'estraneità della disposizione alle materie oggetto del decretolegge e lamenta la carenza di informazioni sull'incremento del fondo per le missioni, sottolineando l'utilità di svolgere un approfondimento. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo del Partito democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare.

(Deliberazione).

Antonino MINARDO, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di avviare un'indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare.

Propone, quindi, essendo stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, di deliberare l'indagine conoscitiva in oggetto, che si svolgerà sulla base del programma allegato (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo);

considerato che il provvedimento in esame, composto da 24 articoli più l'entrata in vigore, è suddiviso in quattro Capi ed interviene sui prezzi dell'energia e in materia di salute al fine di introdurre una serie di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 24 incrementa di 44 milioni di euro, per l'anno 2023, il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali;

preso atto che l'onere complessivo per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento è pari a 1.713 milioni di euro, mentre la disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri iscritte a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 è pari a complessivi euro 1.669 milioni, ed è pertanto necessario coprire la differenza di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, con la citata disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare.

PROGRAMMA

Premesse

La trasformazione dello strumento militare con il passaggio dalla leva obbligatoria a quella volontaria, introdotta con il decreto-legge n. 115 del 2005, ha comportato rilevanti modificazioni nell'assetto numerico e organizzativo delle Forze Armate – come peraltro previsto nella legge delega sulla « revisione dello strumento militare nazionale » legge n. 244 del 31 dicembre 2012 – e conseguentemente una sensibile riorganizzazione della loro presenza sul territorio.

Il 28 agosto è entrata in vigore la legge n. 119 del 5 agosto 2022 che proroga al 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche e interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata delle Forze Armate. L'indagine conoscitiva può fornire utili strumenti nella fase preparatoria dei decreti legislativi, che il Governo è delegato a adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della sopracitata legge.

Nel discorso sulle linee programmatiche del suo dicastero tenuto il 25 gennaio 2023 davanti alle Commissioni riunite Difesa della Camera e Affari esteri e Difesa del Senato, il Ministro Crosetto ha parlato della necessità di realizzare una significativa sinergia tra le componenti delle Forze armate individuando due condizioni per raggiungere questo obiettivo: la prima è quella di adottare una policy di formazione del personale della Difesa orientata all'integrazione; la seconda consiste nel favorire una profonda evoluzione in chiave interforze dello stru-

mento militare sul piano ordinativo, logistico, tecnologico e normativo.

Al fine di assicurare piena credibilità allo Strumento Militare emerge anche la necessità di migliorare e monitorare la *performance* addestrativa del personale.

Inoltre occorre avviare una riflessione sull'adeguata ripartizione delle dotazioni organiche rispetto alle esigenze funzionali e occuparsi di come contrastare gli effetti dell'invecchiamento del personale militare rispetto ad alcuni gravosi compiti da svolgere.

La tutela e la valorizzazione del personale si raggiunge attraverso alcune linee di azione: riforma del sistema pensionistico, conseguimento di una piena equi-ordinazione nell'ambito del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico; miglioramento dei processi di gestione delle risorse umane.

È necessaria anche l'integrazione del welfare state del personale del Comparto Difesa con l'incremento del potere d'acquisto delle famiglie.

Anche un'innovativa e strutturata politica alloggiativa dovrà essere un fattore abilitante. In tale ambito, tenendo anche conto del lavoro svolto nel corso delle precedenti legislature, si dovrà operare alla definizione di nuovi processi e all'utilizzo di moderni strumenti che permettano di superare le attuali criticità.

Nel corso delle audizioni dei Capi di Stato Maggiore svolte davanti alla Commissione nelle prime settimane di attività, sono stati esposti e ricordati una serie di problemi con i quali si scontrano le nostre Forze Armate e che richiedono soluzioni in tempi rapidi.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Pietro Serino, esponendo il 21 febbraio 2023 in Commissione Difesa della Camera le linee programmatiche della Forza armata ha definito il personale «la componente vitale per le capacità operative », affermando inoltre che nelle strutture dei comandi multinazionali conta la presenza di ufficiali e dirigenti militari generali e che la Forza Armata ha chiesto, pertanto, un incremento di ufficiali, che, se approvato, dovrebbe consentire di disporre di 9.800 ufficiali su un complessivo di 93.100 unità tra uomini e donne. La Forza Armata, inoltre, necessità di specialisti in grado di operare e manutenzionare piattaforme e sistemi sempre più complessi.

Un ulteriore importante argomento sottolineato è stato la reimmissione nel mondo del lavoro dei volontari a tempo determinato: «l'Esercito da parte sua può prevedere che un'ultima parte del servizio sia dedicata alla qualificazione professionale mirata, anche avvalendosi dei propri centri di formazione ».

Per soddisfare invece esigenze di professionalità assenti o numericamente non sufficienti si potrebbe disporre di unità per compiti di supporto, costituendo la Riserva ausiliaria dello Stato prevista con la legge n. 119 del 5 agosto 2022.

Il capo di Stato Maggiore della Marina militare, Ammiraglio Enrico Credendino, durante l'audizione svoltasi il 23 febbraio 2023, ha sottolineato che: «La condizione del marinaio è molto complicata soprattutto nei primi quindici anni di carriera trascorsi continuamente a bordo, anni in cui si costruisce la propria famiglia in una condizione stressante dal punto di vista fisico e mentale. L'indice della condizione del marinaio è evidente anche dalla percentuale di transito all'impiego civile: l'8 per cento della Forza, superiore a quelle delle altre Forze Armate. Sono in questi casi, tuttavia, persone che rimangono a carico della Forza Armata, personale civile che non permette di arruolare personale militare finché non vanno in pensione ».

« Per il personale, » ha affermato l'ammiraglio Credendino, « evidenzio che le percentuali di ripartizione tra le Forze Armate, dagli anni '80 ad oggi, non sono cambiate, mentre è cambiato il mondo. Negli anni '80 avevamo un grande Esercito a presidio della frontiera terrestre, una grande Aeronautica, che doveva contrastare gli obiettivi del patto di Varsavia, e una Marina ancillare, che faceva da scorta alle navi americane. Il mondo è cambiato, ma non ce ne siamo accorti ». La soluzione sarebbe tornare alla situazione precedente la legge n. 244 del 31 dicembre 2012 – sulla riduzione del personale militare – con un numero di militari per le Forze Armate pari a 190.000 unità.

Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale Luca Goretti, durante l'audizione dell'8 marzo 2023. ha affermato che un credibile ed efficace strumento di difesa aerospaziale non può prescindere dal consolidamento di specifiche competenze del personale. Ha auspicato l'incremento dei volumi organici dello strumento militare, avviato con la legge n. 119 del 5 agosto 2022. Inoltre si è impegnato a identificare la giusta tipologia e specializzazione del personale da impiegare, al fine di ottenere le necessarie professionalità per conseguire il massimo livello di efficienza ed efficacia generale della componente aerospaziale.

Per quanto riguarda i Corpi di polizia ad ordinamento militare alcune significative criticità sono state individuate nella carenza di risorse umane, nel progressivo invecchiamento del personale che incide sulla quantità e sulla qualità delle forze disponibili.

Argomenti di interesse sono stati anche: il trattamento economico e previdenziale, il sostegno alla mobilità del personale e il supporto medico-psicologico.

Alla luce di quanto acquisito nel corso delle citate audizioni, oggetto dell'indagine conoscitiva sarà quello di approfondire le difficoltà derivanti dalla riduzione degli organici per la logistica, la condizione morale e professionale delle risorse umane; la ripartizione delle risorse finanziarie che occorre riequilibrare tra i tre fattori di spesa (personale, esercizio, investimento) per raggiungere il rapporto considerato ottimale in sede Nato secondo il parametro

50-25-25, tenendo conto anche delle risorse allocate al MISE; l'opportunità di ridimensionare il ricorso alle ferme a tempo determinato, accogliendo anche le richieste dei vertici militari di poter disporre di personale in servizio permanente, da impiegare come tecnici nelle attività logistiche, addestrative, nonché di manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture.

Obiettivo dell'indagine sarà quello di proporre soluzioni per migliorare la condizione di lavoro e di vita del personale, con particolare attenzione ai ruoli dei graduati, al fine di garantire una maggiore efficienza dello strumento militare per far fronte ai compiti istituzionali che la legge gli affida al servizio della comunità.

L'indagine dovrebbe prevedere l'audizione dei seguenti soggetti, anche, ove possibile, mediante il ricorso allo strumento della videoconferenza:

Capo di Stato Maggiore della Difesa; Segretario generale della Difesa;

Capi di Stato Maggiore di Forza Armata;

Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri;

Comandante generale della Guarda di Finanza;

Comandante del Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (CONFOTER);

Comandante del Comando in capo della squadra navale (CINCNAV);

Comandante del Comando Operativo Forze aeree (COFA);

Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto;

i capi reparto del personale di ogni singola Forma armata;

i rappresentanti del personale militare (COCER-Interforze e COCER di base);

Direttore dell'Ufficio Centrale Bilancio e Affari finanziari (BILANDIFE).

Nel corso dell'indagine, ove ritenuto necessario, la Commissione Difesa potrebbe svolgere missioni in Italia.

Durata dell'indagine conoscitiva.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 ottobre 2023.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Esame e conclusione)
SEDE CONSULTIVA:
Sull'ordine dei lavori
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter comma 2 del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi	
fiscali in materia edilizia (Deliberazione di variazioni del programma)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA, relatore, fa presente che il Documento di economia e finanza 2023, nel quadro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche.

Evidenzia che, per quanto riguarda la cornice delle regole dell'Unione europea, il DEF 2023 si inserisce in un contesto nel quale la Commissione europea ha dichiarato di voler determinare, a partire dal 2024, la cessazione dell'operatività della clausola di salvaguardia generale prevista dal Patto di stabilità e crescita, la cosiddetta general escape clause, attivata nel 2020 e progressivamente estesa fino al 2023, in risposta alle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra, nell'ambito dei propri bilanci, per il sostenimento delle spese necessarie

ad affrontare l'emergenza epidemiologica e a contrastare gli effetti recessivi da essa provocati.

Ricorda che, già prima del manifestarsi degli effetti della pandemia da COVID-19, la Commissione europea aveva avviato un dibattito sulla riforma delle regole del Patto di stabilità e crescita e della governance economica dell'Unione europea, che è poi ripreso, da ultimo, nel novembre 2022, con la presentazione degli orientamenti per la revisione delle regole della governance economica europea, incentrati sulla fissazione di una regola di spesa riferita alla cosiddetta spesa primaria netta i cui valoriobiettivo sono modulati diversamente per ciascuno Stato membro, in base al diverso grado di sostenibilità del debito pubblico di quest'ultimo, e sulla definizione di piani strutturali di bilancio a medio termine, comprensivi di obiettivi riferiti alla realizzazione di riforme e investimenti.

Ricorda che, in merito, la Commissione Bilancio, al termine di un ciclo di audizioni, svolto anche unitamente alle Commissioni Politiche dell'Unione europea della Camera e del Senato, e alla Commissione Bilancio del Senato, ha formulato le proprie considerazioni nel documento finale approvato l'8 marzo scorso e che analoghe conclusioni sono contenute nella risoluzione approvata dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento il 9 marzo.

Fa presente che il Consiglio ECOFIN, il 14 marzo 2023, ha esaminato a sua volta gli orientamenti della Commissione europea, e in tale sede il Governo italiano, raccogliendo gli impegni più qualificanti indicati nel documento finale approvato da questa Commissione e nella risoluzione approvata dalla omologa Commissione del Senato, pur sostenendo le linee principali della proposta della Commissione europea, ne ha evidenziato alcuni punti critici, riferiti, in par-

ticolare, alla suddivisione degli Stati membri in tre categorie in base all'analisi di sostenibilità del debito condotta dalla Commissione stessa e alla necessità di rafforzare il ruolo degli Stati nella determinazione di tali analisi. Segnala, inoltre, che è stata richiamata l'esigenza di rafforzare le interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, di raccordare la revisione della governance economica con le discussioni in corso a livello europeo sul Green Deal e sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato, nonché la necessità di riservare un trattamento preferenziale agli investimenti pubblici volti a contrastare i cambiamenti climatici e a promuovere la transizione digitale, che rappresentano i due pilastri portanti del PNRR, e a quelli volti a sostenere le spese per la difesa derivanti dagli impegni internazionali assunti.

Evidenzia che in esito a questo dibattito, la Commissione ha presentato oggi le proprie proposte legislative, che dovranno essere oggetto di particolare attenzione anche in sede parlamentare, giacché le nuove regole sono volte a definire le traiettorie delle principali grandezze di finanza pubblica, a partire da quelle relative al rapporto tra debito e indebitamento netto, da un lato, e prodotto interno lordo, dall'altro.

Osserva che in questo scenario si colloca il DEF 2023, trasmesso alle Camere lo scorso 13 aprile, unitamente alla relazione, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che richiede l'autorizzazione all'indebitamento, che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere.

Fa presente che con la relazione, in particolare, il Governo, sentita la Commissione europea, chiede tale autorizzazione al fine di utilizzare gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, nel 2023 e nel 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022. Segnala che il margine di bilancio, pari a circa 0,15 punti percentuali di PIL per il 2023 e a 0,2 punti nel 2024,

che corrispondono, rispettivamente, a circa 3,4 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2024, sarà utilizzato, come specificato dal Governo, nel 2023 per la copertura di un provvedimento normativo di prossima adozione, finalizzato a realizzare un taglio dei contributi sociali a carico dei lavori dipendenti con redditi medio-bassi, con un intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale al fine di sostenere il potere d'acquisto e contenere la rincorsa tra prezzi e salari. Per il 2024, invece, il margine sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Passando ai contenuti del DEF, per quanto concerne il quadro macroeconomico internazionale, nella prima sezione del Documento, che reca lo schema del programma di Stabilità, rileva come, malgrado il graduale ritorno alla normalità dopo lo shock pandemico e gli effetti prodotti da quest'ultimo sull'economia mondiale nel triennio 2020-2022 le prospettive di crescita restino ancora fortemente incerte per i prossimi anni, principalmente per effetto delle dinamiche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Ulteriori fattori di rischio futuri per l'economia mondiale potrebbero derivare dai recenti segnali di fragilità manifestatisi sul fronte della stabilità del sistema finanziario e bancario, dagli effetti delle politiche monetarie restrittive recentemente adottate dalle banche centrali e dalle possibili future tensioni sui prezzi dei beni energetici, in particolare del petrolio.

Per effetto di questi fattori, il tasso di crescita dell'economia globale è passato dal 6 per cento nel 2021 al 3,2 per cento nel 2022, con una decelerazione riconducibile essenzialmente all'elevata incertezza innescata dal conflitto in Ucraina e dalle dinamiche geopolitiche ad esso connesse, quali la crisi energetica, nonché la conseguente pressione inflazionistica, già in atto prima della guerra, ma ulteriormente acuita da quest'ultima, specialmente per quanto riguarda i prodotti energetici.

A tale riguardo, i prezzi delle materie prime e dei beni energetici, dopo il picco raggiunto nell'agosto 2022, hanno iniziato una rapida discesa, favorita, da un lato, dalla strategia di diversificazione delle forniture perseguita dai Paesi europei, i quali hanno ridotto le importazioni di gas naturale dalla Russia da un livello iniziale del 40 per cento all'attuale 7 per cento, e, dall'altro, dal calo della domanda europea di gas registratosi nel 2022, pari al 13 per cento rispetto al 2021.

La dinamica inflattiva, inizialmente originata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, si è successivamente propagata sui prezzi alla produzione e su quelli al consumo, dando luogo, nei Paesi dell'area OCSE, a un'inflazione al consumo complessiva del 9,6 per cento in media nel 2022, mentre l'inflazione di fondo, al netto dell'energia e degli alimentari freschi, si è collocata su un livello pari al 6,8 per cento e risulta ancora piuttosto persistente.

Il commercio mondiale è cresciuto del 3,3 per cento nel 2022, rispetto al 10,5 per cento del 2021, in un contesto nel quale, tuttavia, le sanzioni alla Russia hanno inciso in misura inferiore alle attese. Il DEF evidenzia come i principali fattori che hanno consentito agli scambi commerciali di mantenersi su livelli più elevati delle attese risiedano nella domanda relativamente sostenuta, nella resilienza del mercato del lavoro nelle economie avanzate e nella graduale sostituzione della Russia con altri Paesi come fornitori di alcune categorie di beni, in particolare, nel settore energetico.

Con specifico riferimento alla situazione macroeconomica nell'area dell'euro, la pur sfavorevole congiuntura economica e le tensioni inflazionistiche non hanno impedito all'attività economica di registrare, nel 2022, una crescita pari al 3,5 per cento, che ha portato il tasso di disoccupazione a raggiungere un nuovo minimo storico nei mesi di gennaio e febbraio 2023, con dato pari al 6,6 per cento.

L'inflazione al consumo, risentendo dell'aumento eccezionale dei prezzi dei beni energetici ha raggiunto il picco a ottobre 2022, per poi attestarsi all'8,5 per cento a febbraio 2023 e al 6,9 per cento a marzo di quest'anno. Se si guarda, invece, all'inflazione di fondo, si nota un ritmo tuttora crescente, che ha raggiunto nel mese di marzo 2023 un valore pari al 7,5 per cento su base annua.

In questo contesto, l'orientamento di politica monetaria della Banca centrale europea si è orientato nell'ultimo anno, analogamente a quanto osservato per la maggior parte delle autorità di politica monetaria a livello internazionale, in senso progressivamente restrittivo, avviando cicli molto rapidi di aumento dei tassi di interesse e una moderata riduzione del proprio bilancio, al fine di ridurre l'ammontare di liquidità presente nel mercato e reagire, così, alle dinamiche inflazionistiche in corso. Nell'ultima monetary policy decision della Banca centrale europea, pubblicata a marzo 2023, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamenti principali, su quelle di rifinanziamento marginale e sui depositi sono stati innalzati, rispettivamente, al 3,50 per cento, al 3,75 per cento e al 3 per cento. Contemporaneamente, il bilancio della Banca centrale europea è stato gradualmente ridotto di oltre l'11 per cento, attraverso la progressiva riduzione del portafoglio dell'Asset Purchase Program.

Per quanto attiene al quadro macroeconomico italiano il Documento, con riferimento all'anno 2022, registra una crescita del PIL in termini reali del 3,7 per cento, dopo il rimbalzo del 7 per cento registrato nel 2021. L'economia italiana si è mantenuta su un sentiero di espansione fino all'estate del 2022, facendo segnare una leggera contrazione del PIL nell'ultimo trimestre dello scorso anno, con un calo dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente.

La crescita nel 2022, particolarmente accentuata nei trimestri centrali dell'anno, è stata trainata dalla domanda interna, cresciuta del 4,6 per cento, e dall'aumento notevole registrato sul fronte degli investimenti, aumentati del 9,4 per cento, in particolare nel settore delle costruzioni, nel quale l'aumento è stato dell'11,6 per cento. Per quanto riguarda gli scambi con l'estero, nel 2022 si registra una crescita delle importazioni, trainate dalla domanda interna, dell'11,8 per cento, a fronte della crescita del 14,2 per cento del 2021, e un aumento

delle esportazioni del 9,4 per cento, a fronte del 13,3 per cento dell'anno precedente.

Nonostante il reddito disponibile lordo delle famiglie sia cresciuto in termini nominali in misura pari al 6,3 per cento, il robusto aumento dei prezzi, misurato dal deflatore dei consumi, pari al 7,4 per cento, ha determinato una complessiva riduzione del potere di acquisto nel 2022 pari all'1,1 per cento.

Dal lato dell'offerta, la produzione industriale ha risentito degli effetti della guerra in Ucraina, dell'incremento dei prezzi dei beni energetici e della progressiva normalizzazione della politica monetaria. A fronte di un più sostenuto incremento del settore dei servizi, in misura pari al 4,8 per cento, l'industria manifatturiera ha registrato un aumento dello 0,3 per cento, in linea con la crescita della produzione industriale, pari allo 0,4 per cento.

Il mercato del lavoro nel 2022 ha registrato dati positivi. Il numero di occupati, rilevato dalla contabilità nazionale, è cresciuto dell'1,7 per cento, ritornando al di sopra dei valori precedenti alla crisi pandemica, con un aumento della produttività dello 0,2 per cento. In valore assoluto il numero di occupati ha superato la soglia di 23,3 milioni di addetti, che corrispondono a un tasso di occupazione del 60,1 per cento, che rappresenta il valore più elevato dal 2004. Analogamente, il tasso di disoccupazione è sceso all'8,1 per cento, con una riduzione di 1,4 punti rispetto al 2021. I redditi da lavoro dipendente hanno registrato nel 2022 una crescita dell'1,1 per cento.

Con riferimento all'andamento del credito, il DEF evidenzia il rallentamento della dinamica dei prestiti a partire dalla metà del 2022, in correlazione all'aumento dei tassi da parte della Banca centrale europea. I tassi di interesse al pubblico, a seguito dell'andamento della politica monetaria seguito dalla Banca centrale europea per contrastare l'inflazione, sono progressivamente cresciuti per le famiglie e per le imprese: per le famiglie a gennaio 2023 il valore era pari al 3,95 per cento, contro l'1,75 per cento del gennaio 2022, mentre per le imprese il tasso medio sulle nuove

operazioni è stato del 3,72 per cento rispetto all'1,12 praticato nel gennaio 2022.

Il quadro macroeconomico tendenziale per il periodo 2023-2026, validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in data 7 aprile 2023, prefigura un ritorno del PIL su un sentiero positivo già nel primo trimestre, con una ripresa economica più rapida di quanto non si prevedesse a novembre, grazie alla discesa dei costi energetici e all'allentamento delle strozzature dell'offerta a livello globale lungo le catene di approvvigionamento. Dopo la contrazione congiunturale dello 0,1 per cento registrata nel quarto trimestre del 2022, ci si attende ora un moderato aumento del PIL sia nel primo che nel secondo trimestre 2023, sostenuto dal settore manifatturiero e delle costruzioni, seguito da una lieve accelerazione nella seconda parte dell'anno. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL per il 2023 è pertanto previsto crescere, in termini reali, dello 0,9 per cento, in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,6 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF 2022.

La crescita del PIL attesa per l'anno in corso sarebbe sostenuta principalmente dalla domanda interna, che aumenterebbe dello 0,8 per cento, e dalle esportazioni nette, che incrementerebbero dello 0,3 per cento.

Anche le indicazioni favorevoli derivanti dal clima di fiducia, in particolare del settore manifatturiero, e la fase di discesa dei prezzi alla produzione prefigurano uno scenario di recupero dell'attività produttiva già nei prossimi mesi. Le indagini presso le imprese segnalano, in particolare, un miglioramento delle attese su ordinativi e produzione e un incremento degli investimenti rispetto allo scorso anno, mentre nei primi due mesi dell'anno in corso le vendite al dettaglio, in volume, hanno mostrato nell'insieme un andamento positivo. Per quel che concerne la domanda estera, si riscontrano prospettive positive per l'ex*port*, grazie alla ripresa della domanda mondiale, nonostante il proseguire della guerra in Ucraina.

Nel complesso, le prospettive per l'anno in corso risultano nel DEF 2023 moderatamente più favorevoli rispetto al quadro sottostante le previsioni ufficiali riportate lo scorso novembre nella NADEF, soprattutto in considerazione del calo dei prezzi energetici più rapido delle attese.

Gli investimenti manifestano una espansione nel quadriennio dell'orizzonte di previsione, in media di circa il 2,7 per cento all'anno, trainati principalmente dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Tale previsione di crescita tiene conto della marcata discesa dei prezzi del petrolio e del gas e dell'ipotesi che le imprese, beneficiando anche delle risorse previste nel PNRR, sostengano la domanda d'investimenti, nonostante condizioni di finanziamento meno favorevoli, dovute al rialzo dei tassi di interesse, facendo anche leva sui recenti margini di profitto accumulati. Si potrebbero, peraltro, presentare rischi connessi alla revisione al rialzo dei tassi e all'inasprimento delle condizioni dell'offerta di credito.

Anche l'industria e le costruzioni continuerebbero ad espandersi a ritmi sostenuti grazie all'attuazione dei piani di spesa del PNRR, mentre i servizi proseguirebbero il loro recupero beneficiando della riduzione dei prezzi in corso d'anno.

La dinamica dei consumi delle famiglie nel 2023, invece, si mantiene ancora inferiore a quella del PIL, segnando una previsione di crescita dello 0,6 per cento, principalmente in considerazione degli effetti dell'inflazione che è ancora complessivamente elevata.

Il DEF reca, infatti, una stima del tasso di inflazione leggermente più elevata di quanto previsto nella NADEF lo scorso novembre. In particolare, il deflatore dei consumi delle famiglie è stimato al 5,7 per cento nel 2023, rispetto al 5,5 ipotizzato nella NADEF 2022, sebbene in decisa decelerazione rispetto al 7,4 per cento osservato nel 2022.

La previsione relativa all'inflazione risulta in deciso calo nel prossimo triennio, stimandosi un deflatore del PIL e dei consumi pari al 2,7 nel 2024 e al 2 per cento in ciascuno degli anni 2025 e 2026, con un dato che sarebbe confermato anche nel quadro programmatico. La stima tiene conto dell'allentamento delle pressioni inflazioni-

stiche manifestatosi già nei primi mesi del 2023. I prezzi al consumo, misurati dall'indice NIC, hanno toccato il massimo a ottobre e novembre 2022, con un dato pari all'11,8 per cento, per poi scendere gradualmente. Secondo i dati ISTAT, a marzo è proseguita la fase di rapido rientro dell'inflazione, scesa al 7,6 per cento, guidata dalla dinamica decrescente dei prezzi dei beni energetici. Riguardo a questi ultimi, il DEF 2023 evidenzia come ci siano le premesse perché nei prossimi mesi prosegua il processo di rientro dei prezzi delle materie prime energetiche, iniziato a fine 2022 e accentuatosi a marzo 2023, quando i prezzi del gas e dell'elettricità sono risultati inferiori, rispettivamente, del 62,5 per cento e del 54 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente Si prevede, invece, un più lento e graduale rientro dell'inflazione di fondo. I dati ISTAT evidenziano, a marzo 2023, una componente di fondo pari al 6,3 per cento, prevedendo un calo più significativo nella seconda parte dell'anno.

Venendo alle previsioni tendenziali per gli anni successivi al 2023, ricorda che la crescita del PIL reale per il 2024 è prevista all'1,4 per cento, più sostenuta rispetto al 2023, ma inferiore rispetto all'1,9 per cento previsto a novembre nella NADEF, in considerazione di un previsto peggioramento delle variabili esogene per il 2024, in particolare sul fronte degli effetti negativi della politica monetaria più restrittiva seguita dalle banche centrali, nonché in ragione delle revisioni al ribasso delle previsioni di crescita della domanda mondiale e del commercio internazionale. La crescita per il 2025 resta invece invariata all'1,3 per cento, come già previsto dalla NADEF 2022. La previsione per il 2026 viene fissata, invece, all'1,1 per cento, un dato che si avvicina alla stima di crescita del PIL potenziale prevista dall'Unione europea, che supera di poco l'1 per cento.

Il raggiungimento di livelli di crescita maggiori rispetto a quelli prospettati nell'attuale quadro macroeconomico riportato dal DEF 2023 è legato anche alla effettiva realizzazione del piano di investimenti e di riforme contenuti nel PNRR, i cui effetti sulla produttività e sull'offerta di lavoro

sono stati incorporati solo parzialmente nelle stime di crescita.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, fa presente che il DEF stima che nel quadriennio 2023-2026 proseguirà la crescita dell'occupazione, portando il numero di occupati alla fine dell'orizzonte temporale di programmazione a 23,9 milioni, con un incremento di ottocentomila unità rispetto al 2022. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dall'8,1 per cento del 2022 al 7,7 nell'anno in corso per poi decrescere ulteriormente nell'intero periodo di riferimento e raggiungere il 7,2 per cento a fine periodo. Per quanto riguarda, la produttività, in rapporto al PIL, a fronte di un calo di 01, punti percentuali nel 2023, si registra una crescita dello 0,4 per cento annuo nel 2024 e nel 2025 e dello 0,3 per cento nel 2026.

Rileva che, sul piano programmatico, il Governo, nell'introduzione al Documento, manifesta l'intenzione di coniugare una riduzione graduale, ma sostenuta, del deficit e del debito in rapporto al prodotto interno lordo con il sostegno della ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del prodotto interno lordo e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi. In questo quadro, il Governo intende perseguire una stabile riduzione dell'inflazione e il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni e superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate nell'ultimo triennio per individuare nuove forme di intervento sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili sia per il rilancio dell'economia.

Sul piano macroeconomico e di finanza pubblica, questi obiettivi si traducono in primo luogo nella conferma, nel quadro programmatico, delle previsioni della NA-DEF 2022, che prevedeva un *deficit* pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 2025. Per il 2026 il nuovo obiettivo di *deficit* è fissato, invece, al 2,5 per cento del PIL.

Le proiezioni più favorevoli del rapporto tra *deficit* e PIL a legislazione vigente per il 2023 rendono possibile la determinazione di un margine di oltre 3 miliardi di euro, pari a circa 0,15 punti percentuali del prodotto interno lordo, che il Governo intende utilizzare per finanziare un nuovo provvedimento d'urgenza volto a ridurre gli oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti. Nello scenario programmatico per il 2024, invece, vengono allocate risorse pari a circa 0,2 punti percentuali di PIL, che corrispondono a oltre 4 miliardi di euro, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Si prevede che con i suddetti interventi la crescita del PIL reale salirà all'1 per cento nel 2023, con un incremento dello 0,1 per cento rispetto al dato tendenziale, e all'1,5 per cento nel 2024, anche in questo caso con un incremento rispetto al dato tendenziale dello 0,1 per cento. Per effetto di tali variazioni, sul piano programmatico il rapporto tra debito e PIL sarebbe pari nel 2023 al 142,1 per cento, a fronte del 142 per cento del dato tendenziale, mentre nel 2024 scenderebbe al 141,4 per cento, con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto al quadro tendenziale, che si riassorbirebbe progressivamente nel 2025, quando il rapporto sarebbe pari al 140,9 per cento, contro il 140,8 per cento del dato tendenziale, e nel 2026, quando il dato programmatico coinciderebbe con quello tendenziale e sarebbe pari al 140,4 per cento. Per tutto il periodo di previsione, in ogni caso, ci si collocherebbe su valori inferiori a quelli contenuti nel quadro programmatico della NADEF 2022.

L'aumento del reddito disponibile porterebbe un incremento rispetto allo scenario tendenziale dello 0,1 per cento dei consumi delle famiglie, che crescerebbero dello 0,7 per cento. La maggiore domanda verrebbe accompagnata da una più vivace attività delle imprese, con un impatto positivo sulla produttività e sui fattori di produzione, quali gli investimenti fissi lordi e l'occupazione. Nel 2024, poi, le misure di riduzione della pressione fiscale continuerebbero a sostenere la crescita dei consumi delle famiglie e dell'occupazione rispetto alla previsione tendenziale, favorendo l'innalzamento della crescita del PIL. Le altre grandezze macroeconomiche confermano sostanzialmente il quadro tendenziale, salvo che per un leggero incremento dell'occupazione, sia nella misurazione delle unità standard di lavoro sia della forza di lavoro, che nel 2023 e nel 2024 registrerebbe incrementi annui aggiuntivi dello 0,1 per cento, e per un miglioramento dello 0,1 per cento nell'anno 2024 della bilancia delle partite correnti.

Per quanto riguarda la seconda sezione del DEF, dedicata all'analisi e alle tendenze della finanza pubblica, con riferimento ai dati di consuntivo 2022 segnala, innanzitutto, che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2022 è stato pari, in valore assoluto, a 151,9 miliardi, corrispondente all'8 per cento del PIL. La NADEF 2022 aveva previsto un indebitamento netto pari al 5,1 per cento in termini di PIL, mentre la Nota tecnico illustrativa alla legge di bilancio per il 2023 un indebitamento netto pari al 5,6 per cento del PIL.

Lo scostamento rispetto alle precedenti stime è attribuibile principalmente alla riclassificazione contabile secondo il criterio della competenza economica dei crediti d'imposta per *bonus* edilizi, la quale, insieme ad altri aggiornamenti e revisioni, determina una revisione del saldo primario in peggioramento per circa 39 miliardi di euro, attribuibile praticamente per intero a un peggioramento dal lato delle spese, al netto degli interessi, e una revisione della spesa per interessi in peggioramento per circa 6 miliardi di euro.

Il dato dell'indebitamento netto per il 2022 evidenzia, comunque, un miglioramento rispetto al 2021, in cui questo dato era risultato pari a circa 161,2 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 9 per cento del PIL.

Il rapporto tra debito e PIL nel 2022 è stato pari al 144,4 per cento, con una riduzione dell'1,3 per cento rispetto alle previsioni del Documento programmatico di bilancio di novembre 2022 e del 5,5 per cento rispetto al dato del 2021, con una riduzione cumulata nel biennio 2021-2022 del 10,5 per cento, che ha portato al riassorbimento di oltre la metà dell'incremento del debito registrato nel 2020 per effetto della pandemia.

Sul versante delle entrate, il DEF evidenzia come le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche siano risultate pari, nel 2022, a circa 931 miliardi di euro, in aumento di 68 miliardi di euro rispetto al 2021, corrispondenti a circa 8 punti percentuali. Anche in rapporto al PIL si registra un valore pari al 48,8 per cento, in crescita di 0,5 punti percentuali rispetto al dato del 2021. In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 39,2 miliardi di euro, da 529,4 miliardi di euro del 2021 a 568,6 miliardi di euro nel 2022, attestandosi al 29,8 per cento in rapporto al PIL rispetto al 29,6 per cento del 2021. Nel dettaglio, le entrate da imposte dirette sono aumentate dell'8,5 per cento, principalmente in virtù dell'aumento del gettito di IRPEF e IRES, dovuto anche all'inflazione. Rispetto alle stime per il 2022 contenute nella nota tecnico-illustrativa, i dati del DEF rilevano un aumento delle entrate tributarie di circa 1,4 miliardi di euro derivante essenzialmente dalla riclassificazione come maggiore spesa dei crediti d'imposta precedentemente contabilizzati come minori entrate. Al netto della riclassificazione, le entrate tributarie presentano, invece, uno scostamento negativo di circa 4 miliardi di euro.

Un andamento crescente è registrato con riferimento alle entrate per contributi sociali, i quali registrano, nel 2022, un incremento del 6,1 per cento sul 2021, passando in valore assoluto da 246 a 261 miliardi di euro. Rispetto alle stime contenute nella nota tecnico-illustrativa, il DEF 2023 evidenzia come le entrate contributive siano risultate inferiori per poco meno di 3,4 miliardi di euro, in ragione soprattutto di una dinamica delle retribuzioni e del mercato del lavoro più contenuta rispetto a quanto scontato nei profili previsionali.

Per quanto riguarda, invece, le imposte indirette, cresciute del 6,3 per cento rispetto al 2021, i dati ISTAT registrano un aumento significativo del gettito IVA, sostenuto dall'incremento notevole dei prezzi al consumo, così come del gettito IRAP e dell'imposta sul Lotto e lotterie. È in calo, invece, l'imposta sull'energia elettrica, per

effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise.

Un incremento significativo si registra per le altre entrate in conto capitale, che passano da 8,3 miliardi di euro nel 2021 a 15,9 miliardi di euro nel 2022, principalmente per effetto dei contributi agli investimenti provenienti dall'Unione europea relativi al PNRR.

La pressione fiscale complessiva si attesta, nel 2022, al 43,5 per cento, con un aumento dello 0,1 per cento rispetto all'anno precedente, per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive, pari al 7 per cento, superiore rispetto a quella del PIL a prezzi correnti, pari al 6,8 per cento.

Per quanto riguarda il versante delle spese, quelle totali si attestano nel 2022 a 1.083 miliardi di euro, con un aumento del 5,7 per cento rispetto al dato del 2021, quando le spese complessive furono pari a 1.025 miliardi di euro. L'incidenza delle spese totali rispetto al PIL scende, tuttavia, dal 57,3 per cento del 2021 al 56,7 per cento del 2022, in ragione della riduzione dell'incidenza sul PIL della spesa in conto capitale, che passa dall'8,2 per cento del 2021 al 7,6 per cento del 2022, e della spesa corrente primaria, che passa dal 45,6 per cento del 2021 al 44,8 per cento del 2022. La spesa per interessi in rapporto al PIL, invece, aumenta dal 3,6 per cento del 2021 al 4,4 per cento del 2022, essenzialmente in relazione ai maggiori rendimenti dei titoli indicizzati all'inflazione.

Per quanto riguarda le previsioni tendenziali per il periodo 2023-2026, il DEF 2023, incorporando, rispetto alla precedente stima contenuta nella Nota tecnicoillustrativa, le informazioni sul consuntivo 2022 diffuse dall'ISTAT e gli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati fino a tutto il mese di marzo 2023, prospetta per il 2023 un indebitamento netto pari a circa 87,8 miliardi di euro, corrispondenti al 4,4 per cento del PIL. Negli anni successivi, inoltre, si stima un costante decremento di tale parametro, sia in termini quantitativi sia in rapporto al PIL. Per il 2024, si prospetta un indebitamento netto pari al 3,5 per cento del PIL, che corrisponde a 73,9 miliardi di euro, per il 2025, al 3 per cento del PIL, che corrisponde a 66,1 miliardi di euro, mentre per il 2026, l'indebitamento sarebbe pari al 2,5 per cento del PIL, che corrisponde in valore assoluto a 56,9 miliardi di euro. Ai fini del rapporto va considerata, altresì, l'incidenza della crescita del PIL nominale, che passa dai 2.018 miliardi di euro del 2023 ai 2.241 miliardi di euro nel 2026.

L'indicata evoluzione dell'indebitamento netto è ricondotta al miglioramento del saldo primario, il quale, ancora negativo nel 2023, torna in terreno positivo nel 2024 e migliora nei successivi anni del quadriennio di previsione tendenziale, passando da un disavanzo primario di circa 12,2 miliardi di euro nel 2023 a un avanzo di 11,3 miliardi di euro nel 2024, di 25,5 miliardi di euro nel 2025 e di 43,7 miliardi di euro nel 2026.

Per quanto riguarda le differenti componenti del conto economico delle pubbliche amministrazioni, il DEF 2023 stima un incremento delle entrate tributarie nel 2023. pari a 31,6 miliardi di euro rispetto ai valori del 2022. Tale incremento è legato, in parte, al miglioramento delle principali variabili macroeconomiche, che genera effetti positivi sulle entrate, in parte, al recupero di gettito su alcune voci d'imposta che nel 2022 erano state oggetto di misure di riduzione volte a mitigare gli effetti degli aumenti del prezzo dell'energia. Contribuiscono a tale andamento tanto le imposte dirette quanto quelle indirette: per le imposte dirette è atteso un incremento nel 2023 rispetto al 2022 di quasi 4,8 miliardi di euro, mentre per le imposte indirette l'aumento stimato, che è ancora più marcato, è pari a 26,6 miliardi di euro.

In rapporto al PIL, invece, il gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,8 per cento del 2022 al 29,1 per cento del 2026. In particolare, le imposte dirette passano da un'incidenza del 15,2 per cento nel 2022 al 14,2 per cento nel 2026, mentre quelle indirette, dopo essersi incrementate dal 14,5 del 2022 al 15 per cento nell'anno 2023, discendono

lievemente fino a raggiungere il 14,8 per cento nel 2026.

Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni rispetto ai dati di consuntivo 2022 indicano un incremento del 4,9 per cento nel 2023, mentre nel 2024 l'incremento stimato in termini percentuali risulta del 5,3 per cento. Il gettito derivante dai contributi sociali è previsto in ulteriore crescita nel 2025, con un incremento del 3 per cento, e nel 2026, con un incremento del 2,7 per cento. In rapporto al PIL, le previsioni indicano una percentuale del 13,6 per cento nel 2023, in calo di un decimale rispetto al 2022. La percentuale risalirà al 13,7 per cento negli anni 2024 e 2025, per ritornare al 13,6 per cento nel 2026.

Le altre entrate correnti sono previste in aumento di 2,2 miliardi di euro nel 2023, per l'effetto combinato delle maggiori entrate derivanti dalle risorse dell'Unione europea e dei minori introiti per dividendi e altri trasferimenti. Per il 2024, la previsione è in linea con l'anno precedente, mentre per l'ultimo biennio si prevede un aumento di poco meno di 2 miliardi di euro nel 2025 e una diminuzione di circa 1,5 miliardi di euro nel 2026. Tale dinamica, come sottolineato dal DEF 2023, riflette sostanzialmente quella dei contributi dell'Unione europea. In rapporto al PIL, le previsioni mostrano percentuali decrescenti, dal 4,4 per cento nel 2023 al 3,9 per cento nel 2026.

Le entrate in conto capitale non tributarie registrano, in valore assoluto, un incremento nel 2023 di circa 8 miliardi di euro e una riduzione nel 2024 di poco meno di 13 miliardi di euro, un lieve aumento di 1,6 miliardi di euro nel 2025 e una nuova contrazione pari a 2,9 miliardi di euro nel 2026. In termini di PIL, l'incidenza passa dall'1,2 per cento nel 2023 allo 0,4 per cento nel 2026.

In conseguenza dei descritti andamenti delle entrate, nonché dell'andamento del PIL, la pressione fiscale si riduce costantemente durante tutto il periodo di previsione, con un'incidenza del 43,3 per cento nel 2023, del 43 per cento nel 2024, del 42,9 per cento nel 2025 e del 42,7 per cento nel 2026.

Con riguardo alle spese, in valore assoluto i dati stimati per gli anni dal 2023 al 2026 sono rispettivamente pari a: 1.074 miliardi di euro, 1.076,8 miliardi di euro, 1.101,5 miliardi di euro e 1.111,9 miliardi di euro. Rispetto all'esercizio precedente, l'aggregato mostra una flessione nel 2023: il valore annuo stimato diminuisce dello 0,9 per cento nel 2023, pari a circa 9,3 miliardi di euro. Nel triennio 2024-2026 la spesa stimata cresce per tutto il periodo di previsione: dello 0,3 per cento nel 2024, con un incremento di 2,8 miliardi di euro, del 2,3 per cento nel 2025, con un incremento di 24,6 miliardi di euro, e dell'1 per cento nel 2026, con un incremento di 10,5 miliardi di euro. L'incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di quasi 3,5 punti percentuali nel 2023 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 53,2 per cento per poi contrarsi ulteriormente di 2 punti percentuali nel 2024, di 0,5 punti percentuali nel 2025 e di 1,1 punti percentuali nel 2026, anno in cui l'incidenza rispetto al PIL scende al 49,6 per cento.

Riguardo alle principali componenti di spesa, per le spese correnti al netto degli interessi i dati stimati per gli anni dal 2023 al 2026 sono, rispettivamente, pari a 886,3 miliardi di euro, 886,4 miliardi di euro, 899,9 miliardi di euro e 914,3 miliardi di euro, con incrementi annui pari al 3,6 per cento nel 2023, allo 0,01 per cento nel 2024, all'1,5 per cento nel 2025 e all'1,6 nel 2026.

In particolare, per la spesa per redditi da lavoro dipendente i dati stimati per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 prevedono una diminuzione costante dell'incidenza di tale spesa rispetto al PIL, passando dal 9,4 per cento nel 2023 all'8,4 nel 2026.

Relativamente alle prestazioni sociali in denaro, le nuove previsioni tendenziali stimano per l'aggregato una crescita del 4,4 per cento nel 2023 rispetto all'anno precedente, pari a circa 17,8 miliardi di euro in valore assoluto; per il 2024 è stimato un incremento del 5,7 per cento, pari a 24,3 miliardi di euro in valore assoluto; per il 2025, un aumento del 2,5 per cento, pari a 11,2 miliardi di euro in valore assoluto, mentre per il 2026, un ulteriore aumento

del 2,6 per cento, pari a 12,1 miliardi di euro in più rispetto al 2025.

Con riferimento alla spesa sanitaria, il DEF 2023 reca per l'anno in corso una previsione di spesa pari a circa 136 miliardi di euro, con un tasso di crescita in valore assoluto del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente, quando la spesa era incrementata del 2,9 per cento rispetto al 2021. Nel triennio 2024-2026 la spesa sanitaria incrementa a un tasso medio annuo dello 0,6 per cento. Dopo una riduzione del 2,4 per cento rispetto al valore previsto nel 2023, dovuta al venir meno dell'erogazione degli arretrati dovuti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e alla cessazione dei costi relativi all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, nel biennio 2025-2026 la spesa sanitaria è prevista crescere, rispettivamente, dell'1,7 per cento e del 2,5 per cento. In rapporto al PIL, l'andamento dell'aggregato di spesa passa dal 6,7 per cento del 2023 al 6,3 per cento del 2024 fino ad arrivare al 6,2 per cento nel 2025 e nel 2026.

Per la spesa in conto capitale i dati stimati per gli anni dal 2023 al 2026 sono rispettivamente pari a 112,1 miliardi di euro, 105,3 miliardi di euro, 110 miliardi di euro e 97,1 miliardi di euro. L'incidenza di tali spese rispetto al PIL si riduce di circa 2 punti percentuali nel 2023 rispetto all'anno precedente arrivando al 5,6 per cento, per attestarsi al 4,3 per cento nel 2026. In tale ambito, va tuttavia segnalato che la quota relativa agli investimenti fissi lordi presenta nel 2023 e nel 2024 una forte crescita, passando da 51,4 miliardi di euro nel 2022 a 66,6 miliardi nel 2023 e a 78,96 miliardi nel 2024, per poi stabilizzarsi a 80,8 miliardi di euro nel 2025 e contrarsi a 75,2 miliardi nel 2026. Tale crescita, che porta gli investimenti fissi lordi a un livello costantemente superiore al 3 per cento del PIL durante l'intero orizzonte di programmazione, è fortemente connessa all'attuazione dei progetti del PNRR. Si riducono, invece, in modo notevole i contributi agli investimenti, che subiscono una contrazione di oltre il 40 per cento annuo sia nel 2023 sia nel 2024 in relazione alla nuova modalità di contabilizzazione dei crediti di imposta cedibili, considerati come pagabili, e della progressiva scadenza delle misure del piano Transizione 4.0.

Si riscontra, infine, un aumento della spesa per interessi, che passerebbe dai 75,6 miliardi di euro del 2023, in calo di 7,6 miliardi rispetto all'anno precedente, ai 100,6 miliardi di euro del 2026.

Per quanto attiene alle previsioni di spesa relative alle politiche invariate, non incluse nelle previsioni tendenziali, le risorse necessarie sono indicativamente pari a 7 miliardi di euro nell'anno 2024, 7,5 miliardi di euro nell'anno 2025 e 8 miliardi di euro nell'anno 2026.

Infine, la terza sezione del DEF contiene lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR), che anche per il 2023 si inserisce nel più ampio programma di riforma, innovazione e rilancio degli investimenti rappresentato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che potrà arricchirsi del nuovo capitolo concernente l'iniziativa REPowerEU, adottata a livello europeo al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili di provenienza russa, accelerando al contempo la transizione verde.

Nel Programma nazionale di riforma il Governo, oltre a illustrare gli obiettivi programmatici rispetto alle diverse politiche pubbliche, presenta, tra le altre cose, una stima aggiornata dell'impatto macroeconomico del PNRR che si basa sulle spese effettuate nel triennio 2020-2022, non tenendo conto della ridefinizione del Piano in corso di elaborazione. La valutazione dell'impatto macroeconomico del PNRR è stata effettuata considerando solo le risorse che finanziano progetti aggiuntivi, escludendo le misure contenute nel Piano che si sarebbero comunque realizzate anche senza l'introduzione del PNRR, per un totale di 184,7 miliardi di euro, considerando i prestiti e le sovvenzioni del Dispositivo di ripresa e resilienza, i fondi REACT-EU, le risorse anticipate del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle stanziate attraverso il Fondo complementare al PNRR.

Il DEF 2023 prevede, in particolare, un impatto positivo del PNRR sul PIL pari

all'1 per cento nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024, al 2,7 per cento nel 2025 e al 3,4 per cento nel 2026. I settori che contribuiranno maggiormente alla crescita del PIL saranno le costruzioni, con una crescita del 2,4 per cento, l'industria manifatturiera, con una crescita dell'1,4 per cento, nonché le attività immobiliari e le attività professionali, scientifiche e tecniche, ciascuna delle quali segnerà una crescita dell'1 per cento.

Il PNR reca anche un aggiornamento della valutazione di impatto macroeconomico delle riforme comprese nel PNRR riferite ai settori dell'istruzione e della ricerca, delle politiche attive del mercato del lavoro, della pubblica amministrazione, della giustizia, della concorrenza e degli appalti, attribuendo una maggiore incidenza sia nel breve che nel lungo periodo a quella relativa alle politiche attive e a quella dell'istruzione e della ricerca.

In tale quadro, contestualmente alla definizione del capitolo REPowerEU, il Governo dichiara di voler rivedere, ai sensi del Regolamento RRF e delle linee guida della Commissione europea, alcuni degli investimenti del PNRR che, in fase attuativa, si sono rivelati più difficoltosi da realizzare nei tempi originariamente previsti, anche in considerazione delle condizioni economiche e geopolitiche profondamente mutate.

Le misure relative all'attuazione del PNRR e all'adozione di politiche energetiche conformi al piano REPowerEU costituiscono anche una risposta sul piano delle politiche nazionali alle raccomandazioni specifiche per Paese formulate nei confronti dell'Italia nel 2022. In particolare, erano state formulate tre raccomandazioni. Con la prima, si è raccomandato di seguire una politica di bilancio prudente, tenendo conto anche delle spese connesse ai sostegni temporanei per imprese e famiglie in relazione agli aumenti dei prezzi dell'energia. In questo campo, è stato sollecitato l'incremento degli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica, tenendo conto dell'iniziativa REPowerEU, nonché l'adozione e l'attuazione della legge delega sulla riforma fiscale per ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema. Con la seconda, si è richiesto di procedere con l'attuazione del PNRR, in linea con i traguardi e gli obiettivi indicati, e di concludere rapidamente i negoziati con la Commissione sui documenti di programmazione della politica di coesione per il periodo 2021-2027, al fine di avviarne l'attuazione. Con la terza, in linea con gli obiettivi di REPowerEU, si è chiesto di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili e diversificare le importazioni di energia, superare le strozzature per accrescere la capacità di trasporto interno del gas, sviluppare interconnessioni delle reti di energia elettrica, accelerare il dispiegamento di capacità supplementari in materia di energie rinnovabili e adottare misure per aumentare l'efficienza energetica e promuovere la mobilità sostenibile.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottolineare che il DEF dovrebbe essere il principale documento di programmazione economica e finanziaria del Paese, ritiene che il provvedimento oggi all'esame della Commissione non è in grado di dare risposta a quelle che, a suo avviso, sono le tre crisi principali che il nostro Paese è chiamato ad affrontare, ossia la crisi del sistema sanitario, messo alla prova dagli anni della pandemia, la crisi ambientale, che è diventata ormai strutturale causando, tra l'altro, gravi danni a tutta la produzione agricola italiana, e la crisi economica, caratterizzata da un'inflazione molto elevata. A suo avviso, infatti, la prudenza del DEF 2023, sottolineata dal Ministro Giorgetti, rischia di rivelarsi, molto più semplicemente, un ritorno a politiche di austerità, a causa dell'incapacità di aumentare le entrate grazie a un'efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale e a una maggiore tassazione a carico di quei settori che hanno beneficiato economicamente della pandemia e degli effetti del conflitto in Ucraina, specialmente nel settore energetico, realizzando maggiori profitti. In proposito, crede che l'unico motivo per cui il Governo ha voluto sopprimere il reddito di cittadinanza e rivedere i bonus edilizi sia quello di recuperare risorse economiche in modo facile e Anche per quanto riguarda l'annunciata misura di riduzione del cuneo fiscale esprime preoccupazione poiché essa è prevista solo per l'anno in corso e quindi a partire dal prossimo esercizio finanziario sarà necessario recuperare ulteriori risorse per impedire l'aumento della tassazione sul lavoro, tenendo conto che anche le misure di riduzione del cuneo fiscale previste a legislazione vigente hanno carattere temporaneo.

Per quanto riguarda la sanità, segnala che le opposizioni hanno chiesto di destinare una quota pari al 7 per cento del PIL alla spesa sanitaria, mentre la scarsità di risorse destinate al sistema sanitario rischia, a suo avviso, di mettere in dubbio anche l'attuazione del PNRR, che prevede un rilevante investimento di carattere strutturale sulla sanità territoriale.

Esprime perplessità anche con riferimento agli investimenti negli armamenti poiché, se da un lato questi possono essere utili a dare sollievo ad alcune industrie partecipate dallo Stato, dall'altro, il rischio è quello di non investire in settori strategici come quelli legati alla transizione ecologica.

Concludendo, ritiene che il DEF 2023 sia un documento complessivamente insufficiente, senza una visione di prospettiva, con poche risorse, poche idee e risposte inadeguate ai problemi del Paese.

Pertanto, preannuncia sin d'ora che il proprio gruppo esprimerà un voto contrario sul mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), concordando con le considerazioni dell'onorevole Grimaldi, ritiene che il DEF 2023 non contenga indicazioni puntuali rispetto alle strategie economiche e finanziarie che il Governo intende attuare.

A suo avviso, infatti, nel Documento mancano alcune informazioni di base, come sottolineato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione dello scorso 20 aprile. Segnala, ad esempio, che nel documento in esame si indicano le stime relative agli effetti sul prodotto interno lordo che deriverebbero

dalla realizzazione degli obiettivi del PNRR, ma non viene indicato, neanche in maniera aggregata, quali ripercussioni avrebbe sul PIL la revisione degli obiettivi del PNRR prefigurata dall'Esecutivo.

Ritiene, altresì, che il Documento non assicuri adeguata trasparenza anche in riferimento all'andamento dell'inflazione, con particolare riguardo agli effetti che tale andamento determina sui livelli di spesa corrente e, più in generale, sulle retribuzioni. Evidenzia, infatti, che per effetto dell'inflazione si determina un taglio implicito delle spese correnti, che può riverberarsi anche sul livello dei servizi e delle prestazioni assicurate. Stigmatizza anche che nella premessa del DEF si affermi che il graduale recupero delle retribuzioni in termini reali avverrà progressivamente e non in modo meccanico, ma di pari passo con l'aumento della produttività del lavoro. Critica anche che nel DEF 2023 non si faccia riferimento al rinnovo dei contratti pubblici, che pure costituisce una materia che a pieno titolo rientra nell'ambito dell'orizzonte della programmazione del Documento.

In merito alla spesa sanitaria, evidenzia che la sua riduzione rispetto al PIL desta forte preoccupazione anche da parte delle stesse regioni, che hanno fatto presente il rischio di non essere in grado di fornire prestazioni adeguate ai cittadini. Sul versante delle entrate, lamenta la mancanza di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina.

Giudica incomprensibile l'andamento della spesa per interessi indicato dal DEF 2023, come pure la prospettiva di un aumento del PIL associata a una diminuzione dei consumi, che, invece, a suo avviso, dovrebbe far capire al Governo che la perdita del potere di acquisto dei lavoratori e delle famiglie è il problema fondamentale da affrontare in questo momento.

Ida CARMINA (M5S) esprime a nome del suo gruppo un giudizio negativo sul Documento di economia e finanza 2023 all'esame della Commissione e sulle linee di fondo che ne contraddistinguono l'impianto, rilevando che i criteri di prudenza e moderazione cui lo stesso, secondo quanto ripetutamente affermato dal Governo, risulta improntato sono piuttosto suscettibili di determinare, a suo avviso, una situazione di dannoso immobilismo nonché di favorire politiche di austerità, laddove occorrerebbero invece misure espansive basate prevalentemente sugli investimenti pubblici e privati.

In tale contesto, evidenzia che il DEF 2023 prefigura essenzialmente interventi di riduzione della spesa pubblica senza viceversa prevedere misure a sostegno dei redditi dei cittadini, duramente colpiti dalla spinta inflazionistica e dal rialzo dei tassi di interesse, che comportano un aggravio delle rate di mutui e prestiti. Rileva, inoltre, che sebbene il DEF indichi una crescita sia pure modesta del PIL, nell'ordine dell'1 per cento nel 2023 e dell'1,5 per cento nel 2024, peraltro sopravvalutata rispetto alle stime elaborate dal Fondo monetario internazionale, il nostro Paese rischia di incamminarsi verso una fase di stagnazione economica. A tale riguardo, suscita, in particolare, allarme la palese incapacità di spendere le risorse previste per la realizzazione del PNRR. Evidenzia, in proposito, che basterebbe una parziale attuazione del Piano per determinare effetti recessivi sull'intera economia nazionale. Osserva inoltre che aver scommesso quasi interamente sul progressivo miglioramento dell'avanzo primario, come riportato nel DEF, costituisce un errore prospettico che già in passato non ha prodotto gli effetti sperati, dal momento che tale scelta comporta necessariamente, in assenza di un assai improbabile innalzamento della tassazione, una riduzione della spesa pubblica destinata ai comparti fondamentali della sanità e del welfare, penalizzando in tal modo le fasce più bisognose della popolazione. Per quanto riguarda invece la prospettata diminuzione del debito pubblico in rapporto al PIL, rivendica che quest'ultima dipende essenzialmente dalle misure già adottate dai precedenti Governi, presieduti da Conte e Draghi, a conferma ulteriore della sostanziale inutilità di politiche improntate quasi esclusivamente a criteri di austerità. Con riferimento al prospettato taglio del cuneo fiscale per circa 3 miliardi di euro per l'anno 2023, osserva che tale misura arrecherà ai lavoratori dipendenti un beneficio di circa solo 10-15 euro al mese, a fronte di un livello di inflazione ancora assai elevato che determina una significativa erosione del potere d'acquisto dei salari italiani, che si collocano in assoluto tra i più bassi tra quelli degli Stati membri dell'Unione europea. Rileva, infine, l'evidente contraddittorietà dell'azione promossa dal Governo, che mentre in sede europea si dimostra incline a sostenere politiche basate sugli investimenti e ad impegnarsi per una riforma in senso espansivo delle regole che disciplinano attualmente il Patto di stabilità e crescita, a livello nazionale promuove misure fortemente restrittive.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel premettere che il DEF 2023 ha il compito essenziale di tracciare il quadro macroeconomico di riferimento per il periodo di programmazione 2023-2026, tiene a precisare che il documento in esame non poteva già contenere misure di particolare dettaglio a fronte di un quadro contrassegnato ancora da una profonda incertezza, anche in considerazione dell'accresciuto volume della spesa per interessi, di un'inflazione attestata su livelli ancora elevati e del conflitto russo-ucraino in corso. In tale contesto, rivendica pertanto la cautela e la prudenza con cui il Governo ha inteso impostare il DEF 2023, secondo un atteggiamento già seguito in occasione della predisposizione dell'ultimo disegno di legge di bilancio e che comunque consente ora di stimare una crescita del PIL dell'1 per cento per l'anno 2023, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto a quanto previsto dalla NADEF dello scorso mese di settembre. Replicando alle considerazioni in proposito svolte nei precedenti interventi, osserva che anche il gruppo della Lega sarebbe naturalmente favorevole in linea di principio ad una maggiore spesa pubblica destinata al settore della sanità, ma che tuttavia le risorse disponibili sono limitate e pertanto debbono essere utilizzate con oculatezza. In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel preannunziare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in esame, concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Comaroli circa l'estrema volatilità degli indicatori economici in un contesto di elevata incertezza a livello internazionale. Nel rilevare che il DEF 2023, pur mantenendo lo stesso atteggiamento di prudente cautela che già aveva contraddistinto la predisposizione dell'ultimo disegno di legge di bilancio, risulta comunque caratterizzato da una concreta ambizione nella programmazione degli investimenti e delle misure che troveranno poi concreta attuazione nel prosieguo dell'anno, esprime particolare apprezzamento per la progressiva diminuzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nell'arco temporale 2023-2026, frutto anch'essa di un'azione del Governo improntata ad un sano realismo contabile.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per evidenziare come, alla luce dell'organizzazione dei lavori della seduta odierna, convenuta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sarebbe oggi atteso un maggiore equilibrio da parte della
presidenza nella distribuzione degli interventi nell'ambito della presente discussione, prevedendo una sostanziale alternanza tra le dichiarazioni di voto dei gruppi di opposizione e quelle dei gruppi di maggioranza, al fine di promuovere un'effettiva
interlocuzione tra le diverse parti politiche.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, nel replicare al deputato Ubaldo Pagano, assicura che, come avviene di regola, gli interventi svoltisi nel corso della presente discussione hanno seguito l'ordine delle richieste pervenute, senza dunque che vi fosse da parte della presidenza alcuna schema prestabilito circa la sequenza degli stessi, fermo restando che i colleghi che intendessero ulteriormente prendere parte alla discussione odierna potranno naturalmente farlo, nel rispetto di una tempistica compatibile con il termine convenuto per il conferimento del mandato al relatore.

Daniela TORTO (M5S), associandosi ai rilievi espressi dal deputato Ubaldo Pagano, avverte che per il futuro si riserverà, qualora lo ritenga appropriato, di richiedere eventualmente la parola anche a seguito degli interventi svolti dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene non pertinenti le considerazioni critiche svolte dal deputato Ubaldo Pagano, anche alla luce delle precisazioni rese dal presidente Mangialavori circa l'evidente possibilità di intervenire ancora nella discussione in corso da parte di coloro che ne fossero interessati, nello spirito di una naturale e proficua dialettica tra le diverse posizioni espresse in sede parlamentare. A suo giudizio, tuttavia, non può essere accettata la pretesa di impedire ai componenti della maggioranza di intervenire nella presente discussione, tanto più se gli interventi siano stati sollecitati e stimolati dalle legittime valutazioni espresse dai vari colleghi che lo hanno preceduto, sul piano politico e contenutistico, in ordine al DEF 2023 all'esame della Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel rinviare alle perplessità in precedenza espresse sul piano metodologico, manifesta l'impressione che i rappresentanti dei gruppi di maggioranza abbiano deciso di intervenire nella discussione odierna solo in corso d'opera.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, ribadisce che gli interventi svolti nel corso della presente seduta hanno seguito l'ordine delle richieste in tal senso pervenute alla presidenza, confermando altresì che chiunque fosse interessato potrà ulteriormente intervenire, in nome di quella libertà di discussione che

occorre sempre garantire nel massimo rispetto delle diverse parti politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver segnalato che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, pone in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul documento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, propone, concorde la Commissione, di posticipare la trattazione della proposta di legge C. 859, recante ratifica degli accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, quale ultimo punto all'ordine del giorno della presente seduta in sede consultiva, al fine di consentire l'ultimazione delle opportune verifiche istruttorie in merito ai subemendamenti presentati in Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole). | vedimento.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI, relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e di quanto ulteriormente chiarito dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI, relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, evidenzia preliminarmente, in merito ai profili di quantificazione, che il predetto Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, disciplina la domanda e gli effetti della predetta registrazione internazionale.

Rileva, in proposito, che ai sensi dell'articolo 23 dell'Atto, in gran parte riproduttivo di obblighi già previsti a legislazione vigente, le tasse di registrazione internazionale devono essere fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja.

Segnala che il medesimo articolo 23 stabilisce altresì che qualora le risorse dovessero, in concreto, risultare insufficienti l'Assemblea ne delibererà l'aumento che dunque sarà posto a carico dei membri dell'Unione e che la proporzione e le modalità di versamento saranno definite dall'Assemblea.

Nel far presente che il disegno di legge di ratifica è corredato di una clausola di invarianza e che la relazione tecnica informa, in particolare, che l'Atto di Ginevra non comporta cambiamenti sull'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non ha osservazioni da formulare considerato che, da un lato, l'atto in esame, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale e ribadendo il meccanismo di finanziamento del Segretariato basato sulle tasse versate dai soggetti richiedenti, risulta in gran parte riproduttivo della normativa vigente, e, dall'altro, i versamenti dovuti dagli Stati aderenti in caso di insufficienza dei fondi, ai sensi del medesimo atto, sono già previsti dalla normativa vigente e hanno comunque carattere eventuale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In riferimento all'articolo 1, concernente il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma incrementa il bonus sociale elettrico e gas nel secondo trimestre del 2023, nel limite di 400 milioni di euro, e lo estende, nel limite di 5 milioni di euro, dal medesimo secondo trimestre fino al 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con ISEE non superiore a 30.000 euro, invece degli attuali 20.000 euro. Indica che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali che, come si evince dalla relazione tecnica, appaiono congrue rispetto alle finalità della disposizione, e risultano effettivamente disponibili. Specifica che si tratta infatti delle risorse residue risultanti dagli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio per il 2023 ai fini del rafforzamento del bonus sociale e non integralmente utilizzate, posto che gli stanziamenti originariamente definiti con la predetta legge erano stati quantificati tenendo conto di prezzi più elevati. In proposito, non formula quindi osservazioni, tenuto conto, da un lato, che le disposizioni in esame operano nell'ambito di limiti di spesa e, dall'altro che esse, poiché attuate a valere su risorse non utilizzate e originariamente previste per finalità analoghe a quelle in esame per il medesimo esercizio 2023, non avranno impatti diversi da quelli già scontati nei tendenziali di saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, concernente la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023, evidenzia che i commi da 1 a 3 prorogano per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali e prevedono l'applicazione della medesima riduzione anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, valutando i relativi oneri in 539,8 milioni di euro per il 2023. In proposito, osserva che la metodologia impiegata per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di servizi di teleriscaldamento è diversa da quella utilizzata in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023; in tale circostanza, per stimare gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA nel primo trimestre 2023 sono stati usati i dati ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento. Rileva che sarebbe quindi opportuno acquisire elementi informativi circa le ragioni per le quali sia stata utilizzata la nuova metodologia, basata sui dati GSE relativi all'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento. Evidenzia quindi che i commi 4 e 5, invece, prorogano le misure agevolative riferite agli oneri generali di sistema del gas naturale e valutano i relativi oneri in 280 milioni di euro per il 2023. In proposito, osserva che gli effetti finanziari derivanti dall'annullamento degli oneri di sistema e dall'applicazione di aliquota negativa della componente UGC2 sono indicati nel prospetto riepilogativo come maggiore spesa corrente sia in termini di saldo netto da finanziare, che di fabbisogno e di indebitamento netto, a differenza di quanto risulta invece dalla nota tecnico illustrativa alla legge di bilancio 2023, nella quale gli effetti di analoghe misure in termini di fabbisogno erano indicati quali minori entrate extra tributarie. Fa presente che sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti circa la diversa classificazione degli effetti finanziari utilizzata nel prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge in esame, rispetto a quella adottata con la legge di bilancio 2023.

In riferimento all'articolo 3, recante contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma riconosce, in caso di prezzi del gas elevati e al sussistere di determinati presupposti, un contributo ai clienti domestici, autorizzando, a tal fine, la spesa di un miliardo di euro per il 2023 e demandando la disciplina attuativa a un decreto ministeriale e a una deliberazione dell'ARERA. In proposito non formula osservazioni considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il contributo può essere modulato, con la disciplina attuativa, in modo da

essere riconosciuto entro il limite delle risorse disponibili.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, evidenzia che la norma riconosce nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. In proposito, osserva che le ipotesi formulate in relazione ai prezzi del gas e dell'energia elettrica appaiono sostanzialmente in linea con i prezzi registrati sulle piattaforme del Gestore dei mercati energetici (GME) nei mesi di marzo e aprile. Evidenzia che le stime elaborate per i consumi sono coerenti con quelle impiegate nei precedenti provvedimenti e la quantificazione degli oneri risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Per quanto riguarda la registrazione degli effetti sui saldi, rileva che i contributi, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all'elettricità: pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, indica che circa le ragioni di tale diversa classificazione andrebbero acquisiti elementi esplicativi, non reperibili nelle relazioni tecniche riferite alle misure in esame. Infine, tenuto conto che si tratta di misure che hanno già trovato applicazione in passati periodi, quali 2022 e primo trimestre 2023, fa presente che sarebbe utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute; ciò anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza con le stime effettuate dalle rispettive relazioni tecniche, la cui metodologia è analoga a quella ora in esame.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, rileva come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, concernente la tassazione agroenergia, rilevato che la norma dispone una deroga, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, non formula osservazioni atteso che la stima degli oneri appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa.

In riferimento all'articolo 7, recante agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che per la determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali spettanti per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome, rileva, altresì, che alle disposizioni descritte non si ascrivono maggiori oneri rispetto alle previsioni di bilancio in quanto, come risulta dalla relazione tecnica, in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame, è stato considerato sempre, in un'ottica prudenziale, l'intero ammontare della spesa incentivata. Ciò premesso, rileva, comunque, che le disposizioni in esame nella loro formulazione testuale ap-

paiono avere implicitamente carattere interpretativo e portata retroattiva, considerato che esse sono riferite a contributi già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma « erogati negli anni 2023 e 2024 »: la cumulabilità risulterebbe dunque applicabile a contributi previsti da norme già vigenti ma la cui manifestazione per cassa, all'atto cioè dell'erogazione, avverrà negli anni 2023 e 2024. Tenuto conto di tale campo di applicazione, fa presente che andrebbe quindi acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la possibilità che la norma risulti applicabile a contenziosi attualmente in essere. In tal caso, infatti, la soluzione normativa proposta potrebbe andare a detrimento delle amministrazioni concedenti, con la possibile manifestazione di oneri non preventivamente iscritti in bilancio.

In riferimento all'articolo 8, che prevede un contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.085 milioni di euro da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018. Non formula, invece, osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che il contributo a carico del bilancio dello Stato è limitato alle risorse del Fondo appositamente istituito. Con riferimento alla possibilità per le aziende fornitrici di richiedere finanziamenti mediante garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a., finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non formula osservazioni dal momento che la predetta garanzia opera nell'ambito delle disponibilità del Fondo stesso.

Relativamente all'articolo 9, che disciplina il regime IVA applicabile al *payback* dei dispositivi medici, in merito ai profili di quantificazione, premette che la norma, in relazione ai versamenti effettuati alle regioni dalle aziende produttrici di dispositivi medici a causa dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica, il cosiddetto payback, prevede che le aziende stesse possano portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati, Prende quindi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di variazioni rispetto al gettito già iscritto nelle previsioni di bilancio e non si formulano osservazioni.

In riferimento all'articolo 10, rileva preliminarmente che la norma disciplina le modalità di affidamento a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, si prevede, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decretolegge n. 35 del 2019 in materia di spesa per il personale sanitario, l'avvio delle procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate. Al riguardo, non formula osservazioni attesa la natura ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto, come esplicitato dalla relazione tecnica, che il reclutamento del personale è previsto in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nei limiti previsti dall'ordinamento in materia di spesa per il personale sanitario.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, concernente l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e l'anticipo dell'indennità nei servizi di emergenze-urgenza, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la possibilità per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dai rispettivi CCNL di categoria e di incrementare la tariffa oraria delle predette prestazioni in deroga alla contrattazione vigente nei limiti fissati dalle norme stesse. Fa presente che si dispone inoltre che i predetti incrementi, fino a 100 euro lordi/ora per il personale medico e a 50 euro lordi/ora per il personale infermieristico, dovranno avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto in esame, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Indica, inoltre, che le norme incrementano per il 2023, nel periodo giugnodicembre, l'indennità di pronto soccorso per 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Evidenzia, quindi, che agli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene corrispondentemente incrementato: a tale incremento, pari a 170 milioni di euro per il 2023, si provvede, a sua volta, ai sensi della disposizione di copertura di cui all'articolo 24. In proposito, sotto il profilo di quantificazione non ha osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati ai tetti di spesa fissati dalla norma.

Con riferimento all'articolo 12, recante misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono misure rivolte al personale dei servizi di emergenza-urgenza. Con riferimento al comma 1, che consente fino al 31 dicembre 2025 al personale medico presso i servizi di emergenzaurgenza in possesso di specifici requisiti di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione. Riguardo alla facoltà concessa ai medici in formazione specialistica di assumere incarichi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi da 2 a 4, non formula rilievi tenuto conto che tale previsione avviene nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 in materia di spesa per il personale sanitario. Parimenti, in merito alla facoltà per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui al comma 5, non formula osservazioni atteso che non si verifica comunque alcun anticipo del decorso al trattamento pensionistico. Per quanto concerne, infine, l'incremento, ai fini del trattamento pensionistico, dell'età anagrafica cui applicare il coefficiente di trasformazione, pari a due mesi per ogni anno di attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza, nel limite massimo di ventiquattro mesi, prende atto delle stime del Governo, tenuto conto che risulta prudenziale l'opzione di utilizzare come parametro di calcolo l'incremento massimo di 24 mesi previsto dalla norma. Peraltro, al fine di verificare puntualmente gli oneri, posto che la relazione tecnica ipotizza che la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSN, senza fornire ulteriori elementi, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di valutazione quali il numero annuo di accessi al pensionamento e l'età media di uscita.

In riferimento all'articolo 13, recante norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa al reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi da parte di enti sanitari recata dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018. Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in riferimento, che nell'assetto previgente trova applicazione fino al 31 dicembre 2025, viene resa permanente. Al riguardo, non formula osservazioni posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, tale reclutamento opera nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti interessati. Evidenzia, altresì, come al testo originario della summenzionata disposizione e ai successivi interventi normativi che ne hanno ripetutamente prorogato l'applicazione non siano ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 14, concernente assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale di medici specializzandi, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa al reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi da parte di enti sanitari recata dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018. Rileva come, per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in riferimento, che nell'assetto previgente trova applicazione fino al 31 dicembre 2025, viene resa permanente. Al riguardo, non formula osservazioni posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, tale reclutamento opera nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti interessati. Evidenzia, altresì, come al testo originario della summenzionata disposizione e ai successivi interventi normativi che ne hanno ripetutamente prorogato l'applicazione non siano ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 15, recante disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale della norma, che consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero.

Per quanto riguarda l'articolo 16, recante disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale della disposizione, che modifica l'articolo 583-quater del codice penale, introducendo una specifica sanzione, reclusione da 2 a 5 anni, per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 17, concernente l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Osserva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma, assumendo, sulla base dell'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe, una sostanziale indifferenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti. Ciò posto, considerato che la norma in esame interviene su un ambito applicativo relativo ad avvisi e atti di recentissima produzione, rileva come appaia necessario che il Governo chiarisca se l'ipotizzata equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti sia stata riscontrata in relazione a dati storici aventi le medesime caratteristiche di quelli interessati dall'applicazione della norma di cui trattasi o se viceversa siano stati analizzati gli incassi derivanti da definizioni agevolate relativi ad avvisi ed atti anche meno recenti.

In riferimento all'articolo 18, recante regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, in merito ai profili di quantificazione, rilevato che la disposizione apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, prevista dalla legge di bilancio 2023, precisandone l'ambito applicativo, non formula osservazioni, giacché, come rilevato dalla relazione tecnica, alle disposizioni oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 19, concernente la modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito alle norme che introducono modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della

regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e per il pagamento delle rate 2023 relative al cosiddetto ravvedimento speciale. Evidenzia, infatti, che, come risulta dalla relazione tecnica, la proroga del termine per l'accesso alla procedura della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento non comporta la modifica degli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, mentre la modifica dei termini per il pagamento delle rate 2023 relative al cosiddetto ravvedimento speciale determina minori entrate derivanti dal minore periodo di tempo per il quale sono dovuti gli interessi sulle somme da versare nel 2023, calcolati in coerenza con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica riferita al testo originario della disposizione.

In riferimento all'articolo 20, recante modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame apportano modifiche alle norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di conciliazione agevolata delle controversie tributarie e di rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Ciò posto, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica, da un lato, stima le minori entrate derivanti dalla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie in ragione degli effetti che ne conseguono sugli interessi dovuti, e, dall'altro, rileva il carattere procedimentale delle restanti disposizioni, evidenzia come appaia tuttavia necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari ai fini della verifica della quantificazione delle citate minori entrate che non risultano dalla medesima relazione tecnica.

In riferimento all'articolo 22, recante modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, tali disposizioni risultano già applicate in via di prassi alla Agenzia delle entrate-Riscossione.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 23, concernente causa speciale di non punibilità per i reati tributari, evidenzia che la norma introduce, con riguardo a taluni reati tributari, nell'ambito delle procedure di definizione fiscale agevolata disciplinate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità applicabile alle ipotesi in cui le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute da parte del contribuente interessato siano integralmente versate. Al riguardo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione. Prende atto di quanto, altresì, riferito dalla relazione tecnica circa gli effetti positivi sul gettito, prudenzialmente non quantificati né indicati in norma, potenzialmente discendenti dalla medesima disposizione.

Con riferimento all'articolo 24, commi da 1 a 5, recante disposizioni finanziarie e rifinanziamento e istituzione di fondi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni con riguardo ai commi 1, 2, 4 e 5, tenuto conto che le disposizioni ivi contenute, incrementando o istituendo fondi operanti nel limite delle risorse destinate a specifiche finalità, determinano oneri limitati all'entità dello stanziamento. Fa presente come appaia invece opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al comma 3 che, nell'incrementare di 30 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, non specifica a quali concrete finalità tali risorse debbano essere destinate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6, lettere da a) a d), dell'articolo 24 reca le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi « 1 e 5 » del medesimo articolo 24, i cui contenuti sono stati già illustrati nell'ambito dell'esame dei profili relativi alla quantificazione. Specifica che detti oneri sono complessivamente determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, in 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 e che ad essi si provvede: quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022, come indicato al comma 6, lettera a); quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, contestualmente modificando tale ultima disposizione nel senso di limitare la concessione del credito d'imposta ivi previsto ai soli periodi d'imposta 2021 e 2022, anziché a quelli ricompresi nel triennio 2021-2023, come indicato al comma 6, lettera b); quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge n. 282 del 2004, come indicato al comma 6, lettera c); quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, come indicato al comma 6, lettera *d*).

Ciò posto, prende preliminarmente atto della correttezza degli importi relativi agli oneri indicati all'alinea del citato comma 6, nonché dell'adeguatezza delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma 6. Sottolinea che come risulta anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, le risorse indicate come mezzi di copertura, con riferimento alle annualità 2023 e 2024, superano gli oneri derivanti dal provvedimento. A tale riguardo, osserva che, mentre nel prospetto riepilogativo il saldo positivo per l'anno 2024 è indicato in misura pari a 1,1 milioni di euro, l'insieme delle disposizioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 6 dell'articolo 24 individua mezzi di copertura che eccedono gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma per complessivi 900.000 euro. Rileva, quindi, che tale differenza sembra doversi attribuire al mancato utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 6 in termini di maggiori entrate IRAP per l'anno 2024. Con riferimento a tale ricostruzione, sottolinea come appaia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Sul piano della formulazione della disposizione, rileva inoltre che sembra rendersi necessaria una modifica all'alinea del comma 6, al fine di precisare che oggetto di copertura sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi « da 1 a 5 » dell'articolo 24, anziché dai soli commi « 1 e 5 » dell'articolo stesso, come indicato dal medesimo comma 6. Sul punto, specifica che appare necessario, in ogni caso, acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che le risorse oggetto di riduzione sono quelle iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, per un importo complessivo di 9.846,55 milioni di euro per l'anno 2023, destinate al finanziamento del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per le spese sostenute

nel primo trimestre del 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In proposito, rileva come la relazione tecnica allegata al decreto in esame specifichi che, in considerazione dei prezzi dell'energia elettrica e del gas effettivamente riscontrati nel primo trimestre del 2023, rivelatisi mediamente inferiori rispetto a quelli ipotizzati ai fini delle previsioni di spesa di cui ai citati commi da 2 a 5 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, è ora possibile stimare, rispetto alle risorse inizialmente stanziate, economie di spesa pari a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023. In tale quadro, nel prendere atto della congruità delle risorse utilizzate a copertura, come dettagliate in relazione tecnica, osserva tuttavia che circa la metà delle risorse medesime, per un importo di 2.313,9 milioni di euro per l'anno 2023, sono qualificate nel prospetto riepilogativo in termini di saldo netto da finanziare come minori spese in conto capitale, sia pure a fronte di oneri che sul medesimo saldo, come si desume dal citato prospetto, sono classificati solo in misura marginale come aventi natura capitale. Fa presente che sui restanti saldi di indebitamento netto e fabbisogno le predette risorse risultano invece computate come minori spese di parte corrente, sebbene nel prospetto riepilogativo allegato alla citata legge n. 197 del 2022 i relativi stanziamenti fossero stati registrati come spese in conto capitale. In ordine alla corretta imputazione contabile di tali risorse osserva come appaia pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo, anche al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa.

In merito alla seconda modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale limite massimo per la concessione di un credito d'imposta, per i periodi d'imposta 2021-2023, destinato alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Osserva che in tale quadro, la norma di copertura in esame,

attraverso una modifica volta a limitare ai soli periodi d'imposta 2021 e 2022 la concessione del citato credito, rende disponibile per l'anno 2023 un corrispondente importo di 5 milioni di euro. Nel prendere atto della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, non ha osservazioni da formulare.

In merito alla terza modalità di copertura, specifica che, nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione di circa 305 milioni di euro, andrebbe acquisita una conferma del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive, in considerazione del carattere permanente degli oneri da fronteggiare, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

In merito alla quarta modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'importo di 1,69 milioni di euro per l'anno 2024 equivale alle maggiori entrate derivanti, in termini di imposte dirette IRPEF/IRES, dalle disposizioni dell'articolo 6 in materia di tassazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili agroforestali, in conformità ai dati quantitativi riportati nella relazione tecnica, mentre non vengono utilizzati i 200.000 euro derivanti nel medesimo anno, in termini di IRAP, dalle medesime disposizioni.

Infine, ricorda che il comma 7 dell'articolo 24 con norma di natura meramente contabile prevede che, ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene esclusivamente l'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo, nonché il fascicolo contenente i subemendamenti Onori 0.11.0100.1 e Gadda 0.11.0100.2.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo, fa presente che i commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis, introdotto dalla citata proposta emendativa, nelle more dell'adozione di una disciplina del telelavoro attuativa dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, recano una disciplina transitoria che si applica dal 1° febbraio 2023 fino alla data di entrata in vigore delle intese attuative degli Accordi in esame e comunque non oltre il 30 giugno 2023, prevedendo che i giorni di lavoro svolti in

Italia in modalità di *smart working*, fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra Svizzera e Italia si considerano effettuati in Svizzera.

Evidenzia che il comma 3 del medesimo articolo 11-bis, inoltre, richiamando il rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Svizzera e le disposizioni in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 dell'Accordo oggetto di ratifica, è volto ad escludere la Svizzera dall'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, recante « Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ». Tale esclusione è efficace per i soli fatti che si verificano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di ratifica degli accordi in esame, con cui viene modificato il predetto decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999.

In proposito, segnala che l'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo è corredato da una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, con riferimento ai commi 1 e 2, la relazione tecnica evidenzia che la proposta non determina effetti finanziari, in quanto per le fattispecie considerate resta immutato il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri. Per quanto riguarda invece il comma 3, la relazione tecnica esclude che si determinino effetti finanziari, evidenziando che restano impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili al periodo che precede l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 nonché ogni conseguente attività di accertamento.

Con riferimento al subemendamento Onori 0.11.0100.1, segnala che la proposta è volta a sostituire, ovunque ricorra nell'articolo 11-bis, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo, la parola « telelavoro » con le parole « lavoro da remoto ». Sul punto, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne il subemendamento Gadda 0.11.0100.2, evidenzia che lo stesso appare suscettibile di determinare un'estensione del termine di vigenza della disciplina transitoria in materia di telelavoro, nonché un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della stessa, che non riguarderebbe i soli lavoratori frontalieri ma anche i lavoratori in possesso di un permesso per lavoro frontaliero nei cantoni Vallese, Ticino e Grigioni. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo dei chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dal citato subemendamento Gadda 0.11.100.2, con particolare riferimento all'estensione della platea dei destinatari della disciplina.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sul subemendamento Gadda 0.11.0100.2, poiché lo stesso, determinando un ampliamento della platea dei soggetti interessati dall'applicazione della disciplina transitoria in materia di telelavoro, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, invece, osservazioni da formulare con riferimento ai profili finanziari del subemendamento Onori 0.11.0100.1 e dell'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo.

Giovanni Luca CANNATA (FDI), presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sul subemendamento Gadda 0.11.0100.2 e nulla osta sul subemendamento Onori 0.11.0100.1 e sull'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

- Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 37.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 29 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnicologistico decennale e che la V Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla IV Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva come la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata allo schema di decreto, in esame evidenzi che il programma pluriennale rappresenta la naturale prosecuzione del programma pluriennale SMD 02/2019 di attuazione del programma U212 Near Future Submarine (NFS), che prevede nel suo com-

plesso la realizzazione di quattro sottomarini derivati dalla classe U212A.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il costo complessivo del programma è stimato in circa 1.332,39 milioni di euro e che oggetto del presente schema di decreto è la prima fase del programma pluriennale, che è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale che dovrebbe avviarsi nel 2023 e concludersi nel 2036. Il costo complessivo di questa prima fase, che garantirà l'acquisizione del terzo sottomarino, del relativo supporto logistico decennale e di un'aliquota di dotazioni e sistemi a beneficio dell'intera Classe U212NFS, è di 673,39 milioni di euro.

Fa presente che al relativo onere si provvede a valere sugli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le seguenti modalità: quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 24,77 milioni di euro per l'anno 2029, 42,22 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per l'anno 2031 e 46,4 milioni di euro per l'anno 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 40 milioni di euro per l'anno 2030, 35 milioni di euro per l'anno 2031, 25 milioni di euro per l'anno 2032, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036, nell'ambito dei rifinanziamenti di cui alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), segnalando, al riguardo, che tali stanziamenti sono previsti, in particolare, dall'articolo 1, comma 37, della citata legge n. 147 del 2013 e sono stati rifinanziati ad opera della sezione II della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

Evidenzia che dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale). In particolare, rileva che le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 risultano allocate sul piano di gestione n. 6 (Ulteriori somme per consentire la prosecuzione dei programmi connessi al mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo e a tutela degli interessi di difesa nazionale) e le risorse di cui alla legge n. 147 del 2013 risultano allocate sul piano di gestione n. 7 (Somme per consentire la prosecuzione dei programmi connessi al mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo e a tutela degli interessi di difesa nazionale).

Nel chiarire che l'intervento oggetto del provvedimento reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2036, evidenzia che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica ribadisce altresì che in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di

altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo. Infine, specifica che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 659 milioni di euro, sarà realizzato attraverso uno o più provvedimenti successivi.

Fa presente che nelle premesse nel decreto si evidenzia al riguardo che ad esso si provvederà con uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché la compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il programma in esame rientra nella programmazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, elaborata dal Ministero della difesa al fine di garantire l'impiego ottimale delle medesime risorse.

Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato "U212 NFS", per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 37);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, elaborata dal Ministero della difesa al fine di garantire l'impiego ottimale delle medesime risorse;

le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Atto n. 38.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022), reca il recepimento della direttiva 2021/1187 relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TENT), e che è accompagnato da relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame prevedono il recepimento della citata direttiva 2021/1187.

Al riguardo, per quanto attiene all'articolo 3, che accorda priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della rete transeuropea, non formula osservazioni atteso che la realizzazione dei progetti è comunque prevista utilizzando le risorse disponibili.

Con riferimento alla designazione delle Autorità di cui all'articolo 4, prende atto, come affermato dalla relazione tecnica, che l'attività dei soggetti designati, Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENAC e Commissari straordinari, sarà svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 7, che prevede la collaborazione dell'Autorità designata con quelle degli altri stati membri, fa presente che appare utile una conferma che detta collaborazione sia riconducibile ad adempimenti sostenibili, da parte dei soggetti interessati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, riguardo all'articolo comma 9, che pone in capo al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri le attività di monitoraggio, prende atto che detti adempimenti rientrano tra le attività di natura istituzionale del Dipartimento, come specificato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI precisa che alle attività di cooperazione tra l'autorità designata del nostro Paese e le autorità designate degli altri Stati membri, previste dall'articolo 7 in relazione al coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione, le amministrazioni competenti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (Atto n. 38);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alle attività di cooperazione tra l'autorità designata del nostro Paese e le autorità designate degli altri Stati membri, previste dall'articolo 7 in relazione al coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione, le amministrazioni competenti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

(Deliberazione di variazioni del programma).

Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che, nella riunione del 19 aprile scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione ha unanimemente convenuto sull'opportunità di procedere ad alcune integrazioni del programma dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia, deliberata dalla Commissione nella seduta del 28 febbraio scorso.

Rammenta, in particolare, che, in considerazione dell'esigenza di acquisire ulteriori elementi sulle stime iniziali degli effetti di finanza pubblica degli incentivi fiscali in materia edilizia e sulla loro evoluzione effettiva, si è convenuto sull'opportunità di procedere anche all'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, richiedendo invece un contributo scritto all'Agenzia delle

entrate, anziché procedere, come inizialmente previsto, all'audizione di rappresentanti della predetta Agenzia.

Essendo stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, pone in votazione la proposta di variazioni del programma dell'indagine conoscitiva nei termini convenuti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la L'ufficio di Commissione approva la proposta di va- 14.55 alle 15.

riazioni del programma dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE.	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 75 Marattin e C. 1038 Governo (Seguito dell'esame	
e rinvio)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 75 Marattin e C. 1038 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2023.

Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ricorda che nella seduta del 20 aprile L'ufficio di scorso i relatori, Gusmeroli e Sala, hanno 13.55 alle 14.

illustrato i contenuti del provvedimento e sono stati svolti diversi interventi.

Chiede se vi sono ulteriori colleghi che intendano intervenire, rammentando che l'esame preliminare del provvedimento è la sede opportuna per lo svolgimento di un dibattito proficuo e che si tratta di una occasione di approfondimento della quale, alla luce della tempistica serrata per l'esame del provvedimento, invita i colleghi ad approfittare.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche

120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura.

Audizione di Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma (Svolgimento e conclusione)

120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

121

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura.

Audizione di Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo MARZANO, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico MOLLICONE, *presidente* e Susanna CHER-CHI (M5S).

Paolo MARZANO, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, fornisce ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia il professor Marzano per il suo prezioso contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Atto n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato per la giornata di lunedì 8 maggio.

Cede quindi la parola al relatore, on. Roscani, per lo svolgimento della relazione introduttiva

Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Ricorda, preliminarmente che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si inserisce nell'ambito della realizzazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 – « Riforma delle classi di laurea » del PNRR, che ha l'obiettivo di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio per fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, tenendo in considerazione anche il necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali.

Ricorda, altresì, che l'articolo 11 della legge n. 341 del 1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro però di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei è stato disciplinato dapprima con decreto ministeriale 509/1999 e poi con decreto ministeriale 270/2004, che ha sostituito il precedente (articolo 13).

Passando al contenuto del provvedimento, evidenzia che lo schema di decreto in esame si compone di due articoli.

In particolare evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Il comma 1, lettera *a*), aggiorna la denominazione del Ministero a seguito della soppressione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disposta dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. La disposizione reca, quindi, un mero aggiornamento della denominazione del Ministero emanante, alla luce delle modifiche occorse nella legislazione vigente.

La lettera *b*) del comma 1 inserisce il comma 6-*bis* nell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, con il quale si adegua il regolamento n. 270 del 2004 alle nuove categorie di lauree e di lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni, introdotte con la legge 8 novembre 2021, n. 163, chiarendo il loro ulteriore obiettivo – innovativo rispetto ai tradizionali corsi di laurea e corsi di laurea magistrale – di fornire conoscenze e competenze immediatamente esercitabili.

Al riguardo segnala che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la suddetta modifica era necessaria per allineare il decreto ministeriale n. 270 del 2004 al sistema delineato con la legge n. 163 del 2021, che ha già avviato l'attuazione della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR.

Con la lettera *c*) del comma 1 si inserisce nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, il comma 5-*bis*, mediante il quale si prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani, sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

La lettera *d*) del comma 1 apporta una serie di modifiche, all'articolo 10 del regolamento.

Innanzitutto l'atto del Governo in esame, novellando i commi 2 e 4 del citato articolo 10, prevede la soppressione della disposizione che stabilisce siano comunque fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

Ulteriori modifiche riguardano i regolamenti didattici di ateneo, con l'introduzione, al suddetto articolo 10, dei commi 2-bis, 4-bis, 4-ter e con la sostituzione della lettera b) del comma 5.

In particolare, al fine di accrescere l'autonomia delle università nella determinazione dell'offerta formativa rispetto ai corsi di laurea e a corsi di laurea magistrali si prevede (nuovi commi 2-bis e 4-bis) la possibilità di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti dei corsi di laurea insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientificodisciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle vigenti, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari almeno il 40 per cento, per i corsi laurea, e il 30 per cento, per i corsi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Un'ulteriore novella relativa all'articolo 10 prevede, inoltre, (nuovo comma 4-ter) che i limiti relativi alla percentuale dei crediti formativi richiesti si applichino ai corsi preordinati all'accesso alle professioni, compresi i corsi abilitanti alle professioni medesime, nel rispetto dei relativi obblighi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.

Infine, con una modifica alla lettera *b*) del comma 5 del medesimo articolo 10 del regolamento, si specificano con maggiore dettaglio i contenuti e le finalità delle attività formative o integrative a quelle di base rispetto alle quali si rinvia all'autonomia delle università anche tenendo conto delle culture di contesto e della formazione interdisciplinare. Tali ulteriori attività formative ed integrative: mirano all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare e all'acquisizione di competenze che siano correlate al profilo culturale e professionale proposto; costituiscono un apposito ambito disciplinare dell'ordinamento didattico, corredato di descrizione sintetica e indicazione del numero di CFU ad esso assegnati; possono fare riferimento anche a settori scientificodisciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, in vista del miglior conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Sempre al comma 1 dell'articolo 1 con la lettera *e*) si inserisce nell'articolo 11, il comma 4-*bis*, mediante il quale si fissa il principio, da attuare in sede di regolamento didattico, secondo il quale allo studente è riconosciuta la possibilità di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Con la lettera *f*), si inserisce nell'articolo 12 il comma 2-*bis*, nel quale si prevede che l'ateneo definisce in autonomia la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, tenendo conto degli obiettivi specifici del corso di studio.

Infine, con la lettera *g*) si inserisce il nuovo articolo 12-*bis*, in materia di monitoraggio, relativo all'applicazione delle disposizioni del decreto prevedendo che il

Ministero dell'università e della ricerca acquisisca, dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio.

Evidenzia, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, reca le disposizioni finali prevedendo che le università, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 (Riforma delle classi di laurea) della Missione 4, componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) del PNRR, adeguino i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.

Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), relatore, rinviando, per una disamina più approfondita, alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama l'attenzione sull'articolo 6, di interesse della Commissione, che reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti. L'articolo prevede, in particolare, che il prefetto – in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di nocumento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto – nomini uno o più commissari, scelti tra funzionari della

prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa (limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto).

Il comma 2 dispone circa il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto, oggetto della misura straordinaria.

Il comma 3 prevede che il prefetto, al contempo, avvii le procedure per l'affidamento di un nuovo appalto per la gestione del centro, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Ricorda che tale procedura è consentita dal Codice dei contratti pubblici in taluni casi, tra cui la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.

Il comma 4 prevede che con l'affidamento e il subentro del nuovo aggiudicatario il prefetto dichiari la risoluzione per inadempimento del contratto, la quale opera di diritto. Conseguentemente i commissari nominati dal prefetto cessano dalle proprie funzioni.

Precisa che l'articolo detta dunque disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Fa presente che i centri per migranti cui fa riferimento la disposizione sono i centri governativi di prima accoglienza, le strutture temporanee di accoglienza, i punti di crisi (cosiddetti *hotspot*) e i centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Segnala inoltre che l'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, di derogare, fino al 2025, alle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza al-l'Unione europea. Fa presente che, come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione in esame è motivata dall'esigenza di celerità connesse all'eccezionale afflusso di

migranti che caratterizza l'attuale congiuntura. Inoltre, la relazione medesima chiarisce che la disposizione consente una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Fa presente che, nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito l'articolo 5-bis, che, tra l'altro, estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente, già previste per i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) dall'articolo 10, alla realizzazione di hotspot e centri governativi di prima accoglienza.

In conclusione, preannuncia una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti)	126
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli Assoenergia	126
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	128
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	129
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	131
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	133

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli Assoenergia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 14.10.

127

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, espone brevemente i contenuti del testo all'esame limitandosi all'illustrazione gli articoli 1, 3 e 6 che contengono le sole parti del testo del decreto-legge (composto, dopo l'esame al Senato, di 25 articoli) che investono profili di limitato interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che l'articolo 1, modificato in sede referente, prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; indicazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri.

Evidenzia poi che il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l'opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilendo peraltro che le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminate nell'ambito degli ulteriori decreti adottati, senza necessità di ripresentare nuovamente la domanda. Ricorda che in sede referente è stato preci-

sato che le istanze a cui si riferisce il comma in esame sono quelle di cui agli articoli 22, 24 e 26 del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione. Si tratta, in particolare: dell'istanza che il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione per poter instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero (articolo 22, comma 2) nonché dell'istanza che il datore di lavoro (o le associazioni di categoria, per conto dei loro associati) deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione per poter instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/ alberghiero con uno straniero (articolo 24, comma 1).

Per quanto riguarda l'articolo 3, ricorda, per quanto di interesse della Commissione, innanzitutto le lettere da a) a d) e il capoverso 4-bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo contenenti alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi); le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c), nella quale il Senato ha inserito uno specifico riferimento agli apolidi e ai rifugiati); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (capoverso 4-bis della lettera e), nel quale il riferimento alle organizzazioni internazionali è stato inserito dal Senato).

Il capoverso 4-ter – inserito dal Senato – della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti.

Fa poi presente che l'articolo 6 detta disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il comma 1 prescrive la nomina prefettizia di uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto.

Il comma 2 disciplina un duplice profilo: il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto oggetto della misura straordinaria. Il compenso dei commissari – il quale è detratto da quanto versato come pagamento all'impresa – è quantificato nel decreto prefettizio di nomina, sulla base di parametri individuati da un decreto del Ministero dell'interno, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. L'utile di impresa derivante dal contratto è accantonato - secondo determinazione dei commissari anche in via presuntiva - in un apposito fondo ed è insuscettibile di pignoramento.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio COMBA (FDI), relatore, espone brevemente i contenuti dell'Accordo in oggetto osservando che esso si colloca in un più ampio processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che sono inquadrate nell'Accordo di partenariato e cooperazione, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Dall'Accordo di partenariato sono derivati un Accordo di libero scambio - che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, oggetto della presente ratifica in quanto « accordo misto », sottoposto quindi alla ratifica dei parlamenti nazionali. Ricorda che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.

Il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i Trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990). La principale finalità dell'Accordo è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. L'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc (Investment Court System-ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (Investor-State dispute settlement).

Venendo ai contenuti, fa presente che l'Accordo è si compone di quattro capi e novantatré articoli, oltre a un Preambolo.

Il Capo I riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.

Il Capo II riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato. Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale - in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate - e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo. Evidenzio, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento « equo e giusto », garantendo la « piena protezione e sicurezza » degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7, che definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione; l'articolo 2.8, che garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo; l'articolo 2.9, che riconosce l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.

Il Capo III, riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti.

Il Capo IV contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste: l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica e (articolo 4.3) e le eccezioni generali per situazioni eccezionali (articoli 4.6-4.8), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).

L'Accordo comprende, inoltre, tredici allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investimenti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale e del tribunale d'appello e per i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure del tribunale d'appello.

In ultimo ricorda che il disegno di legge di autorizzazione consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 fissa la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, ricorda che l'Accordo in esame è stato firmato in occasione del vertice Asia-Europe Meeting del 19 ottobre 2018, insieme all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS) e intende creare una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando al contempo l'autonomia delle Parti su temi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

Osserva che l'Accordo in esame definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale. In particolare, il testo garantisce che gli investitori ricevano un trattamento equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse, ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte (*In*vestment Court System-ICS), in sostituzione del meccanismo tradizionale Investor-State dispute settlement (ISDS).

Quanto al contenuto dell'Accordo specifica che si compone di settantacinque articoli (organizzati in quattro Capi), di undici Allegati e di due Intese. Il Capo I delinea gli obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2). Il Capo II contiene una serie di norme di protezione degli investimenti (articoli 2.1-2.8), ribadendo (articolo 2.2) il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo, per conseguire legittimi obiettivi politici. Segnala che ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte riconosce agli investi-

tori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti. Deroghe a tale previsione, per finalità di interesse pubblico, sono ammesse a condizione che esse non siano poste in essere in modo arbitrario o ingiustificato. Sottolinea la rilevanza dell'articolo 2.6, che prevede che nessuna Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, né direttamente né indirettamente, eccetto nei casi in cui questa procedura sia effettuata nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. L'articolo 2.7 prevede, inoltre, le norme sui trasferimenti relativi ad un investimento, mentre l'articolo 2.8 contiene il riconoscimento della surrogazione, nel caso in cui una Parte effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento.

Fa poi presente che il Capo III (Sezione A) contiene le norme relative alla risoluzione delle controversie. In questo ambito si prevede che le controversie debbano essere preferibilmente risolte in via amichevole e attraverso la mediazione (articoli 3.2-3.4). Quando ciò non sia possibile, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: a) la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 -ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); b) la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti - « regolamento del meccanismo supplementare ICSID » (a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); *c)* il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure, *d)* qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.

L'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la retribuzione, il funzionamento del tribunale. Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, all'articolo 3.10. Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Evidenzia che una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie. Gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (recante regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

L'articolo 3.25 (Capo III, Sezione B), circoscrive l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo, nonché i successivi articoli riguardanti la tempistica e le procedure del processo arbitrale, che è disciplinato dall'Allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Segnala che il Capo IV, infine, contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 4.1-4.19). L'Accordo comprende anche undici allegati e due intese, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche. In particolare, gli Allegati riguardano: espropriazione; espropriazione di terreni; espropriazione e diritti di proprietà intellettuale; debito pubblico; accordi richiamati all'articolo 4.12; meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti; codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, nonché dei mediatori; regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni; norme procedurali per l'arbitrato; procedure di mediazione per le controversie tra le parti; codice di condotta degli arbitri e dei mediatori. Le Intese riguardano limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e la retribuzione degli arbitri.

In ultimo, ricorda che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge di ratifica recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, espone brevemente i contenuti del testo all'esame – approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 22 marzo – ricordando, in via preliminare, che esso è pressoché identico ad un disegno di legge presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, che fu approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, ma il cui iter non si è concluso per lo scioglimento anticipato della legislatura. Ricorda che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo.

Rammenta che i lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Fa presente che l'Atto di Ginevra, in particolare, mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea – che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE - e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Ricorda, a tal riguardo, che l'Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l'Unione europea che per l'OAPI.

Rileva che nella relazione introduttiva al disegno di legge si evidenzia come l'opportunità per il nostro Paese di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi quindici Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

A livello europeo, segnala che il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative di revisione dell'attuale quadro relativo ai disegni e modelli. Il 1° giugno inoltre entrerà in vigore l'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB). A tal proposito ricorda che presso le Commissioni riunite III e X della Camera sono in corso di esame le risoluzioni 7-00047 Billi, 7-00062 Orsini e 7-00081 Calovini sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti e che sul medesimo argomento sono state altresì presentate le risoluzioni 7-00085 Pavanelli e 7-00091 Quartapelle.

Venendo al contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di trentaquattro articoli, suddivisi in quattro Capi, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (Capo I), alle disposizioni amministrative (Capo II), alle revisioni e modifiche (Capo III) ed alle disposizioni finali (Capo IV).

Segnala che esporrà brevemente solo alcune parti dell'Accordo quelle di principale interesse della Commissione, contenute nel Capo I, e rinvia alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta dalle legislazioni nazionali. Secondo l'articolo 3, possono depositare domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali i cittadini di uno Stato (o di un'organizzazione regionale) contraente, come i soggetti residenti o che possiedano insediamenti industriali o commerciali sul territorio di una delle parti contraenti. L'articolo 4 stabilisce che la domanda internazionale possa essere de-

positata in via diretta presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, oppure in via indiretta tramite gli uffici nazionali. L'articolo 5 dettaglia il contenuto obbligatorio della domanda internazionale mentre secondo l'articolo 6, la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti in base all'articolo 4 della Convenzione di Parigi e in base alla data del suo deposito, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.

Segnala poi che l'articolo 10 disciplina la registrazione internazionale, la sua data, che coincide con quella di deposito della domanda o dell'eventuale rettifica richiesta, della sua pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale, che ne trasmette copia a ogni ufficio nazionale designato, garantendone il segreto alla pubblicazione, come fanno anche gli uffici nazionali, salvo il caso di procedure amministrative o giudiziarie. L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione, oppure il suo anticipo o la sua rinuncia mentre l'articolo 12 parla del diritto al rifiuto della domanda da parte dell'ufficio di una parte contraente designata, nel caso valuti che non ci siano le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione nazionale, rifiuto che deve essere poi notificato (e la notifica deve essere trasmessa) o che può essere anche ritirato. L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale. Secondo l'articolo 15, il titolare della domanda deve avere il tempo e la possibilità di far valere i propri diritti di fronte a una invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate.

Fa presente che l'articolo 17, in particolare, dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente.

In ultimo ricorda che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. Segnala, in particolare, l'articolo 3 che novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), disciplinante il deposito di domande internazionali, per adeguarlo alle previsioni contenute nell'Atto in oggetto; per altro verso, l'articolo 4 - richiamando il citato articolo 17 dell'Atto in esame - dispone che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 6 dispone circa l'entrata in vigore della legge.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.

Atto n. 39.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto scade il prossimo 4 maggio.

Quindi, in sostituzione del relatore Caramanna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone brevemente il contenuto dell'Atto del Governo n. 39 recante lo Schema del Piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027, trasmesso alle Camere il 5 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012. Ricorda che tale norma ha previsto che, su proposta del Ministro del turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adottasse, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. La disposizione ha previsto un aggiornamento ogni due anni del Piano, con le medesime modalità dell'adozione. Inoltre ha demandato al Ministro del turismo l'adozione annuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano.

Segnala che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul presente schema in data 2 marzo 2023.

Osserva che con il Piano in esame, il Ministero del turismo intende giocare un ruolo strategico, « di sponda con le misure economiche messe in campo dal Governo e dall'Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ».

Evidenzia che gli obiettivi generali del Piano sono: 1) innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; 2) accrescere la competitività del sistema turistico; 3) sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; 4) realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

Sottolinea che il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque Pilastri strategici. Il primo è quello della Governance: il Ministero intende definire un modello condiviso di governance e monitoraggio tra le regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle policy di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di policy e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo Interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle policy e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma Stakehol*der*/imprese).

Il secondo pilastro è l'Innovazione, mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale.

Il terzo pilastro riguarda Qualità e inclusione mediante: a) l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per accrescere l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; b) la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul brand Italia; c) la revisione degli standard di qualità e l'inclusione delle strutture ricettive (sistema di classificazione «Italy Stars & Rating » con assegnazione delle convenzionali stelle) e istituzione di una certificazione rilasciata dal Ministero del turismo; d) la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli standard di qualità e inclusione delle strutture ricettive (stelle) e della certificazione.

Il quarto pilastro riguarda la Formazione e le carriere professionali turistiche, mediante: *a)* la riqualificazione e formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico; *b)* la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione, standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

Il quinto e ultimo pilastro riguarda la Sostenibilità, mediante l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche. Rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfrut-

tando l'effetto attrattivo dei Grandi Eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026).

Osserva che tali Pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), accessibilità e mobilità turistica; wellness; turismo culturale; strutture ricettive, turismo leisure e turismo di alta gamma.

Per una compiuta analisi delle azioni settoriali previste dal Piano, infine, rinvia alla documentazione predisposta e resa disponibile dagli uffici.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

140

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri	
e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal	
Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	136
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, Federdistribuzione, Confcommercio	
e Confesercenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratojanni, C. 210	

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 1112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto

all'immigrazione irregolare, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle norme rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, osserva che il provvedimento, che consta di 24 articoli, all'articolo 1, comma 1, prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Ciò in deroga, precisa il comma, all'articolo 3 del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), il quale prevede una procedura per la programmazione dei flussi di ingresso rappresentata dalla predisposizione ogni tre anni - salva la necessità di un termine più breve – del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e dalla definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale delle quote di ingresso, con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d'anno, sulla base dei criteri generali adottati nel documento programmatico. Ricorda che il decreto flussi pubblicato il 26 gennaio 2023 sulla *Gazzetta Ufficiale* – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 – ha ammesso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità (articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Il comma 2 indica la procedura per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di cui al comma 1.

Il comma 3 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; indicazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri.

Il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l'opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 prevede che i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Ricorda che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

Il comma 5-bis prevede che nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il comma 5-ter interviene in materia di autorizzazione, al di fuori delle quote, dell'ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

Rispetto all'articolo 3 del Testo unico in materia di immigrazione la procedura speciale introdotta per il triennio 2023-2025 prevede quindi – salva la possibilità di aggiornamenti – un unico documento che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Le novelle di cui alla lettera a) del comma 1 concernono in particolare i profili temporali della suddetta procedura nonché i casi di accertamento di elementi ostativi successivo al nulla osta ed introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (e del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. La successiva lettera b) reca, con riferimento al lavoro stagionale, una novella di coordinamento con quella di cui alla suddetta lettera a). La novella di cui alla lettera c) pone a regime una disciplina transitoria, già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023. Tale disciplina, in primo luogo, demanda la verifica - all'interno della procedura di rilascio di nulla osta - dei requisiti concernenti l'osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro - verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro - ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) e pone alcuni criteri specifici relativi alla medesima verifica; in secondo luogo, la disciplina in oggetto esclude la necessità di tale verifica per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa. La novella di cui alla lettera *c*) reca altresì una disposizione di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera *a*).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che le misure poste dalle novelle di cui alle suddette lettere a) e b) sono intese in particolare a consentire l'impiego in termini rapidi dei lavoratori in esame (anche al fine di soddisfare le relative esigenze dei datori di lavoro).

L'articolo 3, al comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi) e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito.

Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine. È inoltre prevista la possibilità attribuita, in via transitoria, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL di concordare, con determinati soggetti accreditati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine), consentendo l'ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, a completamento del corso di formazione (lettera *e*)).

Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti.

L'articolo 4-bis, modificando il decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che il permesso di soggiorno può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto. Il comma 2 sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, per aggiornarne le disposizioni in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali per il triennio 2019/ 2021.

L'articolo 5-bis reca misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, mentre l'articolo 5-ter prevede modifiche al sistema di accoglienza novellando il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

L'articolo 5-quater interviene in tema di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, modificando l'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

L'articolo 6 prevede misure straordinarie in materia di gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento dei centri governativi destinati all'accoglienza o al trattenimento dei migranti.

L'articolo 6-bis riguarda l'attivazione e il funzionamento di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

L'articolo 6-ter reca modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza. L'articolo 7 interviene a ridefinire le ipotesi per la protezione speciale.

L'articolo 7-bis prevede disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera.

L'articolo 7-*ter* interviene in materia di procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25.

L'articolo 7-quater reca disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento.

L'articolo 7-quinquies prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

L'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 9-bis reca disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 9-ter reca disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale.

L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, dalle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.

L'articolo 10-bis interviene in ordine all'estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il

decreto-legge è dunque vigente dall'11 marzo 2023.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, Federdistribuzione, Confcommercio e Confesercenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00023 Quartini in materia di politiche del farmaco (Seguito della discussione e rinvio)	141
7-00074 Schifone sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari (Di-	
scussione e rinvio)	141

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00023 Quartini in materia di politiche del farmaco.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) preannuncia la prossima presentazione, da parte dei gruppi di maggioranza, di una risoluzione in materia di politiche del farmaco, ai fini di un possibile abbinamento a quella in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00074 Schifone sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola alla deputata Schifone per l'illustrazione del testo della risoluzione di cui è prima firmataria.

Marta SCHIFONE (FDI) illustra la risoluzione a sua prima firma precisando che il tema di una razionalizzazione e di un adeguamento della normativa vigente in materia di operatori sociosanitari è particolarmente caro al gruppo di Fratelli d'Italia. Riassumendo il contenuto della risoluzione, sottolinea che l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto tra il Ministero e le regioni, eventualmente aperto anche ad altri soggetti, quali le associazioni interessate e le organizzazioni sindacali e datoriali dovrebbe rappresentare un'occasione per promuovere un adeguamento della disciplina vigente e una maggiore omogeneizzazione a livello territoriale.

Simona LOIZZO (LEGA) dichiara che il suo gruppo condivide in pieno le finalità dell'atto di indirizzo presentato dalla collega Schifone, segnalando che il tavolo tecnico dovrebbe servire anche a precisare il percorso formativo degli operatori sociosanitari in relazione alle diverse aree di intervento. Nel rilevare che è opportuna una riflessione sulla possibilità di considerare gli operatori sociosanitari come una professione sanitaria, osserva che occorre garantire una maggiore uniformità delle prestazioni svolte da tali lavoratori nelle diverse regioni.

Andrea QUARTINI (M5S) considera importante e significativo il tema oggetto della risoluzione in discussione, comunicando la prossima presentazione di una risoluzione su analoga materia anche da parte del suo gruppo. Nel far presente che occorre perimetrare in maniera puntuale l'ambito di intervento degli operatori sociosanitari, e nel sottolineare il ruolo fondamentale da questi svolto nel corso della pandemia, segnala quella che è a suo avviso la maggiore criticità in materia, ovvero l'eccessiva eterogeneità tra i percorsi formativi previsti dalle varie regioni. Ricorda, in proposito, di avere presentato alcuni emendamenti al disegno di legge delega sull'assistenza alle persone anziane non autosufficienti volti a sanare questa problematica.

Nell'osservare che nell'attuale contesto sanitario occorre colmare anche la lacuna rappresentata dall'assenza di quello che un tempo veniva definito « infermiere generico », rileva che un tavolo tecnico di confronto tra Stato e regioni potrebbe rappresentare un'occasione per riflettere anche su questo aspetto.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ringrazia la collega Schifone per avere consentito alla Commissione di compiere una riflessione sul ruolo centrale di una figura professionale, quella dell'operatore sanitario, che è stata assai importante nel corso dell'emergenza pandemica e che deve essere posta nelle condizioni di assicurare a tutti gli utenti una presa in carico ed una continuità assistenziale adeguate. Concorda sull'esigenza di ripensare il ruolo degli operatori sociosanitari a fronte dei nuovi bisogni di salute emergenti, avendo cura di promuovere una maggiore omogeneità territoriale soprattutto per ciò che concerne il percorso formativo, finora non sempre adeguato, di tali figure professionali. Ritiene necessario un intervento in tal senso soprattutto alla luce della delicatezza del ruolo svolto da tali lavoratori, rilevando che occorre assicurare loro una formazione adeguata non solo sotto i profili professionale e culturale, ma anche sotto il profilo della cura delle relazioni umane.

Dichiara che anche il suo gruppo sta riflettendo sulla possibilità di presentare una risoluzione in materia di operatori sociosanitari, che si concentrerà in particolare sull'esigenza di garantire percorsi maggiormente qualificanti per gli operatori e una maggiore uniformità delle loro prestazioni nelle diverse regioni, al fine di consolidare un servizio che si sta rivelando sempre più essenziale per la popolazione.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nel prosieguo dell'esame sarà possibile l'abbinamento di altre soluzioni vertenti sulla stessa materia. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

143

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, evidenzia in primo che le disposizioni proposte dal disegno di legge, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

L'articolo 1, modificato in sede referente, prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta.

L'articolo 3, alle lettere da a) a d) ed al capoverso 4-bis della lettera e) del comma 1, recano alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi d'origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi); le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c)); prevedono la possibilità di promozione, da

parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (capoverso 4-bis della lettera e)), nel quale il riferimento alle organizzazioni internazionali è stato inserito dal Senato).

Il capoverso 4-ter – inserito dal Senato – della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, non potrà superare la durata di tre anni, estendendo di fatto la massima durata possibile del permesso rinnovato, rispetto ai due anni attualmente previsti.

L'articolo 4-bis interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la durata massima di un anno e la conversione è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, che non siano risultati assegnatari di manodopera pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi 2022, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità, sulla base di quanto sarà previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio. Il comma 2 aggiorna le disposizioni vigenti, che attri-

buiscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 5-bis prevede alcune misure relative alla gestione dei punti di crisi (cosiddetto hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza. La disposizione, in particolare: estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente, già previste per i CPR dall'articolo 10, alla realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi; prevede che l'hotspot di Lampedusa possa essere gestito dalla Croce Rossa Italiana con facoltà di deroga alla normativa vigente; consente di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività; autorizza il Prefetto ad individuare strutture di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi; destina circa 8,8 milioni di euro per l'affidamento dei contratti di trasporto marittimo dei migranti.

L'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva).

Fa presente che, al contempo, il provvedimento prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili.

In secondo luogo, il provvedimento individua quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato. Alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, così come ai cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché ai profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.

L'articolo 5-quater introduce, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza.

Sul punto richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza europea e nazionale, che ha portato alla declaratoria di illegittimità dell'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i casi in cui il richiedente abbia violato in modo grave o ripetuto le regole della struttura di accoglienza ovvero abbia avuto comportamenti gravemente violenti, in quanto ritenuta incompatibile con l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE (cosiddetta direttiva rimpatri).

La giurisprudenza nazionale, considerata l'efficacia diretta delle pronunce della Corte UE nell'ordinamento interno, ha pertanto disapplicato la normativa nazionale in contrasto con il diritto euro-unitario determinando di fatto un vuoto normativo per la fattispecie contemplata dalla citata disposizione ed invitando il Legislatore ad apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sia alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, sia al particolare *status* dei richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti. Prevede, in particolare, che il prefetto – in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di nocumento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto – nomini uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

L'articolo 6-ter espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza.

L'articolo 7, modificato al Senato, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state poi introdotte ulteriori previsioni: l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno per cure mediche; l'inserimento dei procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), tra quelli per i quali, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza; la soppressione della possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno; la modifica delle condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di « condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine » e non più in presenza di « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie »; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità « contingente ed eccezionale » e non « grave » come attualmente previsto; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi (comma 1).

Ricorda che viene conseguentemente introdotta una disciplina transitoria che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale (comma 2).

Si prevede che ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente (comma 2-bis). Si dispone, infine, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale (comma 3).

L'articolo 7-bis reca un insieme di disposizioni, su talune procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale. Il comma 1, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera. Il comma 2, amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. In primo luogo, si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento.

Precisa, inoltre, che viene ampliato il novero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga, che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo. In secondo luogo, s'introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato – nel caso di presentazione della domanda alla frontiera dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro.

In questo caso il trattenimento avviene presso gli *hotspot* o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, presso i CPR. Infine, si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la cosiddetta procedura Dublino.

L'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo prevedendo che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal Questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l'espulsione. Inoltre, modifica le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.

Da un lato, si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: *a*) qualora la Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio dello Stato d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; *b*) qualora dichiara

l'inammissibilità della domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati addotti nuovi elementi.

Dall'altro, prevede che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non si applica, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, anche nei seguenti casi: a) la domanda di protezione internazionale non è accolta ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano: b) emersione. nel corso dell'istruttoria, di fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Rileva che, al di fuori di questi casi la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'attestazione dell'obbligo di rimpatrio. La medesima attestazione è prevista anche in caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale.

Viene circoscritto, inoltre, il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità. Infine, si dispone la possibilità per il difensore di accedere, prima del deposito del ricorso, alla videoregistrazione del colloquio personale sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda.

Fa presente che l'articolo 7-quater prevede che, ove sia possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida dell'esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all'udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero

nel CPR, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione.

L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Osserva che l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone. A tal fine, l'articolo in commento interviene sul Testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.

L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero, e non come finora previsto ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria.

Il comma 3 dell'articolo 9 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. Tale soppressione trae motivo dall'esigenza di superare il contrasto con le norme europee e, segnatamente, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri, in quanto – come indicato da ultimo nella raccomandazione 1 e 2 della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022.

L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede l'applicazione dell'istituto dell'ar-

resto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione.

Evidenzia che l'articolo 9-ter modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Per entrambe le ipotesi si specifica che è rilevante anche il rientro di breve durata e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.

L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione (costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione) dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di

derogare, fino al 2025, alle disposizioni del codice degli appalti, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.

L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge dall'11 marzo di quest'anno.

Conclusivamente si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Anna MADIA, *presidente*, poiché nessuno chiede d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMITATO	PER	LA	LEGISI	AZIONE

FSAME	AL SEN	ISI DEL	L'ARTICOLO	96- <i>BIS</i>	COMMA 1	DFI	REGOI	AMENTO
LOANL		ω LDEL	LANICOLO	70-111.	COMMON I.	-DEL	NEUVL	AWILLIA I C.

Conversione	in le	gge, c	on n	odific	azioni,	del	decre	to-leg	ge 1	0 ma	rzo	2023,	n.	20,	recar	nte
disposizio	ni ur	genti	in m	ateria	di flu	ssi d	i ingr	esso :	legale	dei	lavo	ratori	stı	anie	eri e	di
prevenzio	ne e c	ontras	sto all	'immi	grazior	ne irr	egolar	e. C.	1112	Gove	rno, a	appro	vato	dal	l Sena	ato
(Parere al	lla Co	mmiss	sione	I) (Es	ате е	concl	usione	e - P	arere	favoi	revole	con	oss	erva	zioni) .

3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in mate	ria di prevenzio	ne e contrasto	del fenomeno	del bullismo,	del cyberbul-
lismo e di misure	rieducative dei	minori. C. 536	Dori, C. 891	Pittalis e C. 9	10 Maschio .

7

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio

8

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia	
elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo	
(Seguito dell'esame e rinvio)	
ERRATA CORRIGE	

9

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di rappresentanti: di

« Attrici Attori Uniti » — Comunità di lavoratrici e lavoratori professionisti dello spettacolo, del Coordinamento « La Musica che gira », dell'Unione Nazionale interpreti teatro e audiovisivo-UNITA, dell'Associazione di Promozione Sociale Registro Attrici Attori Italiani — RAAI	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	
SEDE REFERENTE:	
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	12
ALLEGATO (Proposte emendative)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	
RISOLUZIONI:	
7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli: Iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa (Discussione congiunta e rinvio)	38
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.	
Audizione di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del <i>lobbying</i> presso l'Università LUISS (in videoconferenza), e di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (in videoconferenza) (Svolgimento e conclusione)	57
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	57
AVVERTENZA	58
	50

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Carlo Casonato, professore ordinario di diritto

pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trento, Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre, Maria Antonella Pasculli, professoressa aggregata di criminologia presso l'Università degli Studi di Bari e Giovanni Baldini, professore associato di diritto privato e docente di biodiritto presso Università degli Studi di Siena	60
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Silvia Albano, giudice presso la XVIII sezione civile del Tribunale di Roma, Gianluigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano Statale, Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino, Carlo Rugo Riva, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Palermo	60
INTERROGAZIONI:	
5-00614 Testa: Mantenimento delle sedi distaccate di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-00617 D'Orso: Misure per la piena attuazione del nuovo articolo 492-bis c.p.c., riguardante l'accesso ai dati patrimoniali dei debitori presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dell'anagrafe tributaria	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	68
Sull'ordine dei lavori	61
5-00592 Serracchiani: Misure per l'omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle carenze di organico del Tribunale di Gorizia	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	71
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.	
7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.	
7-00072 Rosato: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh (Discussione congiunta e rinvio)	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Brunelli, docente di storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e di gestione dei conflitti e processi di democratizzazione presso l'Università degli studi di Bergamo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh .	74
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Francesco Anghelone, docente di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia	74

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della Rete parlamentare globale istituita nell'ambito dell'organizzazione non governativa « <i>United for Ukraine</i> »	74
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	74
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37 (Esame e rinvio)	78
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	80
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	83
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare (Deliberazione)	82
ALLEGATO 2 (Programma)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
CITICIO DI INCCIDENZI INIZIONINI DEI GROTTI	02
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Esame e conclusione)	88
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	102
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	102
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	102
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (Esame e rinvio)	103
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come	

modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	112
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	113
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	116
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (Deliberazione di variazioni del programma)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 75 Marattin e C. 1038 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche	120
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura.	
Audizione di Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma (Svolgimento e conclusione)	120
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	121
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA: Di 20/2022 recente disposizioni urgenti in metario di fluori di ingresso legale dei legeratori	
DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	124

143

X Attività produttive, commercio e turismo
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti)
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli Assoenergia
SEDE CONSULTIVA:
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
XI Lavoro pubblico e privato
SEDE CONSULTIVA:
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, Federdistribuzione, Confcommercio e Confesercenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo
XII Affari sociali
RISOLUZIONI:
7-00023 Quartini in materia di politiche del farmaco (Seguito della discussione e rinvio)
7-00074 Schifone sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari (Discussione e rinvio)
XIV Politiche dell'Unione europea
SEDE CONSULTIVA:
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal

Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0034090